



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 108 SITZUNG
17.11.1992

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

BRUGGER Siegfried (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	pag.	2-3-70
FERRETTI Remo (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	3
BOLOGNANI Lina (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	4
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	"	4-5-6-13-15-17-20-25-26-31-34-35- 52-63-73-74
ROMANO Francesco (Gruppo Socialista Italiano)	"	5-6-12-17-19-20-22-23-25-30-31-33- 34-37-38-41-43-44-48-50-52-59-62- 64-65-66-68-70-71-73-75
TAVERNA Claudio (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	7-13-15-21-48-49-51-54-60
RELLA Alberto (Partito Democratico della Sinistra)	"	13-25-50-58-64
MONTALI Luigi (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	23-38-43-44-49-67-71-74
KASERER Robert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	23-24-27-28-43-64-70
ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	44
MERANER Gerold (Gemischte Fraktion)	"	55
TRIBUS Arnold (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)	"	61-66-67
VIOLA Romano (Partito Democratico della Sinistra)	"	66

INDICE

INHALTSANGABE

Dimissioni di Rosa Franzelin Werth dalla carica di consigliere regionale e conseguenti provvedimenti

pag. 1

Nomina di un membro della I^a Commissione legislativa

pag. 3

Sostituito pure il cons. Giordani quale membro della II^a Commissione legislativa con la cons. Lina Bolognani

pag. 3

Disegno di legge n. 72:

Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 4

Rücktritt von Frau Rosa Franzelin Werth als Regionalratsabgeordnete und nachfolgende Maßnahmen

Seite 1

Ernennung eines Mitgliedes der 1. Gesetzgebungskommission

Seite 3

Ersetzung auch des Regionalratsabgeordneten Giordani als mitglied der 1. Gesetzgebungskommission durch die Abg. Lina Bolognani

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 72:

Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 4

Presidenza del Vicepresidente Franco Tretter

Ore 10.08

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza i cons. Hosp, Kußtatscher, Ricci, Degaudenz, Nicolini, Peterlini e Kofler.
Prego il cons. Benussi di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

BENUSSI: (segretario):(legge il processo verbale)
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRESIDENTE: Collegli, vi prego di fare silenzio e di prendere posto. Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni:

L'Ufficio di Presidenza in data 21 ottobre 1992 ha presentato la proposta di delibera n. 30: "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1993" e in data 10 novembre 1992 la proposta di delibera n. 31: "Disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale".

La Giunta regionale in data 30 ottobre 1992 ha presentato il disegno di legge n. 99: "Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1993 e Bilancio triennale 1993-1995" e in data 11 novembre 1992 il disegno di legge n. 100: "Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali".

Das Präsidium hat am 21. Oktober 1992 den Beschlußfassungsvorschlag Nr. 30: "Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für das Finanzjahr 1993" und am 10. November 1992 den Beschlußfassungsvorschlag Nr. 31: "Regelung des Arbeitsverhältnisses mit Teilzeitarbeit" eingebracht.

Der Regionalausschuß hat am 30. Oktober 1992 den Gesetzentwurf Nr. 99: "Haushaltsvoranschlag der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Finanzgebarung 1993 und Dreijähriger Haushalt 1993 - 1995" und am 11. November 1992 den Gesetzentwurf Nr. 100: "Änderungen zum Regionalgesetz vom 26. August 1988, Nr. 21 betreffend Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der Sanitätseinheiten" eingebracht.

PRESIDENTE: Prego di fare silenzio, collega Ferretti! Se qualcuno intende discutere o parlare è pregato di uscire dall'aula.

Punto 1) dell'ordine del giorno: **Dimissioni di Rosa Franzelin Werth dalla carica di Consigliere regionale e conseguenti provvedimenti.**

Dò lettura della lettera di dimissioni: "Con la presente dichiaro di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere regionale ed invito il Presidente del Consiglio regionale a provvedere affinché le mie dimissioni vengano rese note al Consiglio regionale.".

Prego dare lettura del testo in tedesco.

"Rücktritt vom Mandat als Landtagsabgeordnete. Ich erkläre hiermit meinen Mitglied als Regionalratsabgeordnete und ersuche den Regionalratspräsidenten dafür Sorge zu tragen, daß mein Rücktrittschreiben dem Regionalrat unterbreitet wird. Hochachtungsvoll Die Regionalratsabgeordnete Rosa Franzelin Werth - gewählt auf der Liste der SVP."

PRESIDENTE: Ringrazio la collega Rosa Franzelin-Werth, che lascia l'attività politica per assumersi altri impegni ed altri incarichi dopo 4 legislature, nelle quali si è particolarmente distinta per il grande impegno e per la grande sensibilità ed umanità che ha voluto riservare proprio alle categorie più deboli, la ringrazio anche a nome di tutti i colleghi e di cuore le auguro buon lavoro nell'assumere questo importante incarico che lei, con impegno e professionalità, andrà a svolgere.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Im Namen der Südtiroler Volkspartei möchte ich die Gelegenheit nutzen, unserer Kollegin Frau Franzelin-Werth, die heute aus dem Regionalrat ausscheidet, ganz herzlich für die politische Arbeit zu danken, die sie seit nunmehr 19 Jahren für die Südtiroler Volkspartei getätigt hat. Irgendwie fällt es uns schwer, Frau Franzelin nicht mehr in unserer Fraktion zu wissen, wo sie immer mit großer Sachkenntnis, mit Durchsetzungsvermögen, Hartnäckigkeit, aber vor allem mit viel Charme und mit viel Herz ihren wertvollen Beitrag insbesondere in den Bereichen Familie und Soziales geleistet hat. Die Verabschiedung des Familienpaketes ist bestimmt eine Krönung ihrer politischen Tätigkeit und wir können ihr versichern, daß wir auch den dritten Teil, an dem sie ganz besonders stark hängt, versuchen werden, in ihrem Sinne weiter zu betreiben.

Liebe Kollegin Franzelin, Du übernimmst eine neue große Aufgabe, bei der Du Dein soziales und bürgernahes Engagement neu unter Beweis stellen kannst. Wir sind überzeugt, daß Du auch die neue Herausforderung großartig meistern wirst und irgendwie - wenn ich ganz persönlich noch etwas anmerken darf - sagt mir meine politische Nase, daß Du liebe Kollegin Franzelin, auch politisch nicht für uns nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wir wünschen Dir alle sehr viel Glück und wir danken Dir recht herzlich für all das, was Du für die Südtiroler Volkspartei aber auch für den Regionalrat und für das Land Südtirol geleistet hast.

(Illustre signor Presidente! Colleghe e colleghi! A nome della Südtiroler Volkspartei vorrei cogliere l'occasione per ringraziare di cuore la nostra collega, la sig.ra Franzelin-Werth, che oggi lascia il Consiglio regionale, per il lavoro politico da Lei svolto in più di 19 anni di attività politica. In un certo qual senso è difficile immaginare che la sig.ra Franzelin non faccia più parte del nostro gruppo, dove si è attivata con grande preparazione, tenacia, costanza, ma anche con grande charme e dedizione, soprattutto nel campo della famiglia e delle attività sociali. L'approvazione del Pacchetto Famiglia sicuramente è stato il coronamento della sua attività politica e noi le promettiamo che porteremo avanti, come Lei avrebbe voluto, anche la terza parte di questo provvedimento che le sta molto a cuore.

Cara collega Franzelin, tu assumi un nuovo importante compito, nell'ambito del quale potrai nuovamente dedicare il tuo grande impegno sociale. Siamo convinti che tu sarai, come sempre, all'altezza di questa nuova sfida e il mio fiuto politico mi dice - e questa è una mia considerazione del tutto personale - che tu non ti allontanerai del tutto dalla scena politica. Noi tutti ti facciamo i migliori auguri e ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto per la Südtiroler Volkspartei, per il Consiglio regionale e per l'Alto Adige.)

PRESIDENTE: Se nessuno intende prendere la parola, prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione sulle dimissioni della cons. Franzelin:

votanti	55
schede favorevoli	48
schede contrarie	3
schede bianche	4

Il Consiglio approva.

Dal verbale delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale del collegio di Bolzano in data 29 novembre 1988, relativo alle elezioni del Consiglio regionale per le elezioni avvenute il 20 novembre 1988, risulta che il primo dei non eletti della lista n. 9, avente il contrassegno S.V.P. stella alpina, è la signora Maria Bertolini. Se la signora Bertolini è nelle vicinanze dell'aula prego di introdurla.

Prego i consiglieri di alzarsi in piedi.

Mentre recito la formula di giuramento, la nuova consigliere è pregata di rispondere "lo giuro".

Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

BERTOLINI: Ich schöre - lo giuro.

PRESIDENTE: Voglio complimentarmi con la consigliere, con l'augurio di un proficuo lavoro, al servizio delle istituzioni e della gente che rappresentiamo. Benvenuta fra noi.

Passiamo al punto 2) dell'ordine del giorno: **Nomina di un membro della I^a Commissione legislativa**. Dobbiamo sostituire la cons. Franzelin quale membro della I^a Commissione legislativa. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento interno del Consiglio è chiamato a sostituire il dimissionario un consigliere dello stesso gruppo del dimissionario. Prego di avanzare delle proposte.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident! Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei schlägt für die Position in der Gesetzgebungskommission Frau Maria Bertolini vor.

(Signor Presidente! La Südtiroler Volkspartei propone quale nuovo membro della Commissione legislativa, la sig.ra Maria Bertolini.)

PRESIDENTE: Chiedo all'aula se è d'accordo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità questa proposta è accolta.

Come secondo punto abbiamo il cons. Giordani che ha comunicato le sue dimissioni da membro della I^a Commissione legislativa ed ai sensi dell'art. 23 del Regolamento interno il posto spetta ad un membro dello stesso gruppo consiliare del dimissionario. Chiedo di avanzare delle proposte.

La parola al cons. Ferretti.

FERRETTI: Propongo la collega Lina Bolognani quale rappresentante nella Commissione legislativa al

posto del cons. Giordani.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Bolognani. A lei la parola.

BOLOGNANI: Chiedo se ci sia incompatibilità per il fatto che sono in due Commissioni legislative permanenti, se non c'è incompatibilità accetto volentieri.

PRESIDENTE: Non c'è alcuna incompatibilità, lei ha la possibilità di venire eletta in questa Commissione.

Pongo in votazione la proposta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità anche questa proposta è accettata dal Consiglio.

Riprendiamo il punto n. 3 dell'ordine del giorno lasciato in sospenso: **Disegno di legge n. 72: Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale).** Eravamo agli emendamenti al comma 6 dell'art. 22. Avevamo letto tutti gli emendamenti, siamo in discussione all'emendamento al comma 6 dell'art. 22. Qualcuno intende prendere la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento al comma 6, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 6 astenuti e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Siamo all'emendamento al comma 7, la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich wollte zum sechsten Absatz als solchen noch etwas sagen. Aber wenn das später kommt...?

(Volevo ancora brevemente intervenire sul sesto comma. Ma è troppo tardi...?)

PRESIDENTE: Prima di chiudere la discussione sull'articolo le darò la parola.

Siamo sull'emendamento al comma 7, qualcuno intende intervenire?

Volete che rilegga l'emendamento? Vi prego di fare silenzio, anche perché non è facile riprendere il filo che avevamo sospeso nell'ultimo Consiglio. L'emendamento recita:

"7. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative possono essere revocati in qualsiasi momento per inattività od incapacità, o qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla Giunta comunale dal diretto superiore o, per il caso dei dirigenti, dal segretario comunale. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra."

"7. Die Aufträge für die Leitung der Organisationseinheiten können zu jeder Zeit wegen Untätigkeit bzw. Unfähigkeit oder wenn das Niveau der erreichten Ergebnisse unangemessen sein sollte, widerrufen werden. Der ausreichend begründete Vorschlag auf Widerruf wird vom direkten Vorgesetzten - im Falle der Dirigenten vom Gemeindegeschäftsführer - dem Gemeindevorstand weitergeleitet. Dem Vorschlag auf Widerruf hat eine Warnung an den Betroffenen in einem Abstand von mindestens dreißig Tagen zwischen den beiden vorauszugehen."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento all'art. 22? E' un emendamento della Giunta.

La parola alla Giunta.

ROMANO: Brevemente, signor Presidente. Siamo arrivati ai punti 7, 8 e 9, che sono stati già letti la volta scorsa, che sono già stati tutti concordati e sui quali siccome i punti più contrastati riguardavano quelli precedenti che abbiamo già approvato e discusso, qui non ci sono diversificazioni, quindi abbiamo raggiunto un accordo e volevo solo ricordare che la volta scorsa li abbiamo anche letti, quindi sarebbero solo da mettere in votazione. Grazie.

PRESIDENTE: L'assessore Romano ha voluto meglio spiegare, ho fatto presente che gli emendamenti sono già stati letti e concordati, cerco soltanto di onorare le richieste dei colleghi, che mi hanno chiesto di rileggere sia il testo italiano che quello tedesco. Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un altro emendamento al comma 8, sempre a firma della Giunta. Volete che ne dia lettura? Va bene. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al comma 8 è approvato.

Abbiamo un altro emendamento al comma 9. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al comma 8 è approvato.

Abbiamo un altro emendamento al comma 10. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'emendamento al comma 10 è approvato con nessun voto contrario, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli.

Abbiamo un altro emendamento al comma 10. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 astenuti, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un altro emendamento al comma 11. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 astenuti, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un emendamento al comma 12. Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Dieser Absatz ist im Art. 51 des Staatsgesetzes als 9. Absatz enthalten und betrifft aber das gesamte Personal nicht nur die sogenannten Dirigenten, die leitenden Stellen. Ab dem Absatz

wird das gesamte Personal mit Grundsatzbestimmungen geregelt und die nachfolgenden Absätze, siehe Absatz 9 und 10, gelten für das gesamte Personal und nicht nur für die leitenden Stellen. Also gehört er wensschon entweder in diesem Gesetz, wo vom gesamten Gemeindepersonal die Rede ist, oder in das andere Regionalgesetz, das noch einmal behandelt werden muß, weil es rückverwiesen worden ist, wo das Gemeindepersonal als solches geregelt wird. Dieser Absatz gilt also nicht nur für die leitenden Stellen.

Daher würde ich beantragen, daß man ihn jedenfalls nicht hier ausläßt.

(Questo comma é anche previsto all'art. 51 della legge nazionale e concerne l'intero personale e non solo i funzionari e i posti dirigenziali; in questo viene disciplinato lo stato dell'intero personale con norme fondamentali. E quindi i successivi commi 9 e 10 devono valere per l'intero personale e non solo per i dirigenti. Quindi semmai dovremmo inserire questo punto nella legge sull'intero personale comunale o nell'altra legge che recentemente é stata rinviata e che dovrà essere riesaminata. Questo comma quindi non dovrebbe riferirsi solo ai posti dirigenziali.

Pertanto chiederei che si tenga conto di questo aspetto nel presente disegno di legge.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento?

Ha chiesto di intervenire la Giunta. La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Preciso che il cons. Benedikter ha ragione su questo discorso, ma siccome l'art. 22 riguarda solamente la dirigenza, non possiamo mettere questa norma in questo articolo ed il resto del personale, farà semmai parte del disegno di legge, e penso che ci sia, sul personale comunale, noi qui trattiamo della dirigenza e quindi va bene che ci sia anche l'altro aspetto, ma non inerisce a questo articolo che parla di dirigenza; le norme applicabili al resto del personale fanno parte del disegno di legge sul personale comunale, che poi tornerà in quest'aula, per cui avremo tutto il tempo per parlarne e confrontarci.

(Interruzione)

ROMANO: No, questo riguarda la dirigenza, se questo aspetto, l'applicazione di queste norme previste riguardano anche il resto del personale, questa norma relativa al resto del personale fa parte di un altro disegno di legge, quindi qui parliamo di dirigenti e non possiamo parlare di altro personale, ne parleremo sotto l'altro aspetto, quando parleremo del personale dei comuni che dovrà tornare in quest'aula.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Aber Herr Regionalassessor, diese Bestimmung, so wie sie hier verfaßt ist, gilt für das gesamte Personal und da ist die Rede von Disziplinarstrafen und diesbezügliches Verfahren, die Absetzung und die Wiedenzulassung in den Dienst und diese Dinge für die Dirigenten sind bereits in den vorhergehenden Artikeln geregelt und zwar noch mehr geregelt als im Staatsgesetz. Da braucht es nicht noch einmal einen allgemeinen Artikel. Zum Beispiel die Absetzung, der Widerruf, ist ja hier in diesem Artikel in den Absätzen 6, 7, 8, 9, 10 und 11 geregelt und braucht nicht einen allgemeinen Artikel. Der allgemeine Artikel gilt eben für das Personal im allgemeinen, sonst würde ja dieser Absatz, dem was vorhergeht, widersprechen, wenn es heißt, die Verantwortung, die Disziplinarsanktionen und die Absetzung und Wiedenzulassung in den Dienst sind ja grundsätzlich bereits in den vorhergehenden Absätzen enthalten und anders geregelt als für das übrige Personal.

(Signor Assessore regionale, questa norma, così come è stata qui predisposta, vale per l'intero personale. E qui si parla di sanzioni disciplinari, di relativi procedimenti, di destituzione d'ufficio e di riammissione in servizio, sebbene ciò sia già stato regolamentato negli articoli precedenti in modo più che esaustivo rispetto alla legge nazionale. Non serve quindi un altro articolo generico a tal proposito. Per esempio: la destituzione, la revoca ecc. sono già disciplinati in questo articolo ai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e quindi non serve un altro articolo. Un articolo generico è solo giustificato per il personale in generale, altrimenti questo comma sarebbe in contrasto con ciò che è già stato specificato, in quanto la responsabilità, le sanzioni disciplinari e la destituzione e riammissione in servizio sono già contenute nei commi precedenti e disciplinati diversamente rispetto al personale in generale.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Ripeto la votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, ritengo opportuno, anche per realizzare l'obiettivo di dare chiarezza politica alla nostra presenza, prendere brevemente la parola sull'art. 22 per esprimere il voto contrario del M.S.I.-D.N.. Già nel corso della discussione degli emendamenti che sono stati presentati ho avuto l'opportunità di ascoltare le riserve che alcuni colleghi hanno ritenuto di dover formulare in merito all'organizzazione del medesimo art. 22.

Ritengo che l'art. 22 così come è stato formulato sia degno di censura, nei confronti del quale non possiamo che prendere una netta posizione di distinguo e quindi non possiamo che sottolineare una impostazione che non regge né dal punto di vista dell'ispirazione dei principi contenuti nell'art. 51 della legge n. 142, legge che costituisce nel contesto del disegno di legge n. 72 il modello ispiratore al quale il disegno di legge in discussione si riferisce e che l'art. 51 comunque possa essere il nostro giudizio sulla legge n. 142 non può, sotto questo profilo, che essere da noi condiviso, perché quanto meno fa salve alcune indicazioni che secondo noi sono irrinunciabili.

Innanzitutto nella stesura di questo art. 22 vediamo che esso in buona sostanza è un articolo che disciplina lo status dei dirigenti e quindi, sotto questo profilo, determina la condizione che i dipendenti comunali vengono disciplinati ed il regolamento dei dipendenti comunali vi venga disciplinato anche attraverso la distinzione che è formulata dall'art. 22, di conseguenza ci troviamo di fronte ad una evidente sperequazione ed ingiustizia. Quali sono le fonti del diritto che a questo riguardo possiamo elencare per determinare le regole entro le quali i dipendenti degli enti locali devono essere riconsiderati? Sono le norme di legge che discendono dai principi, oltre tutto, contenuti negli artt. 97 e 98 della Costituzione, i Decreti del Presidente della Repubblica per quanto riguarda il recepimento delle norme di carattere contrattuale che periodicamente vengono stipulate tra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e nel nostro contesto giuridico-normativo dobbiamo riferirci anche alla legge regionale che disciplina la materia del rapporto di lavoro intercorrente tra enti locali ed i propri dipendenti.

Se allora i punti di riferimento sul piano giuridico sono quelli che oggettivamente si possono riscontrare nelle fonti del diritto, è evidente che ci troviamo in questo momento a determinare e a realizzare una differenza di trattamento, di inquadramento, una differenza che non ha soltanto il

sapore della questione di carattere formale e sostanziale, ma che ovviamente discenderà da questa differenza anche una differenza per quanto riguarda la determinazione del rapporto di impiego e del rapporto di lavoro intercorrente tra ente locale e dipendente, in questo caso dipendente e dirigente. Se così è evidentemente non possiamo che giudicare negativamente questo aspetto, perché a questo proposito non possiamo demandare la competenza della risoluzione del rapporto e quindi della risoluzione del problema riferito alla disciplina del trattamento del rapporto di impiego dei dirigenti allo statuto, perché allora indicheremo fra le fonti del diritto anche la norma statutaria, ed in questo caso non possiamo accettare che sotto questo profilo e per effetto di questo articolo, i dirigenti possono essere trattati in modo diverso a seconda di come lo statuto dell'ente locale intenderà risolvere il problema che sta riferito al trattamento normativo e quindi economico del dirigente. Su questo piano evidentemente non possiamo che sottolineare le nostre critiche ed il nostro disappunto, perché riteniamo che in modo sbagliato si possa inquadrare il problema attraverso una formulazione ed una previsione statutaria che di fatto renderebbe sperequativo il trattamento del dirigente a seconda della soluzione che al problema del dirigente ciascun statuto intenderà adottare.

Questo è un primo motivo di doglianza e di critica, ma i motivi di critica sussistono anche laddove nell'ambito di questo art. 22 ed in contrasto con i principi di cui all'art. 51 della legge n. 142, quindi della legge ispiratrice di questo disegno di legge, fa riferimento al fatto che anche sul piano della possibilità di reclutare dirigenti al di fuori delle regole stabilite dagli artt. 97 e 98 della Costituzione e da altri che stabiliscono l'accesso al pubblico impiego per concorso, e quindi mettono sullo stesso piano di parità tutti i cittadini che volessero o intendessero assumere un rapporto di lavoro con gli enti locali, invece introducendo il principio della possibilità di assunzione per chiamata ed applicando a questa assunzione un contratto di lavoro che non risponda più alla logica del contratto di lavoro di pubblico impiego, ma alla logica del contratto di lavoro di diritto privato - se mi è consentita l'espressione - anche sotto questo profilo travalichiamo e debordiamo dai principi contenuti nell'art. 51 della legge 142 che vi voglio ricordare testualmente, perché quanto meno sono convinto che le mie argomentazioni non saranno sufficienti per convincere l'assessore a modificare il proprio atteggiamento su questo piano, ma sono convinto che quanto meno per memoria storica e per testimonianza valga la pena ricordare allora quanto prevede l'art. 51 con riferimento particolare al discorso che ho appena svolto, e cioè la normativa contenuta nell'ottavo comma dell'art. 51: "Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale, resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica, secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi."

Questo comma 8 dell'art. 51 ci dà la dimensione ed il contrasto che è chiaro ed evidente tra la normativa dello Stato, che in questo caso è una normativa sicuramente più garantista, ma non nei confronti dei diritti acquisiti dei dirigenti, è una normativa garantista nei confronti dei cittadini, degli utenti, di coloro che potrebbero o vorrebbero intraprendere una carriera all'interno delle pubbliche amministrazioni all'interno dell'organizzazione degli enti locali e quindi la previsione contenuta nell'art. 51, segnatamente all'ottavo comma, è una previsione corretta, rispettosa delle fonti e del diritto ed anche di una tradizione che si è andata consolidando nel corso degli anni e che ha retto fino ad oggi, ritengo anche in modo dignitoso e coerente con i principi ispiratori degli articoli della Costituzione che a questo riguardo, in maniera molto chiara ed efficace, hanno indicato come ad esempio i dirigenti come qualsiasi altro pubblico dipendente debbano essere assunti per concorso e di converso anche il principio di cui all'art. 98 della Costituzione quando si afferma in maniera categorica

e esplicita come i dipendenti pubblici debbano rappresentare la nazione e quindi non debbano rappresentare che gli interessi della Nazione e non gli interessi né di lobbies né di carattere partitocratico.

Allora se così è, e così non può che essere, caro assessore, sotto il profilo anche di un'analisi giuridica di come nel corso degli anni si è andata a determinare sul piano normativo la questione del rapporto di impiego pubblico, non vorrei qui ricordare l'ormai storica contrapposizione tra le due tesi: quella che assegna, ad esempio, le caratteristiche del rapporto di lavoro con il pubblico impiego come un rapporto a carattere esclusivamente unilateralistico, e questa è una delle ipotesi e delle tesi che trovano maggior fortuna nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, mentre l'altra in dottrina è la considerazione, l'ipotesi o le tesi che il contratto di lavoro del pubblico impiego debba avere le caratteristiche della contrattualità. Anche se non volessimo, a questo proposito l'ho citato soltanto a mo' di esempio, approfondire questo argomento e ci volessimo per avventura soltanto limitarci alle considerazioni cui prima facevo cenno, anche sotto questo profilo, seppure in modo marginale, non possiamo che ribadire le nostre perplessità sulla costruzione logico-giuridica delle norme contenute nell'art. 22, ma vi è l'altra questione, che è quella di rinviare allo statuto e quindi di pensare che lo statuto possa essere a questo proposito fonte di diritto e quindi una possibilità di dar vita ad una regolamentazione che può variare da comune a comune a seconda del modo che ciascun comune intenderà risolvere questo problema e quindi in un modo del tutto sperequativo rispetto ad un problema generale, che dovrebbe essere visto, analizzato, superato, previsto ed alla fine risolto con una indicazione generale che è valida per tutti gli enti locali.

L'altra questione che ci consente di intervenire dicendo che non siamo d'accordo sulla costruzione di questo articolo risiede nel fatto che non possiamo concepire né la possibilità dell'introduzione della figura del cosiddetto manager, cioè della possibilità di superare i vincoli di cui ai principi costituzionali cui prima ho fatto espresso riferimento, né possiamo noi pensare che sia possibile la soluzione che è stata indicata quale il superamento del contratto di lavoro del pubblico impiego introducendo nel pubblico impiego una fattispecie di soluzione del rapporto di lavoro, mutuata dal cosiddetto diritto privato. E non mi si venga a dire che in questo momento a livello di dottrina o a livello politico si sta forse pensando nella confusione che esiste sul cosiddetto concetto di privatizzazione che anche questo aspetto, nell'ambito della privatizzazione, potrebbe avere una soluzione secondo le indicazioni contenute nell'art. 22 e secondo l'ispirazione, ovviamente, che sta alla base dell'art. 22.

Concludendo, il M.S.I. voterà contro l'art. 22 così come è stato concepito, perché esso supera le previsioni normative e legislative che esistono sulla materia e che sono ribadite dall'art. 51 della legge 142, con particolare riferimento al comma ottavo, con riferimento anche al superamento della disciplina prevista e contenuta nella legge che riguarda l'ordinamento e la regolamentazione del contratto di lavoro degli enti locali, legge di competenza regionale; terza considerazione, non possiamo non considerare anche l'aspetto della contrattazione che comunque si verrebbe a determinare tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli enti locali, che sono i datori di lavoro, ed infine la quarta considerazione è che non possiamo acconsentire che ci sia un superamento dei limiti e delle previsioni dei principi contenuti negli artt. 97 e 98 della Costituzione, che secondo noi sono la linea portante, l'unica strada da percorrere entro la quale anche il legislatore regionale con riferimento specifico a questo art. 22 debba comportarsi e uniformarsi in piena consapevolezza.

Le ragioni allora del M.S.I. e le sue obiezioni a questo art. 22 possono essere riassunte in questi termini e con questo spirito e soprattutto con le argomentazioni e le motivazioni che abbiamo cercato di esplicitare nel corso di questo intervento, il M.S.I. voterà contro l'art. 22.

PRESIDENTE: Nessun altro intende prendere la parola sull'articolo?

Cons. Benedikter, voleva intervenire? No.

La Giunta intende prendere la parola?

Pongo in votazione l'articolo.

E' giunta una richiesta di votazione per appello nominale dai cons. Taverna ed altri.

Procediamo con l'appello nominale.

BENUSSI: Bertolini (*ja*), Betta (*astenuto*), Boato (*astenuto*), Bolognani (*si*), Bolognini (*si*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagrande (*astenuto*), Chiodi-Winkler (*astenuto*), Craffonara (*astenuto*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*ja*), Feichter (*ja*), Ferretti (*si*), Franceschini (*astenuto*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*ja*), Giordani (*si*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*non presente*), Jori (*si*), Kaserer (*ja*), Klotz (*astenuto*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*non presente*), Leita (*si*), Leveghi (*si*), Lorenzini (*si*), Malossini (*no*), Marzari (*si*), Mayr (*non presente*), Meraner (*astenuto*), Micheli (*si*), Montali (*no*), Morandini (*si*), Morelli (*si*), Negherbon (*si*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*si*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*astenuto*), Rella (*astenuto*), Ricci (*non presente*), Romano (*si*), Saurer (*ja*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*si*), Taverna (*no*), Tononi (*si*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*astenuto*), Valentin (*non presente*), Viola (*astenuto*), Zendron (*astenuto*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*si*), Andreotti (*astenuto*), Bacca (*si*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*si*), Benedikter (*astenuto*), Benussi (*no*), Berger (*astenuto*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'art. 22:

votanti	54
voti favorevoli	31
voti contrari	6
astenuti	17

Il Consiglio approva.

Art. 23

Segretario comunale

1. I Segretari comunali sono dipendenti dei Comuni, iscritti in apposito albo regionale articolato a livello provinciale.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui al precedente articolo 22 sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.

3. I Comuni, di classe non inferiore alla terza, possono istituire nella pianta organica il posto di Vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima. Al Vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

All'art. 23 sono stati presentati alcuni emendamenti, li leggo tutti assieme:

al comma 1:

(ROMANO): 1. I Segretari comunali sono dipendenti dei Comuni, iscritti in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale.

al comma 3:

(BENEDIKTER): 3. Lo statuto ed il regolamento possono prevedere un Vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, assenza e impedimento. Al Vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

(RELLA): 3. I Comuni possono istituire nella pianta organica il posto di Vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima. Al Vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

(ROMANO): 3. I Comuni, con popolazione non inferiore a 3.000 abitanti, possono istituire nella pianta organica il posto di Vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima. Al Vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

A questo emendamento è stato presentato un sub-emendamento, distribuito pochi minuti fa, a firma dei conss. Kaserer, Bertolini e Negherbon che recita: "Invece di "con popolazione non inferiore a 3.000 abitanti" "con più di 3.000 abitanti"."

Art. 23 Gemeindesekretär

1. Die Gemeindesekretäre sind Bedienstete der Gemeinde; sie werden in einem eigenen nach Provinzen gegliederten regionalen Verzeichnis eingetragen.

2. Der Gemeindesekretär ist der ranghöchste Beamte der Gemeinde, er nimmt an den Sitzungen des Gemeinderates und des Gemeindevorstandes teil und verfaßt deren Niederschriften, die er mit seiner Unterschrift versieht. Im Rahmen der vom Bürgermeister erteilten Richtlinien, dem er funktionsmäßig untersteht, überwacht er zusätzlich zu den Befugnissen nach dem vorstehenden Artikel 22 die Ausübung der Funktionen der leitenden Beamten und koordiniert deren Tätigkeit; er ist der Vorgesetzte des Personals, er koordiniert und, wenn keine dafür zuständigen leitenden Beamten vorgesehen sind, leitet er die Ämter und die Dienste der Körperschaft, er führt die Maßnahmen durch, ist für die Vorbereitung der Beschlüsse verantwortlich und veranlaßt deren Veröffentlichung und Übermittlung an die Kontrollorgane und sorgt für die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen. Er übt jede weitere Obliegenheit aus, die ihm durch Gesetz, Satzung und Verordnung zugewiesen wird, und erledigt die Aufgaben, die ihm vom Bürgermeister übertragen werden, und beurkundet, falls es dieser verlangt, die Verträge und Akte, in denen die Gemeinde Vertragspartner ist.

3. Die Gemeinden ab der III. Klasse können in ihrem Stellenplan die Stelle eines Vizegemeindesekretärs vorsehen, der die Funktion eines Stellvertreters des Gemeindesekretärs ausübt, ihn unterstützt oder das Sekretariat im Falle von Nichtbesetzung leitet. Dem Vizesekretär wird in der Regel die Leitung einer Organisationseinheit der Gemeinde übertragen.

(ROMANO): 1. Die Gemeindesekretäre sind Bedienstete der Gemeinde; sie werden in

einem eigenen nach Provinzen gegliederten und geführten regionalen Verzeichnis eingetragen.

(BENEDIKTER): 3. Die Satzung und die Geschäftsordnung können einen Vizegemeindesekretär vorsehen, der die Funktion eines Stellvertreters des Gemeindesekretärs ausübt, ihn unterstützt oder das Sekretariat leitet und den Sekretär vertritt, wenn das Amt vakant oder der Sekretär abwesend oder verhindert ist. Dem Vizesekretär wird in der Regel die Leitung einer Organisationseinheit der Gemeinde übertragen.

(RELLA): 3. Die Gemeinden können in ihrem Stellenplan die Stelle eines Vizegemeindesekretärs vorsehen, der die Funktion eines Stellvertreters des Gemeindesekretärs ausübt, ihn unterstützt oder das Sekretariat im Falle von Nichtbesetzung leitet. Dem Vizesekretär wird in der Regel die Leitung einer Organisationseinheit der Gemeinde übertragen.

(ROMANO): 3. Die Gemeinden mit nicht weniger als 3.000 Einwohnern können in ihrem Stellenplan die Stelle eines Vizegemeindesekretärs vorsehen, der die Funktion eines Stellvertreters des Gemeindesekretärs ausübt, ihn unterstützt oder das Sekretariat im Falle von Nichtbesetzung leitet. Dem Vizesekretär wird in der Regel die Leitung einer Organisationseinheit der Gemeinde übertragen.

Änderungsantrag zu diesem Änderungsantrag, eingebracht von den Abg. Kaserer, Bertolini und Negherbon: "Anstatt "mit nicht weniger als 3.000 Einwohnern" "mit über 3.000 Einwohnern."

PRESIDENTE: Siamo in discussione del primo emendamento a firma della Giunta. Qualcuno intende intervenire? La Giunta intende illustrarlo? La parola all'assessore Romano.

ROMANO: C'è solo rispetto al primo comma dell'articolato "e gestito a livello provinciale", penso che la parola non abbia bisogno di spiegazioni, è un'articolazione in più.

Signor Presidente, volevo dire quali sono stati gli accordi raggiunti...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Dato che lei ha la parola, assessore Romano, potrebbe anche illustrare anche gli altri emendamenti presentati dalla Giunta.

ROMANO: Sul primo comma abbiamo raggiunto l'accordo, al terzo comma abbiamo 3 emendamenti, uno rispettivamente a firma dei conss. Benedikter, Rella e Romano. Dopo la discussione abbastanza articolata che abbiamo avuto in quegli incontri che, secondo me, sono stati proficui, abbiamo ritenuto di comune accordo che l'emendamento del cons. Rella possa riassumere un po' anche tutti gli altri, per cui la Giunta ritira il suo, mi sembra che il cons. Benedikter fosse anche lui dell'idea di convergere sull'emendamento del cons. Rella. Se questo viene confermato, la Giunta, per quanto riguarda il comma 3, è d'accordo nel ritirare il proprio e nell'appoggiare l'emendamento del cons. Rella.

PRESIDENTE: Faccio presente che se viene ritirato l'emendamento della Giunta al terzo comma decade anche il sub-emendamento presentato dai conss. Kaserer ed altri.

Siamo in discussione generale sugli emendamenti.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Herr Regionalassessor, ich habe etwas anderes vermerkt. Mein Änderungsantrag widerspiegelt ja nur den vierten Absatz des Art. 52 des Staatsgesetzes Nr. 142, der wiedergegeben wird. Dieser vierte Absatz des Art. 52 des Staatsgesetzes lautet: "Das Statut und die Verordnung können einen Vizesekretär für die Abwicklung der stellvertretenden Funktionen des Sekretärs vorsehen und um ihn zu unterstützen oder um ihn zu ersetzen im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung". Ich habe nur vorgeschlagen, daß man diesen Absatz vom Staatsgesetz übernimmt, wo auf das Statut und auf die Verordnung der Gemeinde bezug genommen wird.

Ich habe hier vermerkt, daß wir uns geeinigt hätten, diesen Absatz zu übernehmen, während die anderen Dinge etwas anderes betreffen. Was den Änderungsantrag des Abg. Rella betrifft, ist nicht der Hinweis auf das Statut und auf die Verordnung vorgesehen, was meiner Ansicht nach aber wichtig ist, damit wir das Staatsgesetz in diesem Fall, wo man auf das Statut und auf die Verordnung verweist, übernehmen können, während der Vorschlag des Abg. Rella sagt nur, das wäre nur in der Verordnung und nicht im Statut. Deswegen kommt mir vor, daß wir hier schon den Wortlaut des Staatsgesetzes übernehmen sollten.

(Egregio assessore, sui miei appunti ho annotato una cosa differente. L'emendamento da me presentato ripropone il quarto comma dell'art. 52 della legge n. 142, che recita: "Lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, assenza od impedimento". Ho quindi solamente proposto di recepire questo quarto comma della legge statale in cui si fa riferimento allo statuto ed al regolamento.

Sui miei appunti ho annotato che era stato concordato di recepire questo comma, mentre gli altri aspetti toccano altre problematiche. Per ciò che concerne l'emendamento del collega Rella, esso non contiene il riferimento allo Statuto bensì solamente al Regolamento, mentre invece la legge statale rimanda a tutti e due. Per questo ritengo che dovremmo recepire integralmente il testo della legge statale).

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, se riusciamo a chiarire l'equivoco, secondo me la cosa è estremamente semplice. In riunione dei Capigruppo con la Presidenza si era convenuto di unificare le posizioni nell'emendamento come ha detto l'assessore Romano, perché si tratta di consentire a tutti i comuni, e non solo a quelli di classe terza o con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, questo è un principio generale ed è questo è il senso dell'emendamento. Inoltre non necessariamente attraverso lo statuto, semmai il regolamento, ma esso è atto consiliare, "i comuni possono istituire", era la dizione originale, si tratta di consentire, per il funzionamento snello del comune, l'istituzione della figura del Vicesegretario, ma la semplicità della procedura sta nel fatto che tutti i comuni possono farlo, e naturalmente possono istituirlo nel regolamento, questo è pacifico, perché riguarda tutto il personale e non c'è bisogno di richiamarlo ogni volta che si tratta di qualche figura amministrativa. Questa era stata la ragione per cui si era convenuto in questo senso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Innanzi tutto, signor Presidente, mi consenta, non utilizzando a questo proposito la richiesta di intervento sul Regolamento, ma mi consenta di dirle rispettosamente che, a mio modesto parere, il metodo della discussione non è conforme comunque alle regole che il nostro Regolamento detta in materia di discussione degli emendamenti.

Qui mi pare che stiamo facendo una grande confusione, primo perché si procede alla lettura complessiva di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo, in secondo luogo si salta la discussione e si procede con l'illustrazione da parte della Giunta, per esempio, di tutti i propri emendamenti, poi si salta la possibilità di poter discutere sugli emendamenti in ordine cronologico di presentazione ed in ordine al riferimento dei commi, oggetto dei quali gli emendamenti sono stati presentati, qui mi pare che si stia facendo un gran minestrone e non so chi ci possa mettere il sale, a questo punto, per renderlo più appetitoso, faccio comunque una riserva formale, perché mi pare che questo non sia un metodo corretto nella discussione. E' pur vero, signor Presidente, che siamo in presenza del tentativo di una modifica del Regolamento, ma fintanto che il Regolamento è quello che è, mi pare che si debbano osservare scrupolosamente le norme previste dal Regolamento. Non accetto che ci sia una elaborazione nuova del Regolamento o un'interpretazione che consenta comunque di instaurarsi una prassi che è contrastante con la previsione regolamentare e questo mi pare che sia un richiamo che doverosamente dovevo fare per ricondurre la discussione entro i binari previsti dal Regolamento, con i tempi previsti dal Regolamento e con le modalità previste dal Regolamento. Questo in termini pregiudiziali.

Allora se c'è una logica intendo ovviamente e coerentemente richiamarmi a questa logica, non posso che affrontare l'emendamento proposto dall'assessore, che è l'emendamento n. 1 al primo comma dell'art. 23, quando il primo comma viene riscritto per consentire di inserire la parola "gestito" dopo "articolato". Siamo contrari, lo dico in modo molto sintetico in questa occasione, riservandomi di intervenire nel contesto dell'art. 23, siamo contrari all'emendamento, perché esso è un emendamento meramente di facciata, non cambia alcunché rispetto all'aggiunta della parola cui prima facevo riferimento, siamo nettamente contrari - perché vogliamo a questo proposito e nella discussione complessiva sull'art. 23 approfondirò l'argomento - siamo contrari che il segretario comunale sia dipendente del comune, per le ragioni evidenti: il segretario comunale, essendo il notaio del comune, non può essere dipendente del comune, non può appartenere al ruolo dei dipendenti comunali, lo Stato a questo proposito risolve e disciplina il problema non solo istituendo un albo nazionale dei segretari comunali, ma inquadrando i segretari comunali inseriti in questo albo nazionale come dipendenti dello Stato ed in questo modo il segretario comunale assumerebbe di fatto e di diritto le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e quindi non si troverebbe nella condizione di essere controllore e controllato di se stesso, e soprattutto non ci sarebbe una sudditanza di carattere politico, perché è evidente che il capo dell'amministrazione, la giunta o gli organi che sono predisposti al funzionamento dell'ente locale possono nei confronti del segretario comunale, dipendente del comune, evidentemente avere un ruolo di pressione e di condizionamento che altrimenti non ci sarebbe se il segretario comunale fosse dipendente dello Stato.

Qui concludo, riservandomi di approfondire meglio, anche sul piano concettuale, la nostra posizione, che evidentemente è contrastante con quella della Giunta, anche se in questa sede vale la pena riconoscere che sul piano della norma, questa norma non è innovativa, ripete le altre norme già in vigore, che hanno considerato che il segretario comunale fosse già dipendente del comune. Si potrebbe ovviare a questa indicazione, che secondo noi è sbagliata, con la previsione di un albo regionale dei segretari comunali e con un rapporto di lavoro, allora se vogliamo mantenere l'autonomia regionale, un rapporto di lavoro del segretario comunale dall'ente Regione e non dall'ente locale, questo per evitare le contraddizioni che prima ho cercato di evidenziare. Mi riservo, nel contesto dell'art. 23, di ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, quando presiedo quest'aula ho intenzione di fare rispettare il Regolamento fino in fondo, non sono d'accordo di instaurare una prassi, lei ha ragione nel ricordarmi che l'art. 85 recita in maniera chiara, però si era iniziato e nessuno si era opposto, il Presidente Peterlini aveva proposto questo tipo di procedura, che non è stata contestata, la pregherei di finire questo articolo e se lei ritiene che poi legga emendamento per emendamento e poi lo metta in discussione, nel

rispetto dell'art. 78 sono disponibile a rispettare il Regolamento.
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich ziehe meinen Änderungsantrag zurück.

(Ritiro l'emendamento da me presentato.)

PRESIDENTE: Nessuno intende prendere la parola? Pongo in votazione l'emendamento. Siamo in votazione, colleghi, ponete attenzione!

Siamo in votazione dell'emendamento della Giunta a firma dell'assessore Romano al primo comma dell'art. 23. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Siamo in discussione dell'emendamento al comma 3 a firma del cons. Benedikter. Intende rispettare l'accordo che ha ricordato la Giunta? Ritirato.

Siamo sull'emendamento del cons. Rella e faccio presente alla Giunta che c'è un emendamento a firma Romano che viene ritirato con il sub-emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento del cons. Rella. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Rella è approvato.

L'emendamento della Giunta è ritirato.

Siamo in discussione dell'articolo così emendato. Qualcuno intende prendere la parola?

Sull'articolo la parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, non ho alcun motivo di non accettare la sua proposta, per cui successivamente, con l'art. 24 ed i seguenti, chiedo che si osservi scrupolosamente quanto prevede il Regolamento in termini di discussione articolata dei disegni di legge.

Per quanto riguarda l'art. 23 già sull'emendamento n. 1 al primo comma dell'art. 23 ho cercato di esprimere la nostra non condivisione dell'impostazione dell'articolo e questa nostra non condivisione deriva da un fatto elementare: a parte la questione del riferimento della soluzione proposta dall'art. 52 della legge n. 142 e mi limito a leggere i primi due commi, che sono indicativi di come il legislatore nazionale ha cercato di risolvere il problema della funzione e, per quanto ne deriva, anche dell'inquadramento del segretario comunale, mi pare che questa impostazione assunta dal legislatore nazionale sia degna di essere comunque recepita anche nel nostro ordinamento: "Il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare funzionario statale iscritto in un apposito albo nazionale territorialmente articolato. La legge regola l'istituzione dell'albo, requisiti professionali per l'iscrizione, la classificazione degli enti, il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale territorialmente articolato presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato e composto pariteticamente da rappresentanti degli enti locali, dal Ministero dell'Interno, dai segretari preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina ed alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1."

E' evidente a questo proposito come la indicazione dell'art. 52 per quanto riguarda la

figura del segretario comunale in ispecie è una soluzione legislativa sicuramente più dignitosa, più generale e - se mi consentite - anche più precisa sul piano della tecnica legislativa, oltre che del linguaggio giuridico, rispetto alla formulazione dell'art. 23, così come ci è destinata da questo disegno di legge n. 72.

Siamo convinti della necessità di ritenere, così come la dottrina, se mi consentite per evitare lungaggini e per essere più preciso, ho con me anche un breve commentino, che vale la pena leggere per determinare meglio le nostre argomentazioni e quindi per essere più precisi; questo non tanto per convincere l'assessore - l'ho detto prima che l'assessore è sordo alle nostre istanze -, ma per confortare il segretario regionale della D.C., il quale ovviamente in questo periodo è molto occupato a commentare sulla stampa le vicende anche di questa Assemblea legislativa, per documentare al segretario regionale della D.C. che la furiosa oratoria del sottoscritto non è tanto furiosa, ma documentata, quindi questo vale anche per l'ex-collega Grigolli, il quale se vorrà potrà - anziché ascoltare il pettegolezzo che molto probabilmente gli sarà giunto all'orecchio - documentarsi, andando a rileggersi i resoconti stenografici dei miei interventi ed ovviamente lo ringrazio, perché quello che scrive non fa fare altro che pubblicità e propaganda al partito che mi onoro di rappresentare e segnatamente, con molta modestia ed umiltà, anche al sottoscritto, però non si tratta di una volontà o di una furia oratoria, si tratta di una documentata e pertinente opposizione.

Andiamo nel contenuto della norma, il commento, ripeto, a questo proposito mi riferisco a Federico d'Ippolito, Raffaele Mastrantuono e Violante, i quali sono gli autori di questo commentario alla legge n. 142, così risolvono il problema del segretario comunale ed ovviamente di tutto quello che riguarda la figura del segretario comunale. Dicevo prima che siamo del parere che il segretario comunale, in analogia con la legge dello Stato, dovrebbe essere dipendente della Regione e dovrebbe essere previsto un albo regionale, così come è previsto, ma non dovrebbe essere, proprio per la delicatezza delle sue funzioni, dipendente del comune, dovrebbe essere dipendente della Regione in analogia al fatto che in Italia, vale a dire nelle altre Regioni, i segretari comunali sono dipendenti dello Stato e sono iscritti in un albo regionale. Per quanto riguarda questo aspetto mi preme leggere quanto di seguito: "anche tale norma contiene una riserva di legge - e sotto questo profilo mi va di ribadire la necessità che vi sia una riserva di legge per quanto riguarda la determinazione di questa figura, delle funzioni, delle responsabilità e dei compiti -, una riserva per una disposizione legislativa, cioè relativa all'istituzione di un albo nazionale, territorialmente articolato, dei segretari comunali e provinciali, funzionari statali, come era nel precedente ordinamento, ma funzionalmente dipendenti rispettivamente dal sindaco o dal Presidente della Provincia - è chiara la dipendenza funzionale dell'organo monocratico e non dall'ente -, la qual cosa comporterà non pochi inconvenienti. - dice il commentario - La legge deve disciplinare anche lo stato giuridico ed il trattamento economico di tali funzionari, nonché le loro attribuzioni e le loro responsabilità. Vale qui la pena di domandarsi se in tal modo il legislatore abbia inteso sottrarre queste due funzioni alla disciplina degli accordi previsti dalla legge-quadro n. 93 del 1983." Anche questo è un preciso e puntuale riferimento alla necessità di adeguarsi ai principi di ordine generale che sono contenuti nella norma cui ho fatto cenno. "Il terzo comma precisa quali siano le competenze dei segretari comunali e provinciali, oltre quelle già elencate nell'art. 51." Ovviamente non vi faccio la storia dell'art. 51, in quanto sono già intervenuto in precedenza ed ho illustrato in abbondanza di argomentazioni la previsione dell'art. 51 in relazione al precedente art. 22 che abbiamo approvato, "e per l'esercizio di funzioni vicarie lo statuto può prevedere l'istituzione di un Vicesegretario, comma 4" eccetera.

Allora ci siamo astenuti sull'emendamento del cons. Rella, perché riteniamo di doverne comunque apprezzare il significato propositivo, in quanto la figura del vicesegretario comunale, a nostro giudizio, merita di essere istituita e quindi il nostro dissenso è generale sull'articolazione della norma di cui all'art. 23 e per quanto riguarda però questa fattispecie la nostra astensione ha voluto significare sostanzialmente l'adesione alla previsione della figura del vicesegretario

comunale. Quello che non possiamo accettare, ecco perché a questo proposito ci siamo sentiti in dovere di intervenire contro l'art. 23, di criticarlo, anche se - l'ho detto prima e lo ribadisco in questa occasione - non dimentichiamo che anche il previgente ordinamento recitava che il segretario comunale fosse dipendente del comune, noi però non possiamo e sul piano politico e su quello della dottrina, ed anche su quello della funzionalità, accettare questa impostazione perché è fin troppo chiaro che se le funzioni del segretario comunale sono altamente significative per quanto riguarda il buon andamento della pubblica amministrazione riferita all'organizzazione dei comuni, non possiamo a questo riguardo che delimitare e delineare una sfera di autonomia nella veste del segretario comunale, il quale proprio per l'alta professionalità e per la responsabilità che gli deriva dalle funzioni che dovrà esercitare, il segretario comunale dovrebbe essere tutelato e difeso dalla previsione non già della sua dipendenza dell'ente dal punto di vista della nascita di un rapporto di lavoro tra lui medesimo e l'ente, il comune, ma dovrebbe essere tutelato il segretario comunale prevedendo, in analogia con la legge dello Stato, la possibilità della determinazione del fatto che il segretario comunale fosse dipendente della Regione e nell'ambito di questo rapporto di lavoro dipendente della Regione fosse iscritto in quell'albo regionale cui si fa cenno anche nel contesto della norma di cui all'art. 23 in discussione.

Mi pare allora che se così fosse, ed a questo punto vorrei sentire anche la voce dell'assessore, posso comprendere che egli sia stanco, ma, di fronte ad argomentate obiezioni, sarei in un certo qual modo contento se potessi sentire l'opinione dell'assessore competente in un problema che non è di lana caprina, ma fondamentale per la qualità, la professionalità e la responsabilità di questa figura, che è di fatto e di diritto all'apice della piramide organizzativa del comune ed essendo all'apice della piramide organizzativa del comune, ma al tempo stesso essendo in notaio, colui che è chiamato di fronte al politico a rendere il procedimento amministrativo conforme alla legge, quindi certificare nella sua professionalità di certificare l'assoluta corrispondenza del procedimento legislativo alle norme di legge, dobbiamo tutelare questa figura dal fatto che essendo egli medesimo dipendente del comune, questa sua autonomia in un certo qual modo, ma sicuramente crediamo in un modo specificamente diretto, questa sua alta attività potrebbe essere condizionata dal fatto che intercorrendo un rapporto di lavoro diretto tra lui medesimo ed il comune, questa sua autonomia sarebbe di conseguenza minata fin dall'origine e quindi sarebbe preferibile adottare quella procedura e quella previsione del legislatore nazionale, magari facendo direttamente nascere un rapporto di lavoro tra i segretari comunali e la Regione, e quindi in analogia a quanto disposto dalla legge dello Stato.

Per questi motivi noi del gruppo del M.S.I. siamo contrari all'art. 23.

PRESIDENTE: Altri sull'articolo? Nessuno. La Giunta? La parola all'assessore Romano.

ROMANO: In due parole, perché sono stato chiamato in causa dall'amico Taverna. Capisco benissimo tutte le sue argomentazioni e le sue preoccupazioni, sulle quali anch'io ho ragionato, però devo solo osservare una cosa: il segretario comunale è dipendente comunale in base ed in virtù di una legge statale, la legge n. 118 del 1972, nel resto del territorio nazionale è un funzionario del Ministero dell'Interno, nella nostra Regione è un dipendente comunale. Altro non posso dire. C'è una legge dello Stato e va rispettata, possiamo criticarla, possiamo modificarla, possiamo fare tutti i Voti che vogliamo, ma il segretario comunale è un dipendente del comune in base ad una legge dello Stato e quindi mi pare che i ragionamenti possiamo farli in qualsiasi direzione, però la situazione attuale è questa e dobbiamo prenderne atto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Herr Assessor, Sie sagen, daß die Übernahme durch die Region des staatlichen Gemeindeautonomiereformgesetzes zu wenig enthält. Es ist nicht eine echte Reform, keine echte

Autonomie, und was meiner Ansicht nach im Staatsgesetz, das ja für den ganzen Staat Italien gilt, dem Sinn der Gemeindeautonomie widerspricht, ist die Tatsache, daß auch nicht mit diesem Staatsgesetz die Figur des Gemeindesekretär als Staatsbeamter endlich für ganz Italien abgeschafft worden ist. Denn wenn es eine autonome Gemeinde geben soll, dann darf der erste, höchste Beamte, der am meisten Verantwortung hat, keineswegs Staatsbeamter bleiben. Das gibt es nur in Italien, sonst nirgends in Europa und das ist leider mit dem Staatsgesetz Nr. 142 geblieben und stimmt sicher mit dem Sinn der Gemeindeautonomie und damit mit dem Art. 128 der Verfassung nicht überein.

In diesem Artikel heißt es im ersten Absatz: Die Gemeindesekretäre sind Angestellte der Gemeinde und werden in einem eigenen regionalen Verzeichnis festgeschrieben, das auf Landesebene verwaltet wird. Was hat eigentlich das Land oder die Region zu verwalten? Das sind ja keine Regional- und Landesangestellte und eigentlich hat das Land oder die Region diesbezüglich nichts zu verwalten. Das ist also an sich ein Widerspruch. Im ursprünglichen Ausschußtext steht das Wort "gestito - verwaltet" nicht drinnen, denn so scheint es, als ob die Region oder das Land über diesen Gemeindebeamten etwas zu verfügen hätte, was ja nicht stimmt. Also nur bei uns in der Region ist der Gemeindesekretär Gemeindebeamter, was eben mit der Gemeindeautonomie übereinstimmt, während beim Staat leider Gottes - und das ist wieder typisch für Italien - ist das ein Widerspruch an sich. Da wird ein Gesetz für die Gemeindeautonomie gemacht, Art. 128 der Verfassung soll verwirklicht werden, aber man läßt den Hauptbeamten der Gemeinde als Staatsbeamten, was sicher ein schwerwiegender Widerspruch ist und in diesem Sinne könnte ich mit dem Abg. Taverna nicht einverstanden sein, der meint, das müsse unbedingt wieder hergestellt werden.

(Signor assessore, Lei dice che il recepimento della legge di riforma sulle autonomie locali é troppo debole: non si tratta di una vera riforma, di una vera autonomia e quello che a mio avviso rappresenta una contraddizione rispetto all'autonomia comunale é il fatto che nella legge di riforma statale il segretario comunale continui ad essere un funzionario statale. Se ci deve essere una vera autonomia comunale, il primo funzionario, colui che ha le maggiori responsabilità, non può continuare ad essere un funzionario dello Stato. Infatti ciò avviene solamente in Italia, ed in nessun altro Paese europeo. Ovviamente tale fatto contraddice lo spirito dell'autonomia comunale e l'art. 128 della Costituzione.

In quest'articolo delle legge regionale, al primo comma, si dice che i Segretari comunali sono dipendenti del Comune iscritti in apposito albo regionale gestito a livello provinciale. Ed io chiedo che cosa debbono gestire la provincia o la regione? Non si tratta di dipendenti regionali o provinciali ed in tal senso la regione o la provincia non hanno nulla da gestire. Per cui tale previsione é una contraddizione. Nel testo originario della Giunta non compariva la parola "gestito"; se si considera questa formulazione, pare che la regione o la provincia dispongano dei segretari comunali, mentre non é così. Per cui solamente nella nostra regione il segretario comunale é dipendente comunale, cosa che peraltro corrisponde ad un principio di autonomia comunale, mentre per il resto dello Stato ciò rappresenterebbe una contraddizione. La legge di riforma delle autonomie locali é stata elaborata per conferire ai comuni una maggiore autonomia, in ottemperanza all'art. 128 della Costituzione, mentre il maggior funzionario comunale continua ad essere un funzionario statale. Proprio per questo potrei non trovarmi d'accordo con il cons. Taverna, il quale ritiene che ciò debba venir ripristinato).

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 23 è approvato.

Art. 24
Notifica degli atti

1. Le notificazioni degli atti del Comune sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco.

2. Gli incaricati sopradetti, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono secondo le norme del codice di procedura civile o delle particolari disposizioni nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

Dò lettura dell'emendamento presentato al comma 1 dal cons. Benedikter:

"1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati, di altri atti, sono eseguiti da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco."

E' stato presentato un sub-emendamento all'emendamento del cons. Benedikter a firma dell'assessore Romano:

"All'emendamento presentato al comma 1 dal cons. Benedikter dopo le parole "degli interessati" sono inserite le parole "aventi diritto"."

Art. 24
Zustellung der Rechtsakte

1. Die Zustellung der Rechtsakte der Gemeinde erfolgt durch Gemeindebedienstete, die durch förmliche Verfügung des Bürgermeisters beauftragt sind.

2. Die genannten Beauftragten sind bei der Ausführung der betreffenden Obliegenheiten Amtspersonen und besorgen nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung oder nach den besonderen Vorschriften, wenn es sich um das Steuerwesen betreffende Rechtsakte handelt, die Zustellung der Rechtsakte der Körperschaft, der sie angehören, und anderer öffentlicher Körperschaften auf deren Verlangen.

(BENEDIKTER): 1. Die Zustellung der Rechtsakte der Gemeinde oder, auf Antrag der Betroffenen, anderer Rechtsakte erfolgt durch Gemeindebedienstete, die durch förmliche Verfügung des Bürgermeisters beauftragt sind.

Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Benedikter:

Im Absatz 1 des Abg. Benedikter eingebrachten Änderungsantrag werden nach den Worten "den Betroffenen" folgende Worte angefügt "Anspruchsberechtigten". Gez.: Romano und andere.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?
La parola alla Giunta.

ROMANO: Semplicemente per quanto riguarda il comma 1 abbiamo concordato l'accoglimento dell'emendamento Benedikter, solo che proponiamo la sostituzione della parola "interessati" con "aventi diritto" perché ci sembra più appropriato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte den Regionalassessor bitten, daß er irgendwie erklärt, was das bedeuten soll. Wer ist berechtigt? Was versteht er unter "berechtigt" mit diesem Änderungsantrag?

(Vorrei pregare l'assessore regionale di chiarire il significato di questo emendamento. Chi è autorizzato? Cosa si intende per autorizzato?)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: "Aventi diritto" è molto meno generico della parola "interessati"; potrei porre la stessa domanda: cosa vuol significare "dei cittadini interessati"? Come si fa a dimostrare che c'è un interesse, basta dire "sono interessato", per richiedere la notifica di un documento deve avere titolo per quella cosa, non può essere solamente interessato, una cosa è un diritto ed un'altra è un interesse; giuridicamente penso siano due cose un po' diverse. Ecco perché le parole "aventi diritto" significano avere diritto a qualche cosa, l'interesse è un qualcosa di molto più sfumato.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sul sub-emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione il sub-emendamento all'emendamento Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Colleghi, dovete porre un po' di attenzione! La Presidenza è stata molto chiara, siamo in votazione del sub-emendamento presentato dalla Giunta all'emendamento presentato dal cons. Benedikter al primo comma dell'art. 24, però non posso continuamente ripetermi! Sono disponibile a dare ogni tipo di chiarimento, però siamo in votazione di questo sub-emendamento all'emendamento Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il sub-emendamento all'emendamento Benedikter è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento all'art. 24 è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 24 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 24 così emendato è approvato.

TITOLO II CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 25 Fusione di Comuni

1. Nel caso di fusione di due o più Comuni contigui la legge regionale dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari e forme di assistenza tecnica e amministrativa.

2. I provvedimenti legislativi di cui al precedente comma vengono adottati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto speciale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità, di cui al precedente comma 1, di Circoscrizioni denominate municipi, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni comunali.

4. La legge regionale assicura inoltre al nuovo Comune, costituitosi per fusione, contributi straordinari per i primi dieci anni successivi alla fusione stessa alle condizioni e con le modalità previste dai commi 6 e 7 del successivo articolo 42.

5. Lo statuto del Comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del Consiglio comunale.

6. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni di pari popolazione.

Sono stati presentati alcuni emendamenti e se il cons. Taverna è d'accordo darei lettura e traduzione, poi li metto in discussione uno per uno come lei aveva chiesto. Sulla procedura è d'accordo? Posso leggerli uno per uno.

TAVERNA: Bisognerebbe seguire questa via.

PRESIDENTE: Benissimo. Il primo emendamento all'art. 25 è a firma del cons. Benedikter al primo comma e recita:

"1. Nel caso di fusione di due o più Comuni contigui la legge regionale che istituisce il nuovo Comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari e forme di assistenza tecnica e amministrativa."

TITEL II GEMEINDEABGRENZUNGEN

Art. 25 Zusammenschluß von Gemeinden

1. Im Falle des Zusammenschlusses von zwei oder mehr aneinandergrenzenden Gemeinden bestimmt das Regionalgesetz, daß den ursprünglichen Gemeinden oder einigen von ihnen angemessene Strukturen der Beteiligung und dezentrale Dienststellen gewährleistet, besondere Finanzbeihilfen gewährt sowie technischer und verwaltungsmäßiger Beistand geleistet wird.

2. Die gesetzgeberischen Maßnahmen nach dem vorstehenden Absatz werden unter Wahrung des Artikels 7 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatutes erlassen.

3. Das Regionalgesetz gewährleistet, daß auf den Gebieten der Gemeinschaft nach Absatz 1 Bezirke mit der Bezeichnung "Ortsgemeinden" geschaffen werden; diese haben die Aufgabe, die Basisdienste zu verwalten und weitere Gemeindefunktionen auszuüben.

4. Außerdem gewährleistet das Regionalgesetz der neuen durch Vereinigung errichteten Gemeinde außerordentliche Beiträge für die ersten 10 Jahre nach der Vereinigung unter den Bedingungen und nach den Einzelschriften, die in dem nachstehenden Artikel 42 Absätze 6 und 7 vorgesehen sind.

5. Das Statut der Gemeinde regelt die Einzelschriften betreffend die Wahl der Vertretung der Ortsgemeinde, die gleichzeitig mit der Wahl des Gemeinderates stattzufinden hat.

6. Für die Verwalter der Ortsgemeinden gelten die Vorschriften, die für die Verwalter der Gemeinden mit gleicher Einwohnerzahl vorgesehen worden sind.

(BENEDIKTER): 1. Im Falle des Zusammenschlusses von zwei oder mehr aneinandergrenzenden Gemeinden bestimmt das Regionalgesetz zur Errichtung der neuen Gemeinde, daß den ursprünglichen Gemeinden oder einigen von ihnen angemessene Strukturen der Beteiligung und dezentrale Dienststellen gewährleistet, besondere Finanzbeihilfen gewährt sowie technischer und verwaltungsmäßiger Beistand geleistet wird.

(BENEDIKTER): 2. Aufgehoben.

(BENEDIKTER): 3. Das Regionalgesetz nach Absatz 1 kann auf den Gebieten der Ursprungsgemeinden die Schaffung von Bezirken mit der Bezeichnung "Ortsgemeinden" vorsehen; diese haben die Aufgabe, die Basisdienste zu verwalten und weitere ihnen von der Gemeinde übertragenen Funktionen auszuüben.

(RELLA): 3. Das Regionalgesetz sieht vor, daß auf den Gebieten der Gemeinschaft nach Absatz 1 Bezirke mit der Bezeichnung "Ortsgemeinden" geschaffen werden; diese haben die Aufgabe, die Basisdienste zu verwalten und weitere Gemeindefunktionen auszuüben.

(RELLA): 4. Außerdem gewährleistet das Landesgesetz der neuen durch Vereinigung errichteten Gemeinde außerordentliche Beiträge für die ersten 10 Jahre nach der Vereinigung unter den Bedingungen und nach den Einzelvorschriften, die in dem nachstehenden Artikel 42 Absätze 6 und 7 vorgesehen sind.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, intende illustrare l'emendamento?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Per economia dei tempi, signor Presidente, per quanto riguarda il comma 1, concordiamo con l'emendamento Benedikter, per cui penso che non sia il caso nemmeno di illustrarlo.

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'emendamento? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 astenuti, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al primo comma a firma del cons. Benedikter è approvato.

Abbiamo un secondo emendamento al secondo comma a firma del cons. Benedikter, che propone di sopprimere il secondo comma.

La Giunta?

ROMANO: Siamo d'accordo.

PRESIDENTE: Chi è favorevole a questo emendamento è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 astenuti, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un emendamento al terzo comma, sempre a firma di Benedikter, che recita:

"3. La legge regionale di cui al primo comma può prevedere la istituzione nei territori delle comunità di origine di circoscrizioni denominate municipi, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune."

Al terzo comma c'è un altro emendamento a firma del cons. Rella:

"3. La legge regionale prevede l'istituzione nei territori delle comunità di cui precedente comma 1, di Circoscrizioni denominate municipi, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni comunali."

E' stato presentato un altro emendamento a firma della Giunta, primo firmatario Romano, che recita:

"Al comma 3 dopo le parole "delle comunità" sono inserite le parole "che lo richiedano"."

Änderungsantrag des Abg. Romano und anderen:

Bei Absatz 3 werden die Worte "der Gemeinschaft" durch die Worte "der Gemeinschaften, die es beantragen" ersetzt.

PRESIDENTE: La parola al cons. Montali.

MONTALI: Vorrei pregare l'assessore di spiegarci che cosa sono le comunità di origine riferite a due comuni che con legge regionale dovessero essere fusi. Gradiremmo veramente capire che cosa sono.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta, prego, assessore.

ROMANO: Anche qui è stato raggiunto un accordo, nel senso che abbiamo tenuto buono l'emendamento della Giunta, con la frase "che lo richiedano", per cui penso che gli altri vengano ritirati e quindi la spiegazione, a questo punto, diventa superflua, perché mi pare che nell'articolo della Giunta si parla di "legge regionale assicura l'istituzione nei territori delle comunità che lo richiedano, di cui al precedente comma...", quindi la parola "comunità di origine non c'è, almeno nella formulazione della Giunta, per cui la spiegazione eventualmente non spetterebbe a me.

PRESIDENTE: Il suo emendamento è ritirato? Devo avere la conferma. Cons. Rella, il suo emendamento è ritirato? Sì. Rimane in piedi l'emendamento della Giunta. Su questo qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un emendamento al quarto comma a firma del cons. Rella, che viene ritirato.

Cons. Kaserer, intende parlare sull'articolo, visto che l'emendamento è stato ritirato? A lei la parola.

KASERER: Ich möchte zum noch zurückgezogenen Absatz 4 sprechen - ich würde ihn mir inzwischen zu eigen machen - oder auch zum Artikel selbst.

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Dieses Gesetz Nr. 72 ist ein sehr umfassendes Gesetz und es kann einem leicht passieren, daß man das eine oder das andere übersieht.

(Vorrei intervenire sull'articolo che è stato ritirato - e lo farei proprio - oppure sull'articolo stesso.

Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Questo disegno di legge n. 72 è un disegno di

legge molto ampia e quindi può succedere che non si presti sufficiente attenzione a tutto.)

PRESIDENTE: Le chiedo scusa, interrompo soltanto per informare l'aula. Siccome c'è una certa disattenzione, non vorrei incomprensioni. Lei ha dichiarato che l'emendamento Rella lo fa suo? Allora illustra l'emendamento. Ne ha la facoltà.

KASERER: Ich wiederhole nochmals: Dieser Gesetzentwurf Nr. 72 ist ein umfassendes Gesetz. Die ganze Materie Gemeindeordnung ist sehr schwierig und gerade wegen dieses ungeheueren Umfanges an Artikeln und Absätzen kann es passieren, daß man das eine oder andere übersieht. Mir ist aufgefallen, daß hier im Absatz 4 drinnensteht: "Außerdem gewährleistet das Regionalgesetz der neuen durch Vereinigung errichteten Gemeinde außerordentliche Beiträge für die ersten 10 Jahre nach der Vereinigung unter den Bedingungen und nach den Einzelschriften, die in dem nachstehenden Artikel 42 Absätze 6 und 7 vorgesehen sind." Wenn wir das Autonomiestatut hernehmen und Artikel 5 lesen, dann geht daraus ganz klar hervor, daß die Region die Befugnis hat und zwar im Punkt 1 "Ordnung der Gemeinden". Ich lese da nicht heraus, daß die Region die Möglichkeit hat, Gemeindefinanzierungen vorzunehmen, weil das zwei grundverschiedene Dinge sind. Wir haben mit einem Gesetz ermöglicht, daß mit den regionalen Mitteln den Gemeinden Gelder zufließen, haben auch damals gesagt, daß es ein Grundsatz ist, daß die Finanzierung der Gemeinden den Ländern überlassen bleiben muß und hier haben wir vorgesehen oder würde mit diesem Absatz hier vorgesehen werden, daß die Region Beiträge an Gemeinden erläßt. Der Änderungsantrag des Kollegen Rella ist deshalb autonomiestatutkonform, weil er vorsieht: "Außerdem gewährt das Landesgesetz der neuen durch Vereinigung errichteten Gemeinde außerordentliche Beiträge..." und das ist autonomiestatutkonform, während er andere Absatz meines Erachtens das nicht ist.

Deshalb habe ich mir den Absatz 4, den der Kollege Rella zurückgezogen hat, zu eigen gemacht und möchte, daß über diesen abgestimmt wird, weil ich der Meinung bin, der Regionalrat kann nicht über einen Passus abstimmen, wo er nicht die Kompetenz hat. Denn wohl besteht die Möglichkeit der Ordnung aber nicht der Finanzierung.

Deshalb ersuche ich um Annahme des mir zu eigen gemachten Absatzes 4.

(Lo ripeto: il disegno di legge n. 72 è un disegno di legge molto vasto. L'intera materia dell'ordinamento dei Comuni è molto difficile e proprio in considerazione della grande quantità di articoli e commi può succedere che non si presti attenzione a questa o quella cosa. Ho notato una cosa: qui al quarto comma si dice: "La legge regionale assicura inoltre al nuovo comune, costituitosi per fusione, contributi straordinari per i primi dieci anni successivi alla fusione stessa alle condizioni e con le modalità previste dai commi 6 e 7 del successivo articolo 42." Ma se noi prendiamo lo Statuto di autonomia, articolo 5, vediamo che la Regione ha competenza in materia di "ordinamento dei comuni". E non mi risulta che la Regione possa attuare finanziamenti ai comuni, che è un'altra cosa. Attraverso l'approvazione di una specifica legge noi abbiamo fatto sì che risorse finanziarie della Regione venissero assegnate ai Comuni; allora dicemmo che rimaneva tuttavia prerogativa della Provincia assegnare i finanziamenti. Tuttavia qui abbiamo previsto con questo comma che la Regione assegni dei finanziamenti ai Comuni. L'emendamento del cons. Rella è conforme allo statuto di autonomia poiché prevede che sia una legge provinciale ad assicurare al comune i contributi finanziari. Questo corrisponde a quanto previsto dallo Statuto, mentre il testo della commissione dice un'altra cosa.

Pertanto ho fatto proprio l'emendamento del cons. Rella che lo ha ritirato e chiedo che si voti su questo emendamento, in quanto ritengo che il Consiglio regionale non possa votare su una cosa di cui non ha competenza. Il Consiglio regionale ha sì competenza in materia di ordinamento dei comuni, ma non in quella del finanziamento.

Pertanto chiedo che venga accolto favorevolmente il comma 4 che ho fatto proprio.)

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'emendamento al comma 4, emendamento fatto proprio dal cons. Kaserer.

La parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, vorrei far notare al collega Kaserer le ragioni per le quali ho ritirato l'emendamento. Mi sente, cons. Kaserer? Vorrei spiegare al cons. Kaserer le ragioni per le quali ho ritirato l'emendamento. Ho ritirato l'emendamento perché questa previsione della legge regionale è regolata dai commi 6 e 7 dell'art. 42, i quali commi stabiliscono che l'iniziativa della Regione avviene d'intesa con le Giunte provinciali competenti e con le associazioni dei Comuni, quindi non è un atto arbitrario ed autonomo della Regione, ove la Regione avesse la possibilità può intervenire in aggiunta, con fini di stimolo, a quanto prevederà la legge provinciale sulla finanza locale.

Tengo a dire che la legge regionale non può stabilire le condizioni o dettare obblighi alle Giunte provinciali di intervenire in questa materia. Le Province sono autonome e lo fanno con legge provinciale. Siccome il mio emendamento diceva che "le Province intervengono", era improprio, perché la legge regionale non può ordinare alle Province di intervenire, mentre siccome, ripeto, i commi 6 e 7 dell'art. 42 stabiliscono che la Regione interviene previo intesa con...

(Interruzione)

RELLA: Naturalmente. Quindi vuol dire in accordo con le Province. Per questa ragione ho ritenuto che fosse improponibile un articolo, pur condividendo lo spirito politico che del resto ha motivato l'emendamento, che la legge regionale non possa ordinare alle Province di fare qualcosa. Per questa ragione ho ritirato l'emendamento, ma sono convinto che sia questo un compito delle Province, della legge finanza locale. Bene se la Regione, se avesse le disponibilità, piuttosto che fare interventi inutili, si muovesse positivamente per favorire, ma questa è un'altra cosa che dovrà essere concordata con le Province.

PRESIDENTE: Sull'emendamento del cons. Kaserer ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Mir wäre Recht, wenn zuerst der Regionalassessor reden könnte, um den Standpunkt des Regionalausschusses zu erklären. Geht das?

(Preferirei che parlasse prima l'Assessore regionale, per conoscere la posizione della Giunta regionale. E' possibile?)

PRESIDENTE: La Giunta intende intervenire?

ROMANO: Brevemente, in quanto in parte già è stato detto dal cons. Rella. Su questa storia della competenza, quando l'art. 4 dello Statuto mi dice "La Regione ha competenza primaria sulle seguenti materie" ed al punto 3 mi parla di "circoscrizioni comunali" ritengo che se ha competenza sulle circoscrizioni comunali ha anche la competenza per finanziare eventualmente queste circoscrizioni. Il cons. Benedikter se lo ricorda, il cons. Kaserer probabilmente non era alle riunioni che abbiamo avuto, questo argomento è stato affrontato abbastanza approfonditamente, e proprio perché è stato visto in collegamento con l'art. 42, commi 6 e 7, nel senso che la Regione agisce d'intesa con le Province, era stato lasciato il punto 4 della Giunta, d'altro canto c'è tutto l'interesse affinché nel caso di fusione ci siano questi sostegni di carattere economico, noi, ponendo questo sostegno, d'intesa, quindi facendo

diventare un lavoro congiunto Regione - Comune, facciamo qualcosa in più, quindi sinceramente non mi attaccherei su questo discorso della competenza, laddove si tratta di fare, utilizzando i canali, perciò diciamo d'intesa Regione - Comune", ma non vorrei togliere al comune una grossa possibilità che è offerta dalla legge statale dall'art. 11 e dalla legge regionale, qui si tratta di andare nel concreto e dire assicuriamo nel rispetto delle competenze, dello Statuto, dell'autonomia provinciale, in tutti i rispetti possibili ed immaginabili, ma di assicurare, tramite una legge che metta d'accordo Regione e Province, un incentivo economico a coloro che vogliono realizzare la fusione, perché già sappiamo che sulle fusioni c'è grossissima discussione, può darsi che questo tipo di incentivo, articolato in questo modo, possa consentire una qualche fusione, però d'intesa con le Province mi pare che questo articolo, messo in correlazione con l'art. 42 risolva il problema, quindi vorrei invitare il collega Kaserer a fare lo stesso ragionamento di Rella e quindi ritirare il proprio emendamento, naturalmente se lo ritiene.

PRESIDENTE: Sull'emendamento la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Wie Assessor Romano schon gesagt hat, haben wir das eingehend in diesen Zusammenkünften erörtert, wo auch ich dasselbe aufgeworfen habe. Denn für die sogenannte Lokalfinanzen sind die Provinzen zuständig und nicht die Region. Allerdings hat die Südtiroler Volkspartei einem Gesetz der Region zugestimmt, wo die Gewährung von Darlehen an die Gemeinden, um sie in die Lage zu versetzen, ihren Aufgaben nachzukommen, mit Regionalgesetz geregelt worden ist. Die Südtiroler Volkspartei hat also einem Regionalgesetz zugestimmt, wo man der Region die Zuständigkeit anerkannt hat, daß sie die Gewährung von Darlehen von seiten der Kreditinstitute und mit einem Fonds, den die Region geschaffen hat. Jetzt wirft der Abg. Kaserer auf, daß die Lokalfinanzen Sache der Länder ist und daher in diesem Falle es nicht Regionalgesetz sondern Landesgesetz heißen soll. Ich habe das aufgeworfen. Die Region ist also zuständig für die Gemeindeordnung, muß also, wenn Gemeinden zusammengeschlossen werden, das betreffende Gesetz machen und in diesem Zuge dieser Maßnahme fördert die Region die Zusammenschlüsse durch einmalige Beiträge. Ich habe mich überzeugen lassen, daß das nicht die Finanzierung der Gemeindehaushalte als solche betrifft, sondern Förderung des Zusammenschlusses. Allerdings da sagen der Assessor und der Abg. Rella: Es erfolgt sowieso im Einvernehmen, siehe Art. 42, Absätze 6 und 7. Dann möchte ich den Assessor Romano ersuchen, daß er im Art. 42 tatsächlich das Einvernehmen vorsieht, denn dort steht nicht "Einvernehmen" sondern "Anhören". Man kann nicht sagen "intesa" und statt dessen steht "sentito". Dann gebt das Wort "Einvernehmen" im Art. 42 dann hinein, sodaß man wenigstens, auch wenn man der Ansicht ist, daß das strenggenommen nicht "Lokalfinanz" sondern etwas anderes, die Koordinierung mit den Ländern auf die Weise herstellt. Ob es wohl z.B. gegenüber einer gewissen Gemeinde oder gewissen Gemeinden, die sich zusammenschließen, ob es wohl zweckmäßig ist, nachdem die Länder wirklich die Übersicht über die finanzielle Lage der Gemeinden haben, daß man dann im Art. 42 echt das Einvernehmen vorsieht.

(Come ebbe a dire poc'anzi l'Assessore Romano, abbiamo già discusso nei nostri incontri preliminari anche su questo aspetto. Infatti per le finanze locali sono responsabili le Province e non la Regione. Tuttavia la Südtiroler Volkspartei ha dato il suo voto favorevole ad una legge della Regione, in cui viene disciplinata la concessione di mutui ai comuni per lavori pubblici. La Südtiroler Volkspartei ha quindi approvato una legge regionale, con la quale si attribuiva alla Regione Trentino-Alto Adige la facoltà di erogare mutui ai comuni tramite istituti di credito, attraverso un fondo appositamente creato dalla Regione. Ora il cons. Kaserer rileva che le finanze locali sono competenza della Provincia e quindi qui non si dovrebbe dire legge regionale, bensì legge provinciale. Io avevo sollevato a suo tempo il problema. La Regione ha competenza in materia di ordinamento dei comuni, e se i comuni si costituiscono in fusione, deve fare la relativa legge e assicurare contributi straordinari.

Io mi sono fatto convincere che qui non si tratta dei bilanci comunali in quanto tali, bensì di contributi straordinari per la fusione di comuni. Tuttavia l'Assessore e il cons. Rella dicono: ciò avviene comunque già d'intesa, vedi l'art. 42, comma 6 e 7. E quindi vorrei invitare l'Assessore Romano a scrivere all'art. 42 "d'intesa" e non "sentita" la Provincia. Se si inserisce la parola "d'intesa", allora si ammette che qui non si tratta di "finanza locale" in senso stretto, bensì di qualcosa che ha a che fare con il coordinamento da parte delle Province. Quindi sarebbe opportuno inserire all'art. 42 "d'intesa", in quanto così le Province avrebbero il controllo sulla situazione finanziaria anche del comune o dei comuni che si costituiscono in fusione.)

PRESIDENTE: Cons. Kaserer, intende replicare? A lei la parola.

KASERER: Herr Präsident! Das, was Assessor Romano und der Kollege Benedikter gesagt haben und was im Art. 42 drinnen steht, ist nicht dasselbe. Zuerst möchte ich dem Kollegen Benedikter sagen, daß ich grundsätzlich nichts dagegen habe, wenn die Region den beiden Ländern Mittel zur Verfügung stellt, um das eine oder das andere zu tun, so wie wir es auch mit dem Fonds für die Gemeinden gemacht haben. Soweit gehe ich schon, aber was mir nicht richtig erscheint, ist nämlich das eine, daß hier im Art. 42 vorgesehen wird, daß die Region gewährleistet, um die Schaffung von Gemeindenverbunden zu fördern, für einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren Sonderbeiträge nach vorher festgelegten Maßstäben. Also die Maßstäbe werden festgelegt. Diese werden durch Beschluß des Regionalausschusses nach Anhören der Landesausschüsse und der Gemeindenverbände festgesetzt. Nun ist das ein ganz großer Unterschied ob es "im Einvernehmen" oder "nach Anhören" heißt. Das sind einmal zwei grundverschiedene Dinge und zum anderen, auch wenn es Einvernehmen wäre, dann ist es trotzdem so, daß die Region direkt finanziert und das ist das, wo ich der Meinung bin, daß es nicht ganz richtig ist.

Aber wir haben ja noch sehr viele Artikel bei diesem Gesetzentwurf zu diskutieren und ich würde deshalb ersuchen, daß dieser Absatz bzw. die Abstimmung über diesen Absatz und über diesen Artikel aufgeschoben wird, daß die Möglichkeit der Beratung besteht und ich würde vorschlagen, daß wir die Sitzung kurz unterbrechen und der SVP-Fraktion die Möglichkeit der Beratung geben.

...Also der Fraktionssprecher sagt gerade, es ginge besser, daß wir uns um 14.45 Uhr zusammensetzen und dann die Sitzung regulär weitermachen. Aber inzwischen ersuche ich um die Aussetzung.

(Signor Presidente! Ciò che hanno detto l'Assessore Romano e il collega Benedikter e ciò che è previsto all'art. 42, non è la stessa cosa. Innanzi tutto vorrei dire al collega Benedikter che sostanzialmente non ho nulla in contrario se la Regione mette a disposizione delle Province delle risorse finanziarie, per far questa o quella cosa, così come è stato fatto anche con il fondo regionale per i comuni. Su questo sono d'accordo. Ma ciò che non mi sembra corretto è quanto previsto all'art. 42, ovvero che la Regione assicuri per 10 anni contributi straordinari per la costituzione di unioni di comuni, secondo parametri prefissati. Vengono dunque stabiliti i parametri con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali e le associazioni rappresentative dei comuni. Ma c'è una bella differenza se si dice "d'intesa" o "sentite". Sono due cose ben diverse. E se fosse "d'intesa", non cambierebbe comunque i fatti, perché la Regione finanzierebbe direttamente i comuni. E questo a mio avviso non va bene.

Ma ci sono ancora numerosi articoli di questo disegno di legge da discutere e quindi pregherei di sospendere questo comma e la votazione su questo comma e articolo. Così potremmo riunirci e discutere. Quindi io proporrei di interrompere brevemente la seduta, dando così modo alla Südtiroler Volkspartei di consultarsi.

...Il capogruppo mi dice ora che sarebbe meglio incontrarsi alle ore 14.45 e così potremmo proseguire la seduta regolarmente. Nel frattempo chiedo la sospensione di questo articolo.)

PRESIDENTE: Se ho capito bene, cons. Kaserer, lei ha richiesto di sospendere i lavori per alcuni minuti. Ho capito bene, ma essendo le ore 12.51 sospendo i lavori adesso per permettere a lei ed al suo gruppo di incontrarsi e comunico al Consiglio che i lavori riprenderanno alle ore 15.

(ore 12.51)

(ore 15.06)

PRESIDENTE: Prego prendere posto. Procediamo con l'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: I lavori riprendono. Colleghi, vi prego di prendere posto e di fare silenzio.
Prima di riprendere i lavori, pregherei l'aula di fare silenzio.
Siamo in discussione dell'emendamento a firma del cons. Kaserer, che aveva chiesto una sospensione.
La parola al cons. Kaserer.

KASERER: Ich ersuche nochmals das Präsidium um Aussetzung dieses Artikels und mit dem nächsten Artikel weiterzufahren.

(Chiedo nuovamente all'Ufficio di Presidenza di sospendere l'articolo, proseguendo nel frattempo con la trattazione del prossimo articolo.)

PRESIDENTE: Lei chiede di sospendere la trattazione di questo articolo e di passare al prossimo, perché lei ha bisogno di un po' di tempo per fare opera di convinzione.
Se nessuno si oppone passiamo al prossimo articolo.

Art. 26

Programma di riordino delle Circoscrizioni territoriali comunali

1. La Giunta regionale, predispone un programma di modifica delle Circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, sentite le Giunte provinciali territorialmente competenti ed i Consigli dei Comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di Comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi del successivo articolo 42.

2. Il programma è sottoposto all'esame del Consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.

3. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

Art. 26

Programm für die Neuordnung der Gemeindeabgrenzungen

1. Der Regionalausschuß bereitet nach Anhören des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses und der Gemeinderäte der betreffenden Gemeinden ein Programm zur Änderung der Gemeindeabgrenzungen und zur Vereinigung der kleinen Gemeinden vor; hierbei berücksichtigt er auch die Formen der Zusammenarbeit und die Gemeindenverbunde, die bereits bestehen, sowie die Verbunde, deren Bildung im Sinne des nachstehenden Artikels 42 geplant ist.

2. Das Programm wird dem Regionalrat zur Prüfung vorgelegt und alle fünf Jahre aktualisiert.

3. Außer bei Vereinigung mehrerer Gemeinden dürfen keine neuen Gemeinden errichtet werden, die weniger als 5.000 Einwohner aufweisen oder deren Errichtung dazu führt, daß die Einwohnerzahl anderer Gemeinden unter die vorgenannte Grenze sinkt.

PRESIDENTE: Al primo comma dell'art. 26 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è a firma della Giunta e recita:

"1. La Giunta regionale predispose un programma di modifica delle Circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, sentite le Giunte provinciali territorialmente competenti ed i Consigli dei Comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di Comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi del successivo articolo 42 e della presenza nel territorio comunale di gruppi linguistici diversi."

Un altro emendamento è a firma del cons. Rella:

"1. La Giunta regionale predispose un programma di modifica delle Circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, sentite le Giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei Consigli dei Comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di Comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi del successivo articolo 42."

Altro emendamento del cons. Rella, subordinato:

"1. La Giunta regionale predispose un programma di modifica delle Circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, sentite le Giunte provinciali y territorialmente competenti e le popolazioni dei Comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di Comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi del successivo articolo 42."

(ROMANO): 1. Der Regionalausschuß bereitet nach Anhören des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses und der Gemeinderäte der betreffenden Gemeinden ein Programm zur Änderung der Gemeindeabgrenzungen und zur Vereinigung der kleinen Gemeinden vor; hierbei berücksichtigt er auch die Formen der Zusammenarbeit und die Gemeindenverbunde, die bereits bestehen, sowie die Verbunde, deren Bildung im Sinne des nachstehenden Artikels 42 geplant ist, und die Anwesenheit verschiedener Sprachgruppen im Gebiete der Gemeinde.

(RELLA): 1. Der Regionalausschuß bereitet nach Anhören des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses und nach der Zustimmung der Gemeinderäte der betreffenden Gemeinden ein Programm zur Änderung der Gemeindeabgrenzungen und zur Vereinigung der kleinen Gemeinden vor; hierbei berücksichtigt er auch die Formen der Zusammenarbeit und die Gemeindenverbunde, die bereits bestehen, sowie die Verbunde, deren Bildung im Sinne des nachstehenden Artikels 42 geplant ist.

(RELLA - untergeordnet): 1. Der Regionalausschuß bereitet nach Anhören des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses und der Bevölkerung der betreffenden Gemeinden ein Programm zur Änderung der Gemeindeabgrenzungen und zur Vereinigung der kleinen Gemeinden vor; hierbei berücksichtigt er auch die Formen der Zusammenarbeit und die Gemeindenverbunde, die bereits

bestehen, sowie die Verbunde, deren Bildung im Sinne des nachstehenden Artikels 42 geplant ist.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Vorrei illustrare un po' quale è stato l'accordo sull'art. 26: accettiamo l'emendamento Rella, per cui ritiriamo l'emendamento della Giunta al comma 1, e poi, se mi è consentito, signor Presidente, vorrei completare, così non intervengo più se non è necessario; per quanto riguarda il comma 1/bis accettiamo l'emendamento del cons. Tribus.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. La Giunta ritira il proprio emendamento e rimane in piedi l'emendamento del cons. Rella. Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 astensioni, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Rella è approvato.

Abbiamo un'altro emendamento del cons. Rella, che decade.

Ci sono altri emendamenti, sempre al primo comma dell'art. 26, a firma del cons. Boato, 1/bis. Il primo viene ritirato, rimane il secondo, sul quale intende prendere la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Tribus è approvato.

Abbiamo un emendamento a firma della Giunta al comma 3:

"3. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite."

"3. Außer bei Vereinigung mehrerer Gemeinden dürfen keine neuen Gemeinden errichtet werden, die weniger als 3.000 Einwohner aufweisen oder deren Errichtung dazu führt, daß die Einwohnerzahl anderer Gemeinden unter die vorgenannte Grenze sinkt."

PRESIDENTE: La Giunta intende illustrare l'emendamento? Nessuno interviene. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

L'emendamento viene approvato all'unanimità.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 26. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 26 così emendato è approvato.

TITOLO III PATRIMONIO, FINANZA E RESPONSABILITA'

CAPO I PATRIMONIO E CONTRATTI

Art. 27

Beni comunali

1. I beni facenti parte del demanio e del patrimonio dei Comuni devono essere rilevati e gestiti con un sistema coordinato di contabilità patrimoniale. A tal fine devono essere iscritti in apposito libro inventario o relativo supporto magnetico, diviso in sezioni relative ai beni mobili ed immobili e articolato tra beni fruttiferi e infruttiferi.

2. L'inventario dà atto del momento di acquisizione del bene, descrive la sua consistenza, indica il valore venale al momento dell'acquisizione e la destinazione.

3. L'inventario è aggiornato annualmente.

4. I beni di facile consumo non vengono iscritti in inventario.

TITEL III VERMÖGEN, FINANZEN UND HAFTUNG

KAPITEL I VERMÖGEN UND VERTRÄGE

Art. 27 Gemeindegüter

1. Die zum öffentlichen Gut und zum Vermögensgut gehörenden Güter sind nach einem koordinierten System der Vermögensbuchführung zu erfassen und zu verwalten. Zu diesem Zweck sind sie in ein hierzu bestimmtes Bestandsverzeichnis aufzunehmen, das in Buchform oder auf Magnetdatenträger geführt wird; dieses Verzeichnis ist in Abteilungen für bewegliche und unbewegliche Güter eingeteilt und nach ertragsfähigen und nicht ertragsfähigen Gütern gegliedert.

2. Das Bestandsverzeichnis hält den Zeitpunkt des Erwerbes des Gutes fest, beschreibt, woraus dieses besteht, und gibt den Verkehrswert des Gutes zum Zeitpunkt seines Erwerbes sowie seine Zweckbestimmung an.

3. Das Bestandsverzeichnis wird jährlich auf den neuesten Stand gebracht.

4. Leicht verbrauchbare Güter werden nicht in das Bestandsverzeichnis aufgenommen.

PRESIDENTE: Vorrei chiarire con il cons. Benedikter e la Giunta cosa decidono di fare: c'è una proposta del cons. Benedikter, che non è emendativa, di modificare il titolo: propone di togliere "finanza" dal titolo.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Jetzt kommen die Art. 29 und 30, wo ich vorgeschlagen habe, daß sie abgeschafft werden, weil sie sich mit der sogenannten Lokalfinanz befassen, die einwandfrei in die Zuständigkeit der Provinzen fällt. Wenn jetzt die Abschaffung angenommen wird, dann muß auch im Titel die Angabe "Finanz" fallen.

(Adesso ci sono gli articoli 29 e 30, per i quali ho chiesto la soppressione poiché ricadono chiaramente nella competenza della Provincia in quanto rientranti nell'ambito della finanza locale. Se ora si accoglie la soppressione, bisogna anche togliere "finanza" dal titolo.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Anche di questo abbiamo parlato, non siamo d'accordo di sopprimere gli artt. 28 e 29 e

quindi diventa pertinente questo qui.

PRESIDENTE: Se nessuno intende intervenire sull'articolo, lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario ? Chi si astiene?

All'unanimità l'art. 27 è approvato.

Art. 28

Deliberazioni a contrattare e relative procedure

1. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) l'indicazione delle modalità di scelta del contraente entro quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Province autonome territorialmente competenti e le ragioni che ne sono alla base.

Anche a questo articolo sono stati presentati degli emendamenti, entrambi a firma del cons. Bendikter:

- "c) le modalità di scelta del contraente entro quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Province autonome territorialmente competenti e le ragioni che ne sono alla base."

L'altro emendamento, sempre al primo comma dell'articolo, che diventerebbe il comma 1/bis:

"1 bis. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Art. 28

Beschlüsse zum Abschluß von Verträgen und diesbezügliche Verfahren

1. Vor dem Abschluß von Verträgen muß ein diesbezüglicher Beschluß gefaßt werden, in dem folgendes angegeben ist:

- a) der Zweck, der mit dem Vertrag erreicht werden soll;
- b) der Gegenstand des Vertrages, dessen Form und die als wesentlich erachteten Bedingungen;
- c) das Verfahren zur Wahl des Vertragspartners im Rahmen der Bestimmungen, die für Verträge der gebietsmäßig zuständigen autonomen Provinzen gelten, sowie die zugrundeliegenden Beweggründe.

(BENEDIKTER): c) Wahl des Vertragspartners im Rahmen der Bestimmungen, die für Verträge der gebietsmäßig zuständigen autonomen Provinzen gelten, sowie die zugrundeliegenden Beweggründe.

(BENEDIKTER): 1 bis. Die örtlichen Körperschaften wenden die Verfahren nach der Regelung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an, die in die italienische Rechtsordnung übernommen worden ist oder jedenfalls in ihr gilt.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Rilevato che praticamente gli emendamenti Benedikter ripropongono il comma c) dell'art. 1 ed il comma 2 dell'art. 56 della legge n. 142, siamo d'accordo, è una specificazione che in un primo momento non c'era, ma siccome non cambia la sostanza, in quanto ripropone gli stessi articoli della legge 142 siamo d'accordo.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione gli emendamenti. Pongo in votazione il primo emendamento alla lettera c). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario?

Con 5 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Benedikter è approvato.

Se nessuno intende intervenire sul secondo emendamento Benedikter, lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, anche questo emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità l'art. 28 è approvato.

Art. 29

Accensione di mutui

1. Il Comune può contrarre mutui per spese in conto capitale, soltanto se sia dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi.

2. I contratti di appalto di lavoro o di fornitura, nei quali si stabilisca il pagamento in più di cinque annualità, con o senza interessi, sono considerati mutui e sono soggetti alle norme del presente articolo.

3. Gli istituti di credito di cui all'articolo 5, n. 3 dello Statuto di autonomia, possono concedere mutui ai Comuni ed alle loro forme associative anche in deroga ai loro statuti.

Il cons. Benedikter propone un emendamento soppressivo: "sopprimere, perché appartenenti alla materia della finanza locale".

Art. 29

Aufnahme von Darlehen

1. Die Gemeinde darf Darlehen für Ausgaben auf Kapitalkonto nur dann aufnehmen, wenn nachgewiesen ist, daß die Finanzmittel für die Tilgung der Kapitalschuld und die Zahlung der Zinsen verfügbar sind.

2. Werk- oder Lieferverträge, in denen die Bezahlung in mehr als fünf Jahresbeträgen mit oder ohne Zinsen vereinbart ist, gelten als Darlehen und unterliegen den Vorschriften dieses Artikels.

3. Die Kreditinstitute nach Artikel 5 Ziffer 3 des Autonomiestatutes können den Gemeinden und deren Zusammenschlüssen Darlehen auch in Abweichung von ihren Statuten vergeben.

(BENEDIKTER): aufgehoben, weil sie in die Zuständigkeit der Lokalfinanzen fallen.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Ci siamo chiariti in riunione, signor Presidente, noi le riteniamo norme di carattere ordinamentale, che non incidono sulle competenze provinciali, sono norme ordinamentali con riferimento alle finanze locali, quindi insistiamo per il mantenimento, questo per quanto riguarda l'art. 29, che per l'art. 30.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedikter. Ne ha la facoltà.

BENEDIKTER: Wir haben diese Auseinandersetzung gehabt. Dies gilt für den Art. 29 für den Art. 30. Ich bin nämlich nicht imstande mitzukommen, wenn man sagt: ihr Provinzen habt schon die Zuständigkeit für Lokalfinanzen, aber nicht die Ordnung der Lokalfinanzen, sondern nur - ich weiß nicht was - die Lokalfinanzen als solche. Nachdem die Lokalfinanz nicht nur darin besteht, daß man den Gemeinden nicht nur Geld gibt, sondern auch regelt, wie die Gemeinden ihre Finanzen verwalten sollen und für die Finanzierung ihrer Tätigkeit, ihrer Aufgaben sorgen, die Lokalfinanz umfaßt auch die Ordnung als solche, so wie wenn ich die Zuständigkeit für Handwerk habe, habe ich auch die Ordnung des Handwerkes. Da braucht es nicht noch eine übergeordnete Zuständigkeit für die Ordnung des Handwerkes, nur um ein Beispiel zu machen. Die Region ist für die Gemeindeordnung zuständig, kann alles regeln, was damit zu tun hat, aber wenn dann Teile dieser Gemeindeordnung herausgenommen sind und der Provinz anvertraut sind, dann darf die Gemeindeordnung sich nicht mit diesem Teil befassen. Dasselbe hat bei der Ortspolizei gegolten, wo meiner Ansicht nach es nicht hätte ein Regionalgesetz geben dürfen, das die Ortspolizei ordnet und dann kommt das Landesgesetz, das mit der Zuständigkeit für die Ortspolizei, so wie alle Regionen mit Normalstatut und das dann auch wieder die Ortspolizei ordnet.

Ich komme da nicht mit und bestehe darauf, daß der Regionalrat darüber abstimmen soll.

(Abbiamo avuto questo chiarimento. Questo vale per l'art. 29 e 30. Non riesco infatti a capire perché si dica: voi Province avete la competenza in materia di finanza locale, ma non in materia di ordinamento della finanza locale. E poiché la finanza locale non consiste solo nell'assegnare risorse ai comuni, ma anche nel disciplinare come devono essere amministrati questi fondi e nel permettere ai comuni di far fronte ai loro compiti, allora essa deve comprendere anche l'ordinamento come tale. Se io ho competenza in materia di artigianato, ho anche competenza in materia di ordinamento dell'artigianato. E non serve una competenza ulteriore per l'ordinamento dell'artigianato. La Regione ha competenza in materia di ordinamento di comuni, e può disciplinare tutto ciò che è legato a questa attribuzione. Ma se una parte di queste attribuzioni sono assegnate alla Provincia, allora la Regione non può occuparsi di questo settore. Lo stesso vale per la polizia locale, dove non sarebbe stata necessaria un'apposita legge regionale per disciplinare la materia, in quanto poi è stata anche approvata una legge provinciale che disciplina come in tutte le altre regioni a statuto normale questa materia.

Non comprendo dunque il motivo di questo procedere e quindi insisto perché il Consiglio regionale voti su questo punto.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti favorevoli, 11 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento viene respinto.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 29. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 29 è approvato.

Art. 30 Piano finanziario

1. In conformità ed in esecuzione dei programmi di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettera b), le Giunte comunali e gli organi esecutivi delle forme associative fra Comuni, contestualmente all'approvazione di una spesa una tantum o di investimento che comportino l'assunzione di mutui, devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di copertura sia delle maggiori spese gestionali conseguenti la realizzazione dell'investimento, sia delle rate di ammortamento del mutuo, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento.

Anche qui è stato presentato un emendamento soppressivo a firma del cons. Benedikter: "sopprimere, perché appartenenti alla materia della finanza locale."

Art. 30 Finanzierungsplan

1. In Übereinstimmung und in Durchführung der Programme gemäß dem vorstehenden Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b) müssen die Gemeindeausschüsse und die Vollzugsorgane der beteiligten Gemeinden gleichzeitig mit der Genehmigung einer einmaligen Ausgabe oder Investitionsaufwendung, welche die Aufnahme von Darlehen bedingen, durch einen diesbezüglichen Rechtsakt den Finanzplan genehmigen. Mit diesem ist nachzuweisen, daß es tatsächlich möglich ist, sowohl die Folgekosten nach Durchführung des Vorhabens als auch die Raten zur Tilgung des Darlehens zu decken und gleichzeitig anzugeben, mit welchen tatsächlichen Finanzmitteln diese Ausgaben bestritten werden sollen. Der Beschluß zur Genehmigung des vorgenannten Planes bildet die notwendige Voraussetzung für die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse zur Genehmigung der Investition und zur Aufnahme des Darlehens. Die vorerwähnten Finanzpläne werden in den Vorschauericht und in die programmatischen Erklärungen aufgenommen, denen sie bis zum zweiten Haushaltsjahr nach der Ausführung der Investition als unerläßliche Anlage beizufügen sind.

(BENEDIKTER): aufgehoben, weil sie in die Zuständigkeit der Lokalfinanzen fallen.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Alle Texte von Staatsgesetzen, die sich mit Lokalfinanz befassen, regeln diese Sachen: den Finanzierungsplan, Aufnahme von Darlehen. Also alle Texte, die in den Staatsgesetzen den Titel "Lokalfinanz" tragen.

Ich bestehe also darauf, weil ich nicht mitkomme, daß das in die Gemeindeordnung

fällt.

(Tutte le leggi statali, che hanno a che fare con la finanza locale, disciplinano i seguenti aspetti: il piano di finanziamento, l'accensione di mutui. Tutte le leggi statali che hanno il titolo "finanza locale".

Io insisto su questa mia posizione, perché non capisco i motivi per i quali ciò debba ricadere nell'ordinamento dei comuni.)

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti favorevoli, 7 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 30 è approvato.

Cons. Kaserer, è pronto? Allora andiamo avanti.

CAPO II BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 31 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e deve essere approvato entro il termine del 31 ottobre per l'anno successivo.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Provincia autonoma di appartenenza.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

8. Con il regolamento di esecuzione della presente legge verranno approvati i modelli del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Sono stati presentati alcuni emendamenti, che leggerò e metterò in votazione uno alla volta, come suggerito dal collega Taverna.

Prego dare lettura del testo in tedesco.

KAPITEL II HAUSHALTSPLAN UND RECHNUNGSABSCHLUß

Art. 31
Haushaltsplan und Finanzplanung

1. Der Haushaltsvoranschlag fußt auf den Grundsätzen der Einheit, der Vollständigkeit und des wirtschaftlichen und finanziellen Ausgleichs; er ist bis 31. Oktober für das darauffolgende Jahr zu genehmigen.

2. Dem Haushaltsplan beigelegt sind ein Vorschaubericht und die programmatischen Erklärungen sowie ein Mehrjahreshaushaltsplan, der den gleichen Zeitraum, wie derjenige der autonomen Provinz, welcher die Gemeinde angehört, deckt.

3. Der Haushaltsplan und seine Anlagen müssen in jedem Falle so abgefaßt sein, daß dessen Zielsetzungen, Dienste und Maßnahmen erkennbar sind.

4. Ohne die Bestätigung ihrer finanziellen Deckung seitens des Leiters des Rechnungsamtes dürfen keine Ausgabenverpflichtungen betätigt werden.

5. Die Verwaltungsergebnisse werden mit Hilfe der Wirtschaftsrechnung ermittelt und in der Rechnungslegung dargestellt; diese umfaßt die Haushalts- und die Vermögensrechnung.

6. Dem Rechnungsabschluß ist ein erläuternder Bericht des Ausschusses beigelegt; dieser enthält Bewertungen der Wirksamkeit der ausgeführten Tätigkeit, der die erreichten Ergebnisse im Verhältnis zu den Programmen und den aufgewandten Kosten zugrunde liegen.

7. Der Rechnungsabschluß wird vom Rat innerhalb 30. Juni des folgenden Jahres beschlossen.

8. Mit der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz werden die Mustervorlagen des Haushaltsvoranschlags und des Rechnungsabschlusses genehmigt.

PRESIDENTE: All'art. 31 al primo comma abbiamo un emendamento a firma dell'assessore Romano che recita:

"1. Il bilancio di previsione osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e deve essere approvato entro il termine del 30 novembre per l'anno successivo."

Successivamente è stato presentato dalla Giunta un emendamento all'emendamento: "Al comma 1 la data "30 novembre" è sostituita dalla data "20 novembre".

(ROMANO): 1. Der Haushaltsvoranschlag fußt auf den Grundsätzen der Einheit, der Vollständigkeit und des wirtschaftlichen und finanziellen Ausgleichs; er ist bis 30. November für das darauffolgende Jahr zu genehmigen.

Untergeordneter Antrag: In dem vom Abg. Romano vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 1 wird die Frist "30. November" durch "20. November" ersetzt.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano per l'illustrazione dell'emendamento.

ROMANO: Questo discorso del termine è stato concordato in queste riunioni che abbiamo tenuto, vorrei solamente prendere la parola, se mi è consentito, signor Presidente, per chiarire la posizione sull'articolo complessivo. A parte l'emendamento della Giunta abbiamo tre emendamenti: Rella al comma 3, Benedikter al comma 4 e Rella al comma 6, che sono stati concordati e vengono quindi accolti dalla Giunta.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento all'emendamento? La parola al cons. Montali.

MONTALI: Vorrei solo chiedere alla Giunta - vorrei che l'assessore mi ascoltasse - un chiarimento, perché è bene che i colleghi capiscano i concetti profondissimi contenuti in taluni dei vostri articoli, per cui vorrei mi fosse spiegato qual è il concetto dell'universalità che dovrebbe distinguere e contraddistinguere e dare ai bilanci dei comuni e siccome è da 40 i bilanci dei comuni sono stati fatti senza che vi fosse stato imposto il principio dell'universalità, gradirei anche capire qual è la sostanza di questa enorme modifica.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Siamo stati molto più modesti e non tanto pensosi, ci siamo rifatti all'art. 55 della legge 142, il cui comma 2 recita: "I Comuni e le Province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.", quindi non è che ci siamo sforzati tanto, abbiamo ritenuto che questa norma di carattere nazionale, che ci sembrava rispecchiasse determinati principi, potesse essere tranquillamente recepita, non abbiamo fatto grossi discorsi filosofici, in questo senso abbiamo recepito la 142.

(Interruzione)

MONTALI: ...Se vi va bene tutto quello che pensate che vi vada bene e cancellate quello che non vi va bene, però spiegate il bilancio universale ai sindaci dei comuni...

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento all'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?

Con 5 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento all'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?

Con 5 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un emendamento al comma 3 a firma del cons. Rella, che recita:

"3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali."

(RELLA): 3. Der Haushaltsplan und seine Anlagen müssen in jedem Falle so abgefaßt sein, daß dessen Zielsetzungen, Dienste und Maßnahmen sowie die Bewertung der Effizienz und Funktionsfähigkeit auch in bezug auf eventuelle zwischengemeindliche Zusammenarbeit erkennbar sind.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Rella è approvato.

Abbiamo un emendamento al comma 4 a firma Benedikter che recita:

"4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

(BENEDIKTER): 4. Ohne die Bestätigung ihrer finanziellen Deckung seitens des Leiters des Rechnungsamtes dürfen keine Ausgabenverpflichtungen betätigt werden. Ohne diese Bestätigung sind sie nichtig.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Benedikter è approvato.

Al comma 6 abbiamo un emendamento del cons. Rella che recita:

"6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché alle collaborazioni intercomunali."

(RELLA): 6. Dem Rechnungsabschluß ist ein erläuternder Bericht des Ausschusses beigelegt; dieser enthält Bewertungen der Wirksamkeit der ausgeführten Tätigkeit, der die erreichten Ergebnisse im Verhältnis zu den Programmen und den aufgewandten Kosten sowie der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit zugrunde liegen.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Rella al comma 6 è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 31 così emendato è approvato.

Art. 32

Presentazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria

1. Il progetto di bilancio di previsione deve essere presentato dalla Giunta comunale al Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Nelle more del controllo dei bilanci di previsione da parte della Giunta provinciale, i Comuni non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

3. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato.

4. E' consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, qualora l'esecutività del bilancio di previsione avvenga oltre il termine del 31 dicembre.

Art. 32

Vorlegung des Haushaltsvoranschlages und vorläufige Haushaltsgebarung

1. Der Entwurf des Haushaltsvoranschlages ist vom Gemeindevausschuß dem Gemeinderat innerhalb 30. September jeden Jahres vorzulegen.

2. Bei Verzug der Kontrolle der Haushaltsvoranschläge durch die Landesregierung können die Gemeinden für die einzelnen Kapitel nur Beträge bis zur Höhe derjenigen bereitstellen, die im letzten genehmigten Haushaltsplan endgültig vorgesehen waren, sofern es sich nicht um gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben handelt.

3. Die entsprechenden Zahlungen auf Kompetenzrechnung dürfen monatlich ein Zwölftel der jeweiligen bereitstellbaren Beträge nicht überschreiten; ausgenommen sind Ausgaben, die nicht in Teilbeträgen getätigt werden können.

4. Die automatische Fortführung der vorläufigen Gebarung ist zulässig, falls der Haushaltsvoranschlag nach der Frist vom 31. Dezember vollstreckbar wird.

PRESIDENTE: All'articolo 32 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è al primo comma a firma dell'assessore Romano e recita:

"1. Il progetto di bilancio di previsione deve essere presentato dalla Giunta comunale al Consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno."

Un'altro emendamento, sempre a firma della Giunta, all'emendamento Romano: "La data "31 ottobre" è sostituita dalla data "20 ottobre".

E' stato presentato anche un emendamento a firma del cons. Rella, il comma 4 bis, che recita:

"4 bis. L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale per la durata massima di quattro mesi."

All'emendamento è stato presentato un altro emendamento a firma Romano ed altri che recita:

"Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Consiglio comunale autorizza la gestione provvisoria del bilancio nel caso in cui il bilancio di previsione non divenga esecutivo entro 31 dicembre e per una durata non superiore ai due mesi."."

(ROMANO): 1. Der Entwurf des Haushaltsvoranschlages ist vom Gemeindevausschuß dem Gemeinderat innerhalb 31. Oktober jeden Jahres vorzulegen.

Untergeordneter Änderungsantrag:

In dem vom Abg. Romano vorgelegten Änderungsantrag wird die Frist "31. Oktober" durch die Worte "20. Oktober" ersetzt.

(RELLA): 4 bis. Die vorläufige Haushaltsgebarung wird mit Beschluß des Gemeinderates für die Höchstdauer von vier Monaten genehmigt.

(ROMANO): Absatz 4 wird durch folgenden ersetzt:

"4. Der Gemeinderat ermächtigt zur vorläufigen Gebarung des Haushalts, falls der Haushaltsvoranschlag nicht innerhalb 31. Dezember vollstreckbar wird. Die vorläufige Haushaltsgebarung wird für die Höchstdauer von zwei Monaten genehmigt."

PRESIDENTE: Siamo in discussione del primo emendamento all'emendamento presentato dalla Giunta al primo comma dell'art. 32. La Giunta intende illustrarlo? Nessuno intende intervenire?

Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento dell'assessore Romano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento all'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al primo comma dell'art. 32 è approvato.

Abbiamo un articolo sostitutivo della Giunta, che è sostitutivo. Qualcuno intende illustrarlo?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Intervengo solo per dire che questo articolo è stato la conseguenza di una discussione che abbiamo avuto anche con il proponente cons. Rella, che proponeva l'art. 4/bis, l'accordo è stato raggiunto perché cambia poco, solamente il discorso dei 4 mesi che diventano 2, ora il cons. Rella non è presente, ma il suo emendamento dovrebbe essere ritirato, se passa quello concordato della Giunta.

PRESIDENTE: E' chiaro che se passa questo decade l'emendamento Rella.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta a firma di Romano? Nessuno.

Pongo in votazione questo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Decade l'emendamento Rella.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 32 così emendato? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 32 è approvato.

Art. 33

Equilibrio nella gestione del bilancio

1. I Comuni sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai Consigli comunali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al conto consuntivo dell'esercizio relativo.

3. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il conto consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i Consigli comunali adottano, entro il successivo 15 ottobre, specifici provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da

alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte della competente Giunta provinciale.

E' stato presentato al comma 3 un emendamento da parte della Giunta che recita:

"3. Qualora per eventi straordinari ed imprevisi il conto consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i Consigli comunali adottano, entro il successivo 15 luglio, specifici provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi."

Art. 33

Ausgleich der Haushaltsgebarung

1. Die Gemeinden müssen mit den Haushaltsänderungen und während der Gebarung den Finanzausgleich wahren; ebenfalls ist im Haushaltsplan das Gleichgewicht hinsichtlich der Deckung der laufenden Ausgaben und der Finanzierung der Investitionen nach den gesetzlichen Finanzbestimmungen zu wahren.

2. Lassen die Gebarungsdaten einen Verwaltungsfehlbetrag infolge der unausgeglichenen Kompetenzgebarung oder der Rückständegebarung voraussehen, so obliegt es den Gemeinderäten, spätestens bis zum 15. Oktober jedes Jahres einen eigenen Beschluß zu fassen, der die erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung des Ausgleiches vorsieht. Der Beschluß wird dem Rechnungsabschluß des betreffenden Geschäftsjahres beigelegt.

3. Schließt der Rechnungsabschluß infolge außerordentlicher und unvorhergesehener Ereignisse mit einem Verwaltungsfehlbetrag ab oder enthält er Angaben über außerordentliche Verbindlichkeiten, so beschließen die Gemeinderäte bis zum folgenden 15. Oktober besondere Maßnahmen zum Gebarungsausgleich; dazu können sie auch die laufende Gebarung oder höchstens die beiden unmittelbar folgenden Gebarungen belasten. Dazu können alle Einnahmen verwendet werden, soweit sie nicht aus der Aufnahme von Darlehen stammen oder durch Gesetz zweckgebunden sind. Es können auch Erträge aus der Veräußerung nicht ertragsfähiger Vermögensgüter verwendet werden.

4. Der beschlossene Rechnungsabschluß wird mit den etwaigen Maßnahmen nach Absatz 3 dem Haushaltsvoranschlag für die übernächste Gebarung als notwendige Unterlage für die Kontrolle durch die zuständige Landesregierung beigelegt.

(ROMANO): 3. Schließt der Rechnungsabschluß infolge außerordentlicher und unvorhergesehener Ereignisse mit einem Verwaltungsfehlbetrag ab oder enthält er Angaben über außerordentliche Verbindlichkeiten, so beschließen die Gemeinderäte bis zum folgenden 15. Juli besondere Maßnahmen zum Gebarungsausgleich; dazu können sie auch die laufende Gebarung oder höchstens die beiden unmittelbar folgenden Gebarungen belasten. Dazu können alle Einnahmen verwendet werden, soweit sie nicht aus der Aufnahme von Darlehen stammen oder durch Gesetz zweckgebunden sind. Es können auch Erträge aus der Veräußerung nicht ertragsfähiger Vermögensgüter verwendet werden.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Kaserer.

KASERER: Nur eine Frage zum Art. 33, Absatz 2, der mir nicht klar ist. "Lassen die Gebarungsdaten einen Verwaltungsfehlbetrag infolge der unausgeglichene Kompetenzgebarung oder der Rückständegebarung voraussehen, so obliegt es den Gemeinderäten, spätestens bis zum 15. Oktober jedes Jahres einen eigenen Beschluß zu fassen, der die erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung des Ausgleiches vorsieht..." Das fällt in die Kompetenz des Gemeinderates, wobei ich nicht überzeugt bin, daß der Gemeinderat das rechtzeitig weiß, daß er imstande ist, diesen Beschluß zu fassen. Es sei denn, er wird vom Ausschuß darüber informiert, aber die Initiative kann aber sie muß nicht vom Gemeinderat ausgehen, wenn der Gemeinderat überhaupt nicht davon in Kenntnis ist.

(Solo una domanda relativa all'art. 33, comma 2 che non mi è chiaro. "Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai Consigli comunali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio." Questo ricade nelle competenze del consiglio comunale, anche se non sono convinto che il consiglio comunale riesca a venirne a conoscenza per tempo, adottando così l'apposita deliberazione. A meno che, non venga informato dalla Giunta. Ma tale iniziativa può, ma non deve partire dal consiglio comunale, se non ne è a conoscenza.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento?

La parola alla Giunta.

ROMANO: Penso che il Consiglio ne sia a conoscenza, perché ha le relazioni dei revisori dei conti, quindi non vedo quale problema possa sorgere. Insistiamo per il mantenimento così com'è.

PRESIDENTE: Sull'emendamento la parola al cons. Montali.

MONTALI: Con riferimento non solo all'emendamento, ma anche al testo dell'articolo, che non emendato riporta questo riferimento, e cioè non alla facoltà, ma al dovere "spetta ai Consigli comunali fare" e lo ripete due volte, fare "atti di carattere legislativo" per riparare a determinate situazioni. Vorrei sapere dall'assessore Romano con quale procedura, per quale iniziativa e di chi i Consigli comunali possono fare queste cose.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento?

(Interruzione)

MONTALI: Mi deve rispondere!

PRESIDENTE: Ha concluso? Chiedo solamente se qualcun altro intende intervenire sull'emendamento a firma della Giunta. Nessuno.

La parola alla Giunta.

ROMANO: Vorrei chiarire un attimo, mi ero consultato. Situazioni di squilibrio devono essere segnalate ed evidenziate dalle relazioni dei revisori dei conti, sulla base di queste relazioni spetta poi al comune adottare i provvedimenti necessari, cioè non riusciamo a capire che cosa c'è di strano o di anomalo in questa cosa, ci sembra chiaro anche in italiano. Viene adottata "apposita deliberazione con

la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.", quindi il tutto parte dalle osservazioni dei revisori dei conti circa situazioni di squilibrio, dopo di che...

(Interruzione)

MONTALI: I Consigli comunali devono prendere provvedimento, su iniziativa di chi?

PRESIDENTE: Lasci concludere l'assessore Romano, poi le darò ancora la parola.

(Interruzione)

MONTALI: Ha già concluso, ma dice che anche l'italiano dice così! Ha fatto il consigliere comunale, assessore Romano? Mai.

(Interruzione)

ROMANO: Mi hanno catapultato direttamente in Regione. Lo so perché li ho seguiti...

(Interruzione)

MONTALI: Allora su iniziativa di chi? Della Giunta?

PRESIDENTE: Lei ha finito, assessore Romano?

Cerchiamo di procedere con un po' di ordine, evitando i dialoghi.
La parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Indubbiamente il testo potrà sembrare irrituale nella misura in cui si parla che è il consiglio comunale, ma è chiaro che il primo impulso verrà dalla Giunta. Qui si tratta solo di affermare a chi compete formalmente assumere la decisione, non dice a chi spetta l'input. Di fronte al rilievo del revisore dei conti l'input potrebbe venire da qualsiasi consigliere, non è detto che debba venire solo dalla Giunta, qui si dice solo che spetta al consiglio comunale, che è l'unico organo deputato a ristabilire l'equilibrio del bilancio, quindi non si dice a chi spetta l'input ed è evidente che di norma sarà la giunta che si farà carico di questo, ma potrebbe venire da qualsiasi consigliere comunale, il quale, preso atto del rilievo del revisore dei conti, dovrà provvedere a rispettare il principio elementare dell'equilibrio del bilancio, quindi...

(interruzione)

MONTALI: Mi spieghi in italiano ed anche legislativamente, giuridicamente cosa significa per lei la parola "adottare".

ANDREOLLI: Non ce n'è bisogno, perché basta che consulti qualsiasi "Zingarelli", non c'è bisogno, la parola è già piena di significato, non occorre spiegare...

(interruzione)

ANDREOLLI: Va bene, pazienza per lei!

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola sull'emendamento della Giunta? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 33 è approvato.

Art. 34

Divieto di effettuare spese

1. A tutti i Comuni che presentino nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 33 della presente legge è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

Art. 34

Ausgabenbeschränkung

1. Allen Gemeinden, deren letzter beschlossener Rechnungsabschluß einen Verwaltungsfehlbetrag aufweist oder Angaben über außeretmäßige Verbindlichkeiten enthält, für die die im Artikel 33 dieses Gesetzes vorgesehenen Maßnahmen nicht getroffen wurden, ist es untersagt, für gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehene Dienstleistungen Verpflichtungen und Ausgaben zu tätigen. Ausgenommen sind Ausgaben für Verpflichtungen, welche bereits in den vorausgegangenen Gebärungen eingegangen worden sind.

2. Beschlüsse, die entgegen der Vorschrift im Absatz 1 gefaßt werden, sind nichtig.

PRESIDENTE: All'articolo non è stato presentato alcun emendamento. Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 34 è approvato.

Art. 35

Revisori dei conti

1. I Consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, un Collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

- a) tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri, fra cui viene scelto il presidente su designazione del Consiglio comunale;
- b) tra i Segretari comunali e ragionieri comunali in quiescenza o tra i dirigenti e funzionari statali regionali o provinciali in quiescenza di provata competenza nel settore contabile o finanziario.

3. Non più di un membro del Collegio dei revisori dei conti può essere scelto tra gli esperti indicati al precedente comma 2, lettera b).

4. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Il Collegio opera legalmente con la presenza di almeno due componenti, di cui uno sia il presidente.

6. Il Collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

9. Nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti di cui al comma 2, lettera a).

10. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

11. Nei Comuni della provincia di Bolzano la composizione del Collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

12. I revisori dei conti non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i Comuni fino a 3.000 abitanti, di tre per i Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, di due per i Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti e di uno da 30.001 abitanti in poi.

13. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di revisore dei conti di forme collaborative di Azienda speciale o società per azioni in cui il Comune è parte.

14. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con delibera della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le Associazioni rappresentative dei Comuni su scala provinciale.

15. La deliberazione di cui al comma 14 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

PRESIDENTE: All'art. 35 sono stati presentati alcuni emendamenti, che leggerò uno alla volta.

Art. 35 Rechnungsprüfer

1. Die Gemeinderäte wählen ein dreiköpfiges Kollegium von Rechnungsprüfern; die Stimmabgabe ist auf zwei Rechnungsprüfer beschränkt.

2. Die Mitglieder des Kollegiums der Rechnungsprüfer sind wie folgt zu wählen:

- a) unter den im amtlichen Verzeichnis der Rechnungsprüfer oder in der Liste der den Beruf als Wirtschaftsberater ausübenden Handelsdoktoren oder im Berufsverzeichnis der Ragionieri Eingetragenen, von denen einer von seiten des Gemeinderates zum Vorsitzenden bestimmt wird;

b) unter den Gemeindesekretären und den Gemeinderechnungsführern im Ruhestand oder unter den leitenden Beamten und Beamten des Staates, der Region oder der Provinzen im Ruhestand, die auf dem Gebiet des Rechnungswesens oder der Finanzen erwiesene Fachkenntnis besitzen.

3. Nur ein Mitglied des Kollegiums der Rechnungsprüfer kann unter den im vorstehenden Absatz 2 Buchstabe b) angeführten Sachverständigen gewählt werden.

4. Die Rechnungsprüfer üben ihr Amt drei Jahre aus, können außer bei Nichterfüllung ihrer Pflichten nicht abberufen werden und können nur einmal wiedergewählt werden.

5. Die Rechnungsprüfer haben das Recht auf Zugriff zu den Akten und Dokumenten der Körperschaft. Das Kollegium handelt rechtmäßig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind, von denen eines der Vorsitzende ist.

6. Das Kollegium der Rechnungsprüfer arbeitet mit dem Gemeinderat gemäß der Satzung und der Verordnung in seiner Kontroll- und Weisungsbefugnis zusammen, überwacht die buchhalterische und finanzielle Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung der Körperschaft und bestätigt die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Ergebnissen der Gebarung; dies geschieht mit einem eigenen Bericht, welcher der Beschlusvorlage des Rates über den Rechnungsabschluß beigelegt wird.

7. In demselben Bericht macht das Kollegium Beanstandungen und Vorschläge, mit denen höhere Effizienz, Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und der Gemeindedienste erreicht werden sollen.

8. Die Rechnungsprüfer haften für die Richtigkeit ihrer Bestätigungen und erfüllen ihre Pflichten mit der Sorgfalt der Beauftragten. Stoßen sie auf schwere Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung der Körperschaft, so erstatten sie unverzüglich dem Rat Bericht.

9. In Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern wird die wirtschaftlich-finanzielle Prüfung einem einzigen Rechnungsprüfer übertragen; dieser wird vom Gemeinderat mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder unter den Sachverständigen nach Absatz 2 Buchstabe a) gewählt.

10. Die Satzung kann Formen interner Wirtschaftskontrolle der Gebarung vorsehen.

11. In den Gemeinden der Provinz Bozen muß die Zusammensetzung des Kollegiums der Rechnungsprüfer im Verhältnis zur Stärke der drei Sprachgruppen stehen, wie sie aus den Ergebnissen der letzten amtlichen Volkszählung hervorgeht.

12. Die Rechnungsprüfer dürfen die Höchstanzahl von fünf Aufträgen für die Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern, von drei Aufträgen für die Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern, von zwei Aufträgen für die Gemeinden von 10.001 bis zu 30.000 Einwohnern und von einem Auftrag für die Gemeinden ab 30.001 Einwohner nicht überschreiten.

13. Das Amt eines Rechnungsprüfers ist unvereinbar mit jenem eines Rechnungsprüfers in Sonderbetrieben oder Aktiengesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist.

14. Die Vergütung für die Rechnungsprüfer wird mit den Beschlüssen über deren Ernennung festgelegt. Sie darf die Tarife nicht übersteigen, die grundsätzlich für jede Kategorie oder Klasse von Körperschaften mit Beschluß des Regionalausschusses nach Anhören der Berufskammern und der Gemeindenverbände auf Landesebene festgesetzt wurden.

15. Der Beschluß gemäß Absatz 14 legt die Vergütung für die Rechnungsprüfer unter der Berücksichtigung der den Rechnungsprüfern erteilten Aufgaben und der Einwohnerzahl der Körperschaft fest. Zu diesem Zweck wird die Aufgabenstellung im Rahmen jeder Einwohnerklasse nach Kategorien gegliedert.

PRESIDENTE: All'art. 35 sono stati presentati alcuni emendamenti, di cui i primi due, identici, sono a firma dei cons. Benedikter e Tribus, che recitano:

"1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a 1 componente, un collegio di revisori, composto da 3 membri. Sono eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti si effettua un ballottaggio."

"1. Die Gemeinderäte wählen ein dreiköpfiges Kollegium von Rechnungsprüfern; die Stimmabgabe ist auf einen Rechnungsprüfer beschränkt. Gewählt werden jene, die am meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl vorgenommen."

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, intende illustrare l'emendamento? No.

La Giunta intende prendere la parola su questi emendamenti? Sarebbe bene che lei informasse il Consiglio di accordi intervenuti nella Conferenza dei Capigruppo.

La parola alla Giunta.

ROMANO: Su questo emendamento non c'è stato accordo, per cui la Giunta insiste sul proprio comma.

(Interruzione)

ROMANO: No, su questo non c'era accordo, almeno non ho segnato. Che accordo c'era? Mi scusi, signor Presidente.

(Interruzione)

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: A questo punto, signor Presidente, non avendo partecipato ad alcun mercato degli emendamenti, vorremmo sapere quale orientamento la Giunta intende assumere rispetto a questi numerosi emendamenti. Conformemente all'atteggiamento della Giunta interverrò nel merito, avendo di fronte una situazione chiara, in questo momento è estremamente confusa, per cui attendo segnali da parte della Giunta.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, rimane prenotato un suo intervento.

Lei aveva la parola prima, assessore. A lei la parola.

ROMANO: Devo fare presente anche al collega Taverna che questi articoli sono stati oggetto di una lunghissima... Avrebbe fatto meglio a partecipare pure lei o qualcuno del suo gruppo, perché su 65 articoli e centinaia di emendamenti abbiamo avuto un lavoro molto corposo, ora ci troviamo con il comma 1 dell'art. 35 con qualche opinione divergente fra quelli che hanno partecipato alla discussione. Signor Presidente, si potrebbe sospendere questo punto per qualche minuto, passando agli altri, in modo che ci possiamo confrontare?

PRESIDENTE: Posso sospendere la trattazione dell'art. 35 con in suoi emendamenti, passare all'art. 36 per dopo ritornare all'art. 35.

ROMANO: Se è possibile, visto che è già stato fatto per un altro articolo.

PRESIDENTE: E' tutto possibile purché ci sia l'assenso del Consiglio. Cons. Montali, non è che non intenda dare la parola sull'articolo. Intendo ancora una volta formalizzare meglio: la Giunta ha chiesto di poter andare avanti, trattiamo l'art. 36 e poi torniamo sul 35 e poi dobbiamo ritornare sull'art. 27.

Art. 36

Revisore dei conti dei Consorzi e Unioni di Comuni

1. L'assemblea del Consorzio e il Consiglio dell'Unione applicano, per quanto riguarda la nomina dei revisori dei conti, le disposizioni dell'articolo 35 della presente legge, avuto riferimento per quanto riguarda i limiti demografici dettati dal comma 9 dell'articolo 35, alla popolazione complessiva del Consorzio o dell'Unione.

All'art. 36, "Revisore dei conti dei Consorzi e Unioni di Comuni" un emendamento a firma del cons. Benedikter ed uno a firma del cons. Tribus, che sono identici e recitano:

"1. L'assemblea del Consorzio e il Consiglio dell'Unione applicano, per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti, le disposizioni dell'articolo 35 della presente legge, avuto riferimento per quanto riguarda i limiti demografici dettati dal comma 9 dell'articolo 35, alla popolazione complessiva del Consorzio o dell'Unione."

Art. 36

Rechnungsprüfer der Konsortien und Gemeindenverbunde

1. Die Versammlung des Konsortiums und der Rat des Gemeindenverbundes verfahren bei der Ernennung der Rechnungsprüfer nach den Vorschriften des Artikels 35; die im Artikel 35 Absatz 9 angegebene Grenze der Einwohnerzahl gilt dabei für die Gesamteinwohnerschaft des Konsortiums oder Verbundes.

(BENEDIKTER + TRIBUS GLEICHLAUTEND): 1. Die Versammlung des Konsortiums und der Rat des Gemeindenverbundes verfahren bei der Ernennung, bei der Festlegung der Voraussetzungen und Unvereinbarkeiten der Rechnungsprüfer nach den Vorschriften des Artikels 35; die im Artikel 35 Absatz 9 angegebene Grenze der Einwohnerzahl gilt dabei für die Gesamteinwohnerschaft des Konsortiums oder Verbundes.

PRESIDENTE: La parola al cons. Montali sull'emendamento Benedikter e Tribus.

MONTALI: Emendamento Benedikter, che ha attinenza con la disposizione all'art. 36, il quale fa riferimento alle disposizioni dell'art. 35, per cui, se lei mi consente, se prima non si approva l'art. 35, non si può discutere ed approvare l'art. 36, che dà per acquisite le disposizioni del 35.

PRESIDENTE: La ringrazio della collaborazione, cons. Montali. Era mia intenzione non passare alla votazione, ma era per recuperare un po' di tempo. La sua osservazione è pertinente.

La parola al cons. Taverna sul Regolamento.

TAVERNA: Signor Presidente, al di là del richiamo puntuale e specifico sull'ordine dei lavori che il collega Montali ha voluto fare qualche istante fa, mi permetto di richiamare l'Assemblea ed in modo particolare la Presidenza sulla necessità del rispetto del Regolamento, che implica un metodo di lavoro. Ci troviamo nella condizione di dover assistere ad una sceneggiata, o una commedia o tragi-commedia, non so come definirla, di fronte alla quale abbiamo in arretrato ancora l'approfondimento annunciato dal collega Kaserer, e, guarda a caso, perché il collega Kaserer milita nel S.V.P. gli si può dare tutto il tempo possibile, ora non ricordo quale articolo fosse, ma esso non è ancora stato approvato, perché siamo ancora in attesa dell'approfondimento e del ripensamento del collega Kaserer. In questo momento abbiamo saltato a piè pari l'art. 35, malgrado gli sforzi - prendo atto degli sforzi dell'assessore, della

commissione all'uopo costituita, dei presentatori degli emendamenti e chi ne ha più ne metta, ma a questo punto, signor Presidente, la sollecito ad un'attenta e scrupolosa necessità della salvaguardia del metodo. Non si possono discutere le leggi saltando come i gamberi due punti avanti ed uno indietro; qui si tratta della necessità di raccordare un testo legislativo con una logica, che ha come presupposto la necessità di osservare scrupolosamente gli articoli, di esaminarli, di discuterli ed approvarli. Non è possibile ad un certo punto abbandonare il tutto perché lor signori non si sono messi d'accordo. Protesto contro questo metodo! E poi si viene a dire che il sottoscritto fa perdere tempo, ma a questo punto mi va la pressione a 3000 quando sento ed assisto a queste cose! Il sottoscritto non ha mai fatto perdere tempo, è sempre entrato nel merito degli argomenti, sostenendo le sue ragioni, ma non contribuendo a questo stato confusionale, di fronte al quale l'Assemblea è messa di fronte. Protesto vivacemente contro questo metodo, che è arruffone, confuso, contraddittorio e soprattutto illogico, anti-giuridico ed illegittimo, signor Presidente, mi consenta di dirlo e quindi di richiamare la necessità ad uno scrupoloso ed attento esame della legge secondo gli articoli cronologicamente determinati e numerati.

PRESIDENTE: Collega Taverna, non ho mai detto all'aula che lei fa perdere tempo al Consiglio, non sono sicuramente dichiarazioni della Presidenza del Consiglio. Lei ha una parte di ragione, però c'è una prassi che qui dentro e cioè si è sempre accettata la sospensione di un articolo e questa prassi vale anche per lei, cons. Taverna, se lei un giorno chiedesse alla Presidenza di sospendere la trattazione di un articolo di una sua proposta, vedrà che la Presidenza, come ha accolto tale richiesta formulata dal cons. Kaserer, accoglierà sicuramente anche la sua richiesta.

Prego la Giunta ed i colleghi di capire le difficoltà del Presidente nel portare avanti i lavori, vorrei che non si facessero queste continue richieste di sospensione della trattazione di un articolo per passare ad un altro, anche perché giustamente il cons. Montali faceva presente che l'art. 36 non poteva essere votato prima di aver votato l'art. 35, sono osservazioni pertinenti ed è chiaro che il Presidente cerca di capire come andare avanti con i lavori senza sospenderli continuamente. Cercherò in ogni modo di fare mie queste raccomandazioni che vengono dal cons. Taverna e chiedo ai colleghi ed alla Giunta di non chiedere ulteriormente al Presidente sospensioni sulla trattazione del disegno di legge.

Sull'ordine dei lavori la parola all'assessore Romano.

ROMANO: Siamo pronti per la trattazione dell'art. 35, signor Presidente.

PRESIDENTE: Prego anche il cons. Kaserer di poter trattare l'articolo lasciato in sospeso.

Torniamo all'art. 35: al primo comma sono stati presentati due emendamenti simili a firma dei cons. Benedikter e Tribus. Il cons. Benedikter intende illustrare il proprio emendamento? No. La Giunta intende intervenire per chiarire e spiegare al Consiglio di questi accordi intervenuti nella Conferenza dei Capigruppo? La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Ci siamo consultati con la Presidenza e con chi era presente su questo, ci eravamo riservati - non c'era l'accordo - e su questo tipo di emendamento la Giunta non è d'accordo, per cui sostiene la dicitura originaria. Quindi siamo contro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rella.

RELLA: Per sottolineare la stranezza di questa posizione, perché a me risulta che era stato concordato in Commissione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, il problema che intendo affrontare e l'emendamento Benedikter e Tribus mi dà l'opportunità di poterlo fare, è la necessità, al di là di qualsiasi altra considerazione che eventualmente mi riserverò di fare quando andremo ad affrontare nel suo complesso l'art. 35, la necessità di prevedere nell'ambito della nomina dei revisori dei conti un rappresentante per la minoranza, perché di questo si tratta; quando i colleghi nell'emendamento oggetto della discussione sollecitano che i consigli comunali eleggono con voto limitato ad un componente un collegio di revisori composto da tre membri, sono eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, a parità di voti si effettua un ballottaggio. Evidentemente il voto limitato ha come oggetto la possibilità che nell'ambito dell'elezione dei tre membri che costituiscono il collegio dei revisori dei conti si possa arrivare alla votazione di un membro espressione della maggioranza.

A questo proposito mi consentirete di documentare quanto vado dicendo circa la necessità del fatto che sul piano della dottrina, oltre che su quello politico, sia necessario non tanto garantire o determinare un certo modo di votazione, quanto soprattutto quello di garantire espressamente nel testo di legge la necessità che tra i tre componenti il collegio dei revisori dei conti almeno uno sia espressione della minoranza consiliare. In questo modo si supererebbero gli ostacoli che si sono ovviamente frapposti ad una lettura della norma, che consentirebbe, una volta superati questi ostacoli, la possibilità di assegnare alla minoranza consiliare la nomina di un revisore dei conti.

Questo è importantissimo, anche perché andiamo ad approvare una legge che sposta in modo non indifferente e non marginale le competenze del consiglio comunale alla giunta ed al sindaco, quindi vi è un rafforzamento obiettivo dell'organo esecutivo a tutto scapito dell'organo di controllo. Se l'organo di controllo è costituito dal consiglio comunale, il quale unitamente al controllo ha la possibilità di disporre degli indirizzi, di votare degli indirizzi ai quali gli organi esecutivi sono deputati ad assecondare gli indirizzi votati dal consiglio comunale, è evidente che il consiglio comunale deve essere investito anche del diritto - non parlo della possibilità, ma del diritto - che al consiglio medesimo sia riservata la possibilità di eleggere tra i tre rappresentanti il collegio dei revisori dei conti, anche un rappresentante della minoranza, questo perché di fatto voglia o non si voglia, ed attendo anche in questa occasione il conforto di un intervento dell'assessore competente, il quale mi deve dimostrare perché attraverso questo metodo si voglia tarpare completamente la possibilità alla minoranza di essere rappresentata nel collegio dei revisori dei conti, qui non si tratta di un problema di secondaria importanza, ma di un problema fondamentale, importantissimo, altrimenti l'organo deliberativo, che è il consiglio comunale, rimane ancora una volta privato della possibilità reale di poter effettuare questo controllo ed è necessario che a questo proposito si debba indicare per legge al necessità sul piano formale della nomina da parte del consiglio comunale di uno tra i tre che rappresenti la minoranza consiliare.

In questo modo si verrebbe a fare piazza pulita e dei metodi di votazione limitati a due, perché si dovrebbe essere limitati a due e non ad uno per poter garantire a tutti gli effetti la possibilità dell'elezione di un membro della minoranza tra il collegio dei revisori dei conti, ma si dica a chiare lettere e formalmente e nella sostanza la possibilità, anzi il buon diritto - dicevo prima - da parte del consiglio comunale di poter fare rappresentare nell'organo del collegio dei revisori dei conti anche un rappresentante della minoranza. Questa non è una battaglia di secondaria importanza, non è un obiettivo marginale, ma diventa un obiettivo sostanziale, prioritario proprio nell'ambito della riforma a cui noi in questo momento assistiamo, che è una riforma fatta per determinare uno spostamento di competenze dal consiglio agli organi esecutivi e proprio per queste ragioni al consiglio bisognerà attribuire quella possibilità di controllo, oltre che di indirizzo, altrimenti ci troveremmo nella condizione di fare della vuota demagogia, ma si invertirebbero a questo punto i termini della questione, dando espressamente, formalmente e sostanzialmente il diritto al consiglio comunale di esprimere

nell'ambito dei tre revisori dei conti uno che rappresenti la minoranza consiliare.

Soltanto ed esclusivamente in questo modo tale diritto verrebbe garantito, altrimenti dovremmo assistere impotenti, purtroppo, all'elezione di un organo chiamato a revisionare i conti, oltre tutto qui ci troviamo in materia, caro assessore, molto importante e delicata, perché le spese, oltre che essere assunte e liquidate, oltre che dagli organi politici, sono anche assunte e liquidate in un certo limite anche dagli organi amministrativi, se non riusciamo a comprendere questo faremmo ancora una volta un golpe nei confronti della libera espressione e del libero controllo della minoranza all'interno dei consigli comunali.

Ecco perché insisto, approfittando dell'emendamento Benedikter ed altri, e riservandomi ulteriormente di intervenire sull'art. 35 nel suo complesso, sulla necessità di dichiarare in legge la possibilità che nell'organo chiamato alla revisione dei conti sia anche rappresentata l'espressione della minoranza consiliare.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento?

La parola alla Giunta.

ROMANO: Questo ragionamento del collega Taverna non è nuovo, però ritengo sia condivisibile nel momento in cui a revisionare il bilancio siano dei consiglieri comunali, che sono espressione e rappresentanza di una maggioranza e di una minoranza; ma quello che andiamo ad eleggere è un organismo tecnico, fatto di professionisti. Secondo noi è il consiglio che elegge questo organismo di professionisti e non devono essere espressione di una maggioranza e di una minoranza, perché il loro compito è molto delicato ed importante, ma è quello di un controllo professionale sul bilancio, quindi assolutamente non ci sembra che debbano essere salvaguardate le minoranze nella nomina di un organismo così altamente qualificato qual è il collegio dei revisori dei conti, il che significherebbe che il collegio dei revisori dei conti sia espressione di una maggioranza, di una minoranza o di una parte del consiglio; d'altro canto qualcuno dice "Ma quando vi ha fatto comodo recepire la 142, e quando non vi fa comodo non la recepite", non è assolutamente vero, abbiamo cercato di adattare, di verificare e di migliorare, se possibile - con il tempo vedremo se ci siamo riusciti o meno - determinate norme contenute nella 142; nella legge n. 142, quando si parla di revisione economica finanziaria si dice: "I Consigli comunali eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri", non è una nomina politica per cui vanno salvaguardate le minoranze, qui si tratta di un organismo altamente professionale e qualificato, per cui diventa fuorviante espressione di una maggioranza o di una minoranza di opposizione o di governo. Qui si tratta di un lavoro professionale da fare sui bilanci, lavoro per il quale si risponde, perché si mette la firma sotto le relazioni che si vanno a determinare, per cui è fuorviante il discorso di garantire le minoranze, proprio in virtù di un lavoro che è di natura prettamente tecnica.

PRESIDENTE: Sull'emendamento la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Assessor Romano hat mit den Worten aufgehört, diese Kontrolle sei eine rein technische Kontrolle, "una natura prettamente tecnica." Es werden nicht Gemeinderäte als Revisoren gewählt - das stimmt selbstverständlich - aber der Gemeinderat wählt die Revisoren. Höchstwahrscheinlich, wählt man Leute, denen man Vertrauen schenkt und die das Vertrauen der Mehrheit besitzen. Wir wissen, es gibt immer einen Ermessensspielraum und wenn ich eine gewisse Partei unterstützen will, dann finde ich irgendwie Beweggründe, um etwas zu rechtfertigen, was vielleicht rein sachlich nicht in Ordnung wäre. Diese Kontrollfunktion dieser Revisoren ist sicher eines der wenigen Werkzeuge, die die Minderheit hat, um überhaupt die Ausübung der Macht irgendwie zu kontrollieren. Auf diese Art und Weise - wenn zwei auf drei gewählt werden können - dann wird diese

Möglichkeit, daß einer, der das Vertrauen der Minderheit hat oder nach ihrer Ansicht die Gewähr bietet, wirklich streng sachlich vorzugehen, ohne Rücksicht auf Verluste, allmählich geringer. Wenn man in unserem Gesetz - ich weiß, im Staatsgesetz steht drinnen, zwei werden gewählt - dieser Minderheit, die sowieso geringfügig ist, wenigstens einräume, daß sie mit einem Revisor in diesem Gremium vertreten sein wird - dann hätten wir etwas Gutes getan. Insofern, wenn man der Ansicht ist, es soll korrekt verwaltet werden, könnte man eigentlich gar nichts dagegen haben. Es sind sowieso herzlich wenig Kontrollmöglichkeiten von seiten der Opposition. Zwei Drittel wählen den Ausschuß und dann... Gut wir haben jetzt drinnen, daß im Statut auch mehr Befugnisse dem Gemeinderat überantwortet werden können als sie in der Aufzählung im Art. 32 des Staatsgesetzes enthalten sind. Aber auch diese Aufzählung - wir kommen noch dazu - weist eine Bestimmung auf, die das ganze wieder in Frage stellt. Da ist ein Pferdefuß im Gesetz drinnen, der noch ausgeräumt werden müßte, ansonsten bleiben nur die streng aufgezählten Befugnisse, wonach der Gemeinderat beschließen darf und alles andere ist Sache des Gemeindeausschusses und der Gemeinderat ist entmachtet. Hier hätten wir die Möglichkeit, vorzusehen, daß einer von drei Revisoren das Vertrauen auch der Opposition hätte. Dieser könnte dafür sorgen, daß sachlich kontrolliert werde. Diese Bestimmung wäre auch im Sinne der europäischen Charta über die Gemeindeautonomien, die besagt, daß die kommunale Selbstverwaltung von Räten oder Versammlungen ausgeübt wird, deren Mitglieder aus freien, geheimen, gleichen, unmittelbaren und allgemeinen Wahlen hervorgegangen sind und die über Exekutivorgane verfügen, die ihnen gegenüber verantwortlich sind, also auch der Minderheit im Gemeinderat, sodaß die Minderheit doch das Recht hätte, wenigstens einen von drei sogenannten Revisoren, das einzige Kontrollorgan, irgendwie zu bestimmen. Wenn ihr das ablehnt, dann habt ihr damit eine Grundeinstellung, daß man der Minderheit doch noch eine Kontrollfunktion einräumt, mißachtet. Das wäre nicht mehr gerecht.

(Assessore Romano, Lei ha terminato il Suo intervento con le seguenti parole: "il controllo è di natura prettamente tecnica". Secondo tale legge, non vengono eletti a revisori dei conti dei consiglieri comunali, ma è pur vero però che il consiglio comunale elegge i revisori dei conti. Probabilmente verranno elette quelle persone di cui si ha fiducia e che godono della fiducia della maggioranza. Sappiamo che esiste sempre una certa discrezionalità e se si vuole aiutare un determinato partito, si trovano anche le motivazioni per giustificare determinate azioni, cosa che dal punto di vista oggettivo forse non è corretta. Questa funzione di controllo dei revisori rappresenta sicuramente uno dei pochi strumenti che la minoranza ha a disposizione per controllare come viene esercitato il potere. Se prevediamo che possano venir eletti due revisori su tre, la possibilità che un revisore offra la garanzia, ad opinione della minoranza, di operare oggettivamente, senza temere perdite, scompare gradatamente. Se si concedesse alla minoranza la possibilità di essere rappresentata da almeno un revisore, si saremmo comportati correttamente. Se si ritiene che si debba operare correttamente, non vi dovrebbero essere pareri contrari a tale rappresentanza. L'opposizione ha comunque veramente poche possibilità di esercitare dei controlli. Due terzi eleggono la Giunta e poi... Bene, la legge regionale prevede che lo Statuto comunale attribuisca al Consiglio comunale più competenze rispetto a quelle elencate nell'art. 32 della legge statale. Ma questo elenco, e ritornerò più tardi su questo punto, contiene una norma che rimette in discussione tutta la materia. Questo è uno degli elementi negativi della legge che deve venir superato, altrimenti permarrà solamente la potestà di deliberare in quelle materie rigorosamente rientranti nella competenza del Consiglio comunale mentre tutto il resto spetterà alla Giunta comunale con conseguente delegittimazione del Consiglio stesso. Con questa legge abbiamo invece la possibilità di prevedere che almeno uno dei revisori rappresenti le minoranze, che goda della loro fiducia, e eserciti le proprie funzioni in modo oggettivo. Questa norma rispecchierebbe così il dettato della Carta europea dell'autonomia locale, la quale prevede che il diritto di amministrare una parte degli affari pubblici è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da

membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale ed in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti, quindi anche nei confronti della minoranza in seno al consiglio comunale. In virtù di tale orientamento anche le minoranze avrebbero il diritto di eleggere almeno uno dei revisori, quindi di determinare l'unico organo di controllo. Se rifiuterete tale tesi, allora avrete disatteso l'impostazione di questa legge che concede la possibilità di controllo anche alla minoranza. E ciò non sarebbe corretto).

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna, le ricordo che ha parlato per 8 minuti.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. intendo confutare le affermazioni che sono state formulate poc'anzi dall'assessore Romano in replica al mio intervento e lo dimostro in breve sintesi, richiamandomi ad un commento che non può essere assunto come commento che è ad uso e consumo delle tesi che intendo sostenere, perché quanto detto prima trova un riscontro puntuale quanto meno da parte di una lettura scientifica e di dottrina della norma in esame e posso leggervi 4 righe per dimostrare all'assessore quanto sia fuorviante il suo ragionamento a sostegno delle motivazioni della Giunta regionale in merito a questo art. 35. Lo leggo senza commentare, perché mi pare che nell'intervento svolto in precedenza ci sono ampi punti di riferimento, che non intendo ribadire, perché a mio giudizio molto chiara è stata l'esposizione che ho voluto dare in merito all'obiettività delle argomentazioni addotte a sostegno del ragionamento che ho fatto: "L'elezione di tre componenti con voto limitato a due, sarebbe diretta a garantire la presenza della minoranza. La disposizione tuttavia non trova attuazione sul piano pratico, in quanto il consiglio comunale e provinciale - ma qui ci limitiamo al consiglio comunale - deve necessariamente procedere a tre votazioni separate se vuole mantenere l'indicazione della legge, la quale prescrive che i tre revisori appartengono a tre categorie diverse, revisori dei conti, dottori commercialisti e ragionieri, a meno che le forze politiche presenti in consiglio non raggiungano una preventiva intesa nel qual caso perciò non avrebbe alcun senso lo stabilire che deve procedersi con il sistema del voto limitato, se non come dato puramente formale; in tal caso sarebbe stato sufficiente stabilire che uno dei tre componenti doveva comunque competere alla minoranza". Vado avanti nel ragionamento: "La non rieleggibilità dopo la permanenza in carica per un triennio, così come la non revocabilità dei revisori, salvo i casi di inadempienza, sono accorgimenti diretti a garantire la piena effettiva indipendenza, funzioni e poteri dei revisori sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento, tuttavia la legge configura il collegio dei revisori non soltanto come organo preposto all'esame del conto consuntivo...". Signor Presidente, le chiedo un attimo di silenzio in aula, perché non posso sgolarmi ogni volta!

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Taverna, lei cerchi di parlare piano, che forse qualcuno smette di chiacchierare se vuole ascoltarla. Ancora una volta prego i colleghi di fare silenzio e di stare la proprio posto, se hanno qualcosa da dirsi escano dall'aula. Non si può andare avanti così! Continuo a dire che è una mancanza di rispetto nei confronti dell'oratore! Prego, consigliere.

TAVERNA: Comunque mi sembra del tutto fuorviante la sua tesi, signor Presidente, che se parlo piano tutti mi ascoltano, perché se fosse veramente così a questo punto il silenzio sarebbe d'oro, ma anche nei confronti di coloro che disturbano.

"...Funzioni e poteri dei revisori sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento, tuttavia la legge configura il collegio dei revisori non soltanto come organo preposto all'esame del conto consuntivo e quindi alla redazione della relativa relazione, ma anche come organo permanente di controllo sulla gestione, con poteri di fornire suggerimenti e proposte al fine di migliorare il

rendimento gestionale. Non appare fuori luogo il richiamo alla diligenza sancita dal Codice civile per il mandatario come obbligo comportamentale dei revisori, con l'onere di riferire immediatamente le irregolarità riscontrate al consiglio. I più ampi poteri conferiti al collegio dei revisori sono da mettere in relazione alle maggiori competenze, specialmente gestionali, attribuite alle giunte ed al riparto di queste competenze fra politici e burocrati, di qui peraltro l'indispensabile necessità che nel collegio sia presente la minoranza." In questi termini, signor assessore, si esprime uno che non è chiamato direttamente a sostenere le ragioni del M.S.I., ma si esprime uno studioso, che ritengo essere pienamente abilitato a fare questo ragionamento in relazione ai compiti del collegio dei revisori dei conti che sono stati illustrati in modo chiaro e limpido dal commentatore, ragioni che ritengo essere obiettive e quindi significative di comprensione e di accoglimento.

Credo che a questo punto giovi al controllo democratico degli atti degli esecutivi questa procedura, anziché quella prevista dalla Giunta con il testo che ci è stato presentato.

Quindi confido nell'accoglimento da parte della Giunta del ragionamento che mi sono permesso di sottoporre alla sua attenzione, nel qual caso, una volta che questo ragionamento fosse condiviso, sarà mia premura presentare un emendamento che ovvi a questa carenza denunciata e lamentata non soltanto da me in modo molto umile, ma sicuramente in modo più ambizioso e convincente dal commento che ho appena letto. Quindi attendo segnali da parte della Giunta a questo proposito.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner. Ne ha la facoltà.

MERANER: Herr Assessor, ich habe ungefähr für 10 Jahre in meiner Heimatgemeinde Eppan durchgeführt und glaube, daß ich somit auf einige Erfahrung auf diesem Gebiet zurückgreifen kann. Deshalb möchte ich dem Herrn Assessor sagen, daß diese Kontrollen zwar wohl auf dem Papier rein technischer Natur sind, in Wirklichkeit sind es aber doch in der Regel Kontrollen in Meritum und nicht rein technischer Natur. Das ist immer und in vernünftiger Weise so gehandhabt worden. Die technischen Kontrollen - müßte man dazusagen - könnten die Rechnungsrevisoren, die in vielen Gemeinden beauftragt werden, nicht einmal durchführen, weil sie dazu nicht in der Lage wären. Da müßte ihnen der Sekretär oder die Buchhaltung zur Seite stehen und dann wäre es sowieso keine Kontrolle mehr. Ich kann mich sehr gut erinnern, daß der Gemeinderat von uns immer einen Revisionsbericht erwartet hat, aus welchem nicht nur hervorging, ob die Zahlen tatsächlich stimmen, ob die Mittel auch von den richtigen Kapiteln abgebucht wurden usw., sondern der Gemeinderat, Herr Assessor, hat sich zu Recht immer erwartet, daß die Rechnungsrevisoren einen Überblick über die Verwaltung in der betreffenden Gemeinde gegeben haben und sehr wohl auch in Meritum eingegangen sind und festgestellt haben, welche Assessoren ihr Ressort beispielsweise besser verwaltet und welche es weniger gut verwaltet haben. Das war auch sehr vernünftig und sollte auch in Zukunft so sein. Ich weiß, auf dem Papier ist es anders, aber in der Praxis ist es so.

Was die Arbeit der Rechnungsrevisoren betrifft, müßte an und für sich eine korrekt handelnde Mehrheit ja mehr als die Opposition interessiert sein, daß die Minderheit in diesem Gremium der Rechnungsrevisoren vertreten sind. Denn besser kann man den Mund der Opposition doch nicht stopfen, als wenn ein Vertreter der Minderheit sagen muß, die Verwaltung war in Ordnung. Sagen Sie mir, wie man der Minderheit besser den Mund stopfen könnte? Es muß also im Interesse einer korrekten, seriösen Mehrheit sein, daß gerade die Opposition eingestehen muß, daß korrekt verwaltet worden ist. Aber es ist nicht nur im Interesse der Mehrheit, sondern es ist - und das scheint mir wichtiger - im Interesse der Bevölkerung, im Interesse der Steuerzahler. Denn meine Damen und Herren, wir hören es immer wieder, daß ihr sagt, wir haben bei den Wahlen von der Bevölkerung eine Mehrheit erhalten, zwar nicht 100 Prozent, aber über 50 Prozent und deshalb regieren wir alleine. Einverstanden! Wir erkennen dies an, daß diejenigen, die 51 Prozent erhalten haben, alleine regieren.

Aber die anderen 49 Prozent sind auch von der Bevölkerung gewählt worden und zwar nicht nur von den dummen oder dümmeren Wählern. Diese 49% hätten an und für sich genau dasselbe Recht zu 100% das Kontrollrecht in Anspruch zu nehmen, so wie die 51% zu 100% in Anspruch nehmen, daß sie regieren. Das wäre eigentlich eine substantielle Demokratie. Wer sich dagegen wehrt, daß einer Minderheit der Minderheiten im Gremium der Rechnungsrevisoren unbedingt vertreten sein muß, der scheint mir, hat nicht die Absicht, korrekt zu verwalten, sonst braucht er das nicht zu verbergen. Gerade in der heutigen Zeit, wo den ganzen Tag im bezug auf Politiker überhaupt nur mehr von Bestechungskkanalen gesprochen wird, sollten wir es uns zu Herzen nehmen und etwas mehr bessere politische Kultur in unsere Verwaltungen einführen, indem wir zumindest die lautere Absicht im Gesetz verankern, daß sich die Mehrheit von einer Minderheit kontrollieren läßt.

Deshalb glaube ich, Herr Assessor, daß man hier wirklich etwas für die Demokratie, etwas für die Ehrlichkeit im politischen Leben und daß man auch etwas für die Korrektheit für die Verwaltung im allgemeinen tut, wenn wir sagen, jawohl die politische Minderheit soll die Möglichkeit haben, die Mehrheit in ihrer Verwaltung zu kontrollieren.

(Signor Assessore, sono stato revisore dei conti per circa 10 anni nel mio comune di nascita e credo quindi di avere una certa esperienza in materia. Per questo desidero precisare che questi controlli, sulla carta, sono di natura prettamente tecnica, ma nella prassi invece sono di merito. E così è sempre stato. I revisori dei conti, che svolgono tale attività in più comuni, non potrebbero neppure svolgere tutti i controlli di natura tecnica, perché non ne sarebbero in grado. Dovrebbero quindi avvalersi del segretario comunale o del ragioniere ed in quel caso non si tratterebbe più di controlli tecnici. Ricordo, che il Comune attendeva sempre una nostra relazione di revisione, da cui risultava se i dati erano esatti e se i mezzi finanziari erano stati addebitati al capitolo corrispondente, ma il consiglio comunale, caro assessore, si aspettava che i revisori dei conti dessero una visione della gestione del rispettivo comune, entrando anche nel merito della gestione, accertando quindi ad es. quali assessori gestivano meglio il loro assessorato e quali un po' meno. So che la teoria è ben diversa dalla pratica.

Per quello che concerne il lavoro dei revisori dei conti debbo rilevare che una maggioranza che agisce correttamente dovrebbe essere interessata affinché la minoranza sia rappresentata in quest'organo. Sicuramente non si può far tacere in modo migliore un rappresentante dell'opposizione se non facendogli dire che l'amministrazione è corretta! Ditemi in quale altro modo si potrebbero far tacere la minoranze? Deve quindi essere nell'interesse di una maggioranza seria e corretta che l'opposizione ammetta di trovarsi di fronte ad una gestione corretta. Ma ciò non vale solamente per la maggioranza, bensì per la popolazione, per il contribuente, cosa che mi sembra più importante. Poiché, egregi signori e signore, sentiamo dire ripetutamente "non abbiamo ottenuto dalla popolazione il 100 per cento dei voti, ma più del 50 per cento e per questo governiamo soli". Noi riconosciamo a quelli che hanno ottenuto il 51 per cento dei voti il diritto di governare da soli. Ma anche l'altro 49 per cento è stato eletto dalla popolazione e non dagli elettori più sciocchi. Questo 49 per cento ha lo stesso diritto di avocare a sé il diritto di controllo al 100 per cento, così come lo fa quel 51 per cento che governa. Questa sarebbe una democrazia sostanziale. Chi si oppone alla rappresentanza delle minoranze nell'organo dei revisori dei conti, mi pare abbia l'intenzione di non gestire correttamente l'affare pubblico, altrimenti non avrebbe nulla da nascondere. Proprio al giorno d'oggi, quando continuamente si sente parlare di tangenti pagate a politici, dovremmo adoperarci affinché nelle nostre amministrazioni venga introdotta una miglior cultura politica, sancendo per legge la vera intenzione di lasciar controllare la maggioranza dalle minoranze.

Per questo motivo ritengo signor assessore, che in questa sede si debba fare qualche cosa per la democrazia, per l'onestà nella vita politica e per la correttezza nella vita amministrativa, sancendo che la minoranza politica deve avere la possibilità di controllare la maggioranza nella

gestione amministrativa).

PRESIDENTE: Nessuno intende più intervenire sull'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter e Tribus. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti favorevoli, 4 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un altro emendamento al primo comma dell'art. 35 a firma del cons. Rella:

"1. I Consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, un Collegio di revisori composto da cinque membri."

(RELLA): "1. Die Gemeinderäte wählen ein dreiköpfiges Kollegium von Rechnungsprüfern; die Stimmabgabe ist auf fünf Rechnungsprüfer beschränkt."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti favorevoli, 7 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo un altro emendamento a firma del cons. Benedikter alla lettera a), che recita:

"a) tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti fra cui viene scelto il presidente su designazione del Consiglio comunale o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri;"

(BENEDIKTER): a) unter den im amtlichen Verzeichnis der Rechnungsprüfer, von denen einer von seiten des Gemeinderates zum Vorsitzenden bestimmt wird oder in der Liste der den Beruf als Wirtschaftsberater ausübenden Handelsdoktoren oder im Berufsverzeichnis der Rationieri Eingetragenen;

PRESIDENTE: Abbiamo un altro emendamento a firma del cons. Rella alla lettera a), che recita:

"a) in numero di tre tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri, fra cui viene scelto il presidente su designazione del Consiglio comunale;"

(RELLA): a) drei unter den im amtlichen Verzeichnis der Rechnungsprüfer oder in der Liste der den Beruf als Wirtschaftsberater ausübenden Handelsdoktoren oder im Berufsverzeichnis der Rationieri Eingetragenen, von denen einer von seiten des Gemeinderates zum Vorsitzenden bestimmt wird;

PRESIDENTE: La parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, la ragione di questo emendamento su cui ci siamo confrontati...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Colleghi, non posso richiamarvi continuamente. Vi ho pregato prima di fare silenzio e se avete qualcosa da dirvi uscite dall'aula. Non è possibile che un consigliere che intenda illustrare una propria proposta non sia in grado di essere capito nemmeno dalla Presidenza! Vi prego di fare silenzio!

Prego, cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. La ragione - dicevo - riguarda il fatto che la Giunta intende inserire tra i revisori dei conti un organo con funzioni speciali e molto delicate, oltre ai revisori riconosciuti idonei in quanto iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti e rispettivamente agli ordini professionali, anche segretari e ragionieri comunali in quiescenza o dirigenti e funzionari statali, provinciali e regionali in quiescenza. Credo che in questo modo si determini una condizione rischiosa di vizio, che ho già sottolineato nell'incontro con la Giunta. Questa previsione, mi segnala il Presidente, riguarda la lettera b), ma infatti alla lettera b) abbiamo un emendamento che del cons. Tonelli e che è stato fatto proprio dal cons. Tribus e da me in Commissione, per garantire una copertura abbiamo previsto questo emendamento che dice che i tre revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti a questi albi che già comprovano la qualità, la riconosciuta professionalità ed esperienza. Si tratta di evitare una condizione di naturale rischio di vizio nel momento in cui manderemmo a svolgere una funzione di revisori dei conti - una funzione delicata - ex funzionari, ex ragionieri ed ex gestori delle funzioni amministrative comunali attraverso i quali si crea una naturale logica condizione - direi più che di solidarietà - di una sorta di concezione corporativa, per cui è difficile immaginare che tutti i revisori - basta uno che sbaglia per viziare il comportamento - abbiano il coraggio di assumere una posizione di analisi severa, che non deve essere vessatoria, finalizzata al castigo, ma che deve essere severa e vigilante. E' vero che non si prevede che questi possano svolgere la funzione di presidente del collegio, però è vero che diventano componenti sicuramente influenti.

Per questa ragione riteniamo che, invece, si debba fare una scelta molto netta e molto chiara per cui i soggetti che vengono chiamati a svolgere questo ruolo non possano essere condizionabili né dalle remunerazioni, perché si tratta di liberi professionisti iscritti ai registri e agli albi in esercizio di attività professionale, non legati alle prebende ed alle indennità, quindi non condizionabili, a noi pare che la scelta debba essere netta. Mi rendo conto che ci sia resistenza da parte della componente degli ex segretari, degli ex ragionieri dei comuni, dei funzionari statali o regionali che ambiscono a svolgere questa funzione di revisore dei conti, però credo che sia una cosa da evitare, avranno altre funzioni, faranno i consulenti, ma credo che sia da evitare nel momento in cui avete stabilito che questi e solo questi debbono svolgere la funzione di revisore dei conti, è bene che questi siano liberi, non ricattabili, professionisti riconosciuti, iscritti agli albi dei revisori ufficiali dei conti o dei dottori o ragionieri commercialisti.

Credo sia importante fare questa scelta molto netta e chiara, perché altrimenti davvero l'impostazione rischia di essere viziata. Non trascuro il fatto che i già dipendenti dell'amministrazione pubblica sono naturalmente legati da un rapporto storico con l'amministrazione medesima, è vero che si tratta di comuni diversi, ma possono essere dipendenti della Provincia, magari membri del Servizio enti locali e così via che vengono chiamati a svolgere una funzione di questo tipo. Non mi pare una scelta buona.

Per questa ragione sosteniamo l'esigenza di approvare questo emendamento come uno dei momenti importanti per dimostrare la volontà trasparente nell'impostazione di questa norma.

Sottolineo un'ultima cosa, signor Presidente: nel momento in cui abbiamo attribuito molte funzioni allo statuto e tutte le funzioni amministrative alla giunta, senza interferenze del consiglio comunale, che svolge tutt'altra funzione rispetto a quella di governo, il ruolo dei revisori dei conti assume un'importanza fondamentale, nessun altro svolgerà un controllo, proprio perché abbiamo già detto che i bilanci di previsione ed i rendiconti debbono essere esaminati sotto altri profili, efficienza ed efficacia, la dimostrazione della bontà dei progetti e così via, cosa già approvata dal Consiglio poco fa, arriviamo a stabilire oggi che questo organismo è l'unico che svolge una funzione di garanzia della regolarità amministrativa.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sui due emendamenti Benedikter e Rella?
La parola alla Giunta.

ROMANO: Brevemente, il problema ce lo siamo posti più volte, è un argomento che è venuto più volte in discussione, perché qui si tratta di discostarsi dalla legge n. 142 nazionale nell'introdurre questa figura nell'ambito di questo collegio di tre persone che possono essere scelte fra segretari comunali, ragionieri comunali in quiescenza o dirigenti e funzionari statali, regionali o provinciali in quiescenza di provata competenza nel settore contabile e finanziario. E' un problema che sicuramente ci siamo posti ed intorno al quale abbiamo discusso parecchio.

Sul discorso della condizionabilità e della professionalità credo che ci sia un eccessivo timore di questo condizionamento di queste persone che dovrebbero - perché non dimentichiamo qual è il compito del revisore dei conti: quello di esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione. Ora mi sentirei di sminuire questa figura nel momento in cui dico: "queste persone potrebbero essere condizionate, allora garanzie delle minoranze, persone che non devono essere condizionabili", siamo perfettamente d'accordo, ma non riesco a capire nel momento in cui una di queste tre persone sia una persona di provata esperienza e funzionario in pensione debba essere una persona più condizionabile rispetto al professionista, questo non riesco a capirlo.

Il motivo per il quale abbiamo pensato che nei collegi composti da tre, uno di queste tre potesse essere non un revisore ufficiale, non un ragioniere o un dottore commercialista, è stato anche un'altro: abbiamo 223 comuni in Provincia di Trento e 113 in Provincia di Bolzano, totale 336 comuni, la maggior parte di questi avrà come revisore dei conti un solo professionista e sarà sicuramente un professionista che sia un revisore ufficiale dei conti, un dottore commercialista o un ragioniere iscritto all'albo, quindi si prevede di utilizzare a livello regionale e nelle due Province la "forza lavoro" - chiamiamola così - dei professionisti, oltre tutto per non dare adito ad un tour de force, anche perché abbiamo messo dei limiti per quanto riguarda la possibilità di essere revisore in più comuni, data la limitatezza, ripeto, come numero dei comuni in questi revisori saranno tre, perché lì sicuramente nei comuni in cui ce n'è uno solo deve essere un professionista, ma utilizzando in moltissimi - 300 o quasi su 336 comuni - la figura del professionista, non ci sembrava assolutamente di dare adito a lottizzazioni nel momento in cui avessimo messo questa persona.

D'altro canto abbiamo mitigato, e qui abbiamo mitigato, e qui abbiamo accettato questo suggerimento nell'emendamento che presentiamo diciamo che il funzionario in quiescenza deve essere uno che non abbia prestato servizio nel comune dove va a fare il revisore dei conti negli ultimi 5 anni, quindi 5 anni sono tanti, deve essere uno che quanto meno se ha lavorato in quella realtà locale, in quel comune, deve essere via da almeno 5 anni; quindi anche sotto questo aspetto la necessità di trovare professionisti, la limitatezza del fenomeno, perché non sono tantissimi i comuni in cui sono tre, questa ulteriore garanzia che deve essere una persona che da almeno 5 anni non ha più affari con il proprio comune, riteniamo che possa tranquillamente essere sostenibile la tesi della Giunta che nei comuni dove il collegio è composto da tre, uno dei tre possa essere tra quelli indicati, cioè funzionari in quiescenza di provata capacità ed esperienza. Questo è il motivo per il quale prevediamo questa possibilità che ci discosta dalla norma nazionale.

Vorrei cogliere l'occasione, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento Benedikter, che ripropone in sostanza la dicitura della 142 dove parla "tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti fra cui viene scelto il presidente", quindi lo limita al revisore ufficiale dei conti, è la stessa normativa della legge n. 142, per cui sotto quell'aspetto riteniamo di poter accogliere l'emendamento del cons. Benedikter.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sugli emendamenti?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, sono dell'avviso che l'emendamento Tonelli, che abbiamo ricevuto in eredità e che è stato fatto proprio da altri colleghi, sia condivisibile. Non ci convincono le motivazioni dell'assessore competente e nemmeno l'ulteriore specificazione che ha voluto fare con l'annuncio della presentazione dell'emendamento che dovrebbe tutelare in un certo qual modo la possibilità di condizionamento nei confronti di quella figura di esperto di cui al punto b) dell'articolo in oggetto, perché consideriamo che anche lo sbarramento che si intende attuare con la previsione che quell'esperto non deve essere stato alle dipendenze da meno di 5 anni di quel comune tra i candidati a far parte del collegio dei revisori dei conti per quanto riguarda il controllo degli atti di natura contabile e finanziaria del comune medesimo.

Noi siamo tra coloro che ritengono di dover sposare il principio, la lettera, nonché lo spirito della previsione della legge n. 142, che fa espresso riferimento ad una serie di professionisti che sono all'uopo incaricati, anche per la competenza che a questi professionisti deriva da titolo di studio, dal superamento di un periodo di praticantato e dal superamento anche di un esame di Stato, che sono quindi abilitati ad essere professionalmente competenti nell'ambito della revisione dei conti e nell'ambito della revisione contabile e finanziaria in senso più lato, quindi noi, a differenza del collega Rella, il quale per la verità cita a sproposito il termine corporativo, nei confronti del quale invece nutriamo assoluto rispetto, riteniamo pur tuttavia di dover ritenere più idonea la previsione contenuta nella legge dello Stato per quanto riguarda l'individuazione fra le categorie chiamate a poter svolgere questo ruolo delicato limitatamente a quelle figure professionali che sono elencate in maniera tassativa dalla legge n. 142 e che rispondono a coloro che sono iscritti nei collegi dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri commercialisti. Queste sono le tre figure identificate dalla legge n. 142 unitamente al fatto che la figura di presidente deve essere chiamato a svolgerla colui che è iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Quindi ci troviamo su questa linea, ci fa piacere peraltro che la Giunta abbia se non altro raccolto l'impostazione contenuta nell'emendamento Benedikter per quanto riguarda la designazione del Presidente del collegio dei revisori dei conti, non possiamo accettare invece le motivazioni che sostengono la proposta della Giunta limitatamente alle figure di cui alla lettera b) dell'articolo in discussione, anche perché non abbiamo sufficienti motivi di garanzia per i quali siamo convinti della necessaria capacità di carattere professionale, anche perché è tutto da dimostrarsi cosa consiste la provata competenza nel settore contabile e nel settore finanziario.

Quindi anche per questa ragione, oltre che per le altre che sono state citate a proposito dai colleghi che mi hanno preceduto su questo argomento, riteniamo di dover a questo proposito sottolineare ulteriormente un altro dato, che consiste nel fatto che è difficile poter provare, o difficile poter provare il contrario, circa la possibilità della competenza specifica nel settore contabile o finanziario, perché la dicitura della lettera b) dell'articolo in discussione ci offre una dizione per certi aspetti molto generica e quindi che si presta anche alla possibilità, signor assessore, di nominare tra i tre almeno uno che è di difficile dimostrazione che sia competente nella materia, perché la dizione "fra i segretari comunali e i ragionieri comunali in quiescenza o tra i dirigenti e funzionari statali, regionali o provinciali in quiescenza di provata competenza nel settore contabile o finanziario". Per quanto riguarda i segretari comunali, ad esempio, la sfida, signor assessore, a dimostrarmi che essi abbiano competenza specifica in materia contabile o finanziaria, perché la professionalità dei segretari comunali non si esplica attraverso la "provata competenza nel settore contabile o finanziario", escludo e provo chiunque a sfidarmi e a dimostrarmi il contrario che i segretari comunali siano all'altezza dei compiti che prevedono la competenza in materia di settore contabile o finanziario. Quindi anche sotto questo profilo almeno questa figura mi sento di poterla scartare; dopo di che mi dovete anche spiegare quali siano i dirigenti e i funzionari statali, regionali o provinciali in quiescenza di provata competenza, come si può misurare questa provata competenza. L'unico modo allora per evitare pasticci, commistioni e la possibilità di nominare persone che sono amici dei partiti, ma che sono sprovveduti sul piano della

Quindi si tratta eventualmente di eliminare e quindi di accogliere da parte nostra l'emendamento soppressivo della lettera b), perché essa, così come è formulata, oltre a determinare le considerazioni già svolte dai colleghi, a mio parere sono contenute in questa lettera b) contraddizioni e limiti che vanno denunciati per impedire quello che a parole tutti vogliono impedire, ma che in realtà si vuole fare entrare dalla finestra ciò che si vuole respingere dalla porta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tribus.

61

drei Kategorien dazu tun. Es schaut leider ein bißchen nach Freunderlwirtschaft aus, damit gutgediente Herren am Ende noch zu einem kleinen Altersposten kommen. Aber das ist wirklich kein Grund, das riecht wirklich nach Freunderlwirtschaft und ich glaube, wir sollten uns hier nicht einen Grund liefern, daß das Gesetz rückverwiesen wird.

Deshalb wären wir dafür, wenn diese im Buchstaben b) vorgesehene Ausnahme aus dem Gesetz gestrichen würde.

(Signor Presidente! L'art. 35, concernente i revisori dei conti, è uno degli articoli più importanti dell'intero disegno di legge, in quanto dovrebbe garantire una maggiore trasparenza amministrativa. E per garantire tale trasparenza, la legge prevede che tale funzione debba essere svolta da precise categorie di liberi professionisti, ovvero gli iscritti al ruolo ufficiale dei revisori dei conti o dottori commercialisti o ragionieri. Si tratta quindi di professioni protette dallo stato, abilitate a svolgere queste funzioni sul territorio della Repubblica. Per questo non si riesce a capire perché ora si voglia inventare una nuova categoria di revisori, includendo anche i ragionieri comunali o funzionari o dirigenti (statali, regionali o provinciali) in quiescenza; quindi ora si vorrebbe elevare il numero delle categorie esistenti, portandole da 3 a 6. Ogni dirigente statale, regionale o provinciale potrà quindi presentarsi al Comune, dimostrare la provata competenza e candidarsi per questo posto. Vede, signor Presidente e signor Assessore, noi abbiamo avuto un caso analogo per la legge sugli ascensori. La legge nazionale prevedeva che tali impianti dovessero essere revisionati da ingegneri. La Provincia di Bolzano non ha trovato ingegneri a sufficienza ed ha quindi pensato che tali funzioni potessero essere svolte anche da un geometra. Che cosa è successo? Lo Stato ha rinviato per ben due volte il disegno di legge, in quanto le categorie interessate avevano protestato per il fatto che venissero loro tolte delle competenze. Analoga esperienza è stata fatta dall'Assessore Achmüller con il TÜV (associazione tecnica di vigilanza). Successe la stessa cosa. Con questo articolo noi qui corriamo il pericolo di dare al Governo motivo per rinviare il presente disegno di legge. Questo è un dato di fatto. Io credo che non sia assolutamente il caso. Se la Regione Trentino-Alto Adige dicesse che si deve ricorrere a "personale ausiliario" perché mancano i necessari funzionari, allora si potrebbe forse emanare un decreto-legge e dire: nel caso l'albo dei revisori dei conti, dei ragionieri e dei dottori commercialisti dovesse essere esaurito, allora si può allargare questa categoria. Questo sarebbe già più logico. Ma questo qui non è previsto. Qui sono previsti segretari comunali in quiescenza che sono privilegiati a priori rispetto a tutte le altre categorie e questo sarà senz'altro motivo di rinvio governativo. Inoltre va anche aggiunto che l'ordine professionale dei ragionieri, commercialisti ecc. ha comunicato già molti mesi fa in una lettera, ma anche nel corso della nostra audizione, di essere in grado di mettere a disposizione sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento il personale necessario per svolgere queste mansioni. Gli ordini professionali interessati dicono quindi di essere in grado di far fronte a questo impegno. Con quale motivazione noi ora allarghiamo questo settore ad altre tre categorie? Si ha l'impressione che qui si voglia fare del clientelismo vero e proprio, affinché i vecchi servitori possano ancora arrivare a ricoprire una qualche carica. Ma non è una motivazione valida, è clientelismo e in questo modo noi forniremmo al Governo un motivo per rinviare la legge.

Per questo noi proponiamo che questa eccezione prevista al comma b) venga stralciata.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Ho assistito al dibattito su questo argomento con molto interesse e devo dire che sotto questo aspetto ne avevamo già parlato più volte ed i motivi per i quali chiedevamo in quel limitato numero di casi che fosse prevista la possibilità che su un collegio di tre uno non fosse un professionista, ci sembravano abbastanza validi.

Dal discorso che è emerso in aula ci è sembrato di avvertire due tipi di preoccupazione: la prima preoccupazione è quella che il non professionista non offrirebbe la garanzia di indipendenza politica, la seconda è quella che non garantisce la preparazione professionale. Quando qualcuno chiedeva che cosa volesse dire di provata competenza nel settore contabile o finanziario. Voglio solo dire che i motivi per quali avevamo ritenuto di allargare erano oggettivi, ma non assolutamente dei motivi che facessero intravedere una qualche lottizzazione o una qualche possibilità di venire incontro a maggioranze o cose precostituite, sotto questo aspetto il nostro obiettivo era solo quello di allargare questa possibilità laddove il collegio fosse composto da tre.

Il dibattito al quale abbiamo assistito ci è sembrato abbastanza stimolante solo perché ha fatto un po' di chiarezza e ci siamo consultati un momentino per sgombrare il campo da quello che potrebbe sembrare la volontà di imporre questa terza persona come per disturbo o per motivi che non siano trasparenti, noi siamo tranquillamente disponibili a ritirare il punto b) con decadenza dell'emendamento, proprio per dare la dimostrazione e la prova all'aula che si intendeva solamente introdurre una figura che allargasse questa possibilità oggettiva di fare un controllo, ma assolutamente che non significasse che questa persona, espressione di un funzionariato, di un qualcuno che era già dentro l'amministrazione pubblica, potesse significare inquinamento dell'organo, e solo per evitare questa possibilità di sospetto e per questa maggiore trasparenza, a noi l'organo sembrava non inquinato anche con queste persone, però non abbiamo assolutamente nulla in contrario a far sì che siano solamente dei professionisti. Se questa vuole essere una dimostrazione di trasparenza penso che la Giunta l'abbia data, per cui ritiriamo il punto b) e l'emendamento e facciamo sì che in tutti i collegi, sia quando c'è una sola persona, sia quando c'è un collegio di tre persone, ci siano solo dei professionisti, questo per dimostrare che non c'era assolutamente nessuna prevenzione e nessun discorso sotterraneo per quanto riguarda questa figura.

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'emendamento Benedikter.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

All'unanimità l'emendamento Benedikter è approvato.

Automaticamente l'emendamento Rella decade.

Alla lettera b) un emendamento soppressivo fatto suo dal cons. Rella. Se nessuno intende intervenire pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

All'unanimità l'emendamento Rella è approvato.

Decade anche l'emendamento della Giunta.

Decade l'emendamento del cons. Rella alla lettera b).

Anche l'emendamento soppressivo a firma dei cons. Tonelli e Rella decade.

Al comma 5 abbiamo un emendamento a firma del cons. Benedikter:

"5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Il Collegio opera legalmente con la presenza di tutti i tre componenti."

(BENEDIKTER) 5. Die Rechnungsprüfer haben das Recht auf Zugriff zu den Akten und Dokumenten der Körperschaft. Das Kollegium handelt rechtmäßig, wenn alle drei Mitglieder anwesend sind.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per l'illustrazione dell'emendamento.

BENEDIKTER: Ich habe es zurückgezogen, weil der Ausschuß beantragt hat, daß der zweite Satz vom Absatz des Ausschusses gestrichen wird. Da ist ein diesbezüglicher Änderungsantrag eingebracht worden, wo es heißt, daß zum Buchstaben b) des zweiten Absatzes etwas hinzugefügt ist, was gefallen

ist und da steht da noch "Bei Absatz 5 wird der zweite Absatz aufgehoben - unterschrieben Romano usw."

(Ho ritirato l'emendamento, in quanto la Giunta ha chiesto che venga stralciata la seconda frase del comma da lei proposto. E' stato presentato un emendamento, nel quale si dice che al comma b) del secondo comma viene aggiunto ancora qualcosa, che poi è stato ritirato. E poi c'è scritto "al comma 5 viene soppresso il secondo comma" a firma Romano ecc.)

PRESIDENTE: Voglio avere conferma dalla Giunta se rimane in piedi al comma 5 "E' soppressa la seconda frase.", tutto il resto viene soppresso.

ROMANO: Sì.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Al comma 9 abbiamo un emendamento a firma del cons. Rella, che recita:

"9. Nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti di cui al comma 2, lettera a) e da due consiglieri comunali di cui uno appartenente alla minoranza politica."

(RELLA): 9. In Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern wird die wirtschaftlich-finanzielle Prüfung einem einzigen Rechnungsprüfer übertragen; dieser wird vom Gemeinderat mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder unter den Sachverständigen nach Absatz 2 Buchstabe a) und aus zwei Gemeinderatsmitgliedern, von denen einer der politischen Minderheit angehört, gewählt.

PRESIDENTE: Il cons. Rella non è in aula, la parola passa alla Giunta.

ROMANO: Come è decaduto precedentemente il discorso dei due consiglieri comunali, quindi decade l'ultima parte e siccome ricalcava il 9 della Giunta con l'aggiunta "e da due consiglieri comunali di cui appartenente alla minoranza", non essendo passato il collegio dei cinque, quindi decade anche questa parte.

PRESIDENTE: Decade anche per la Presidenza, ma volevo avere la conferma del collega, che non è presente. Cons. Viola, intende intervenire? No. Cons. Rella, per la Giunta questo emendamento decade, lei è d'accordo?

RELLA: Decade.

PRESIDENTE: Abbiamo un altro emendamento al comma 11 - abbiamo corretto noi, era 10, ma intendeva 11 - a firma dei cons. Kaserer ed altri, che recita: "togliere la parola "tre" dei gruppi linguistici".

La parola al cons. Kaserer per l'illustrazione.

KASERER: Dieser Änderungsantrag ist relativ einfach, weil es hier einfach heißt: 11. In den

Gemeinden der Provinz Bozen muß die Zusammensetzung des Kollegiums der Rechnungsprüfer im Verhältnis zur Stärke der drei Sprachgruppen stehen...". Nun gibt es schon Gemeinden, wo alle drei Sprachgruppen vertreten sind. Wenn aber in einer Gemeinde nicht alle drei Sprachgruppen vertreten sind, dann muß die Zahl "drei" heraus und infolgedessen heißt es dann einfach: "...im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen".

(Questo emendamento é relativamente semplice, in quanto qui si dice: "11. Nei Comuni della provincia di Bolzano la composizione del Collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici...". Ebbene, ci sono comuni dove sono rappresentanti tutti e tre i gruppi linguistici. Ma ci sono anche comuni dove non sono rappresentanti tutti e tre i gruppi linguistici, e allora dovremmo togliere il numero "tre", specificando solo "alla consistenza dei gruppi linguistici".)

PRESIDENTE: Mi scusi, cons. Kaserer, però ho anticipato la trattazione del suo emendamento, invece dovevo trattare prima l'emendamento a firma del cons. Tribus, che è soppressivo al comma 11. Cons. Tribus, intende illustrare l'emendamento? La Giunta?

ROMANO: E' contraria.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento soppressivo a firma del cons. Tribus. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti favorevoli, 5 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Abbiamo ora l'emendamento al comma 11 che è stato già illustrato dal cons. Kaserer.

Qualcuno intende intervenire?

Pongo in votazione l'emendamento Kaserer. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità l'emendamento Kaserer è approvato.

Al comma 13 abbiamo un emendamento a firma del cons. Benedikter che recita:

"13. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere comunale, di amministratore o revisore dei conti di forme associative e di cooperazione intercomunali, di azienda speciale o società per azioni che gestiscono servizi pubblici del comune."

Dallo stesso cons. Benedikter è stato presentato un emendamento all'emendamento che recita:

"Emendamento all'art. 35, 13° comma: dopo la parola "comune" aggiungere "interessato".".

(BENEDIKTER): 13. Das Amt eines Rechnungsprüfers ist unvereinbar mit jenem eines Gemeinderatsmitgliedes, eines Verwalters oder Rechnungsprüfers von freien Gemeindeverbänden und übergemeindlichen Verbänden, von Sonderbetrieben oder Aktiengesellschaften, die öffentliche Dienste der Gemeinde verwalten.

Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Benedikter:

Im Art. 35 Absatz 13 wird vor dem Wort "Gemeinde" das Wort "interessierte" eingefügt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? La Giunta? La parola all'assessore Romano.

ROMANO: E' un emendamento concordato ed anche sul sub-emendamento siamo d'accordo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 astensioni, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento a firma del cons. Benedikter così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma a firma del cons. Rella, che recita:

"E' aggiunto il seguente comma 16:

"Lo statuto può prevedere che alla revisione partecipino senza compenso e senza diritto di voto due consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze politiche."."

Es wird folgender Absatz 16 hinzugefügt:

"Das Statut kann vorsehen, daß bei der Prüfung zwei Gemeinderatsmitglieder, ohne Entschädigung und ohne Stimmrecht, herangezogen werden. Davon vertritt einer die politischen Minderheiten".

PRESIDENTE: Il proponente intende illustrarlo? La parola al cons. Viola.

VIOLA: E' evidente la finalità di questo emendamento, si tratta di garantire, sia pure senza diritto di voto, la rappresentanza della minoranza politica, che è fondamentale proprio in questo contesto.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

ROMANO: Non siamo d'accordo, sono due organismi diversi e qui si tratta di controllore e controllato e non riteniamo che sia proficuo, ma soprattutto che non sia utile sotto il profilo del lavoro che deve fare questo organismo, la presenza di due rappresentanti dell'organismo controllato. Quindi siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tribus.

TRIBUS: Ha spiegato male il cons. Viola, non è tanto la presenza della minoranza, perché non è questo, sappiamo benissimo che il ruolo è diviso, che sono i controllori che formano un organo scientifico - si fa per dire - che fa tecnico-scientifico, però questa possibilità che qui si voleva introdurre soprattutto ci sembrava opportuna per tutti i posti dove ce n'è uno solo, cioè dove c'è un solo revisore ci sembrava utile la possibilità di fare le sedute aperte, perché è questo che si chiede, cioè si chiede la presenza, la possibilità, anzi, si chiede ancora meno e cioè che lo statuto eventualmente possa prevedere che siano aperte le sedute del revisore alle quali possono partecipare due consiglieri, che non possono né parlare né votare, è una presenza fisica di ascolto, come noi alle Commissioni diciamo "chi vuol venire ascoltato", cioè non è che sia una cosa rivoluzionaria e non è nemmeno l'articolo che prevede che i lavori della commissione dei revisori sono aperti, semplicemente dice che qualora in un comune ci fossero presupposti, che poi valuteranno i consiglieri, si può prevedere questa facoltà, per cui, assessore Romano, non si mischia nulla, perché non è mischiabile, il timore espresso da lei che qui ci siano dei controllori che vengono controllati da coloro che poi devono fare la verifica dopo non è

questo, è un piccolo tentativo di rendere più trasparente anche il lavoro dei revisori, soprattutto in luoghi dove c'è solo un revisore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Montali.

MONTALI: L'intervento del cons. Tribus su questa proposta e soprattutto sulla sua precisazione che la presenza di questi due consiglieri comunali testimoni, possibilmente controllati o comunque controllori, con la sua precisazione che i due consiglieri non avrebbero né diritto di parola e meno che meno diritto di voto, mi ha veramente reso perplesso, perché se c'è in quel comune un rappresentante che deve fare il revisore dei conti e se i due consiglieri eventualmente ammessi non hanno diritto di parola e meno che meno di voto, certo che il compito di quel revisore nel suo assoluto silenzio e rinchiuso in se stesso deve essere un atto di estrema trasparenza nei confronti di chi? Se fossi un revisore dei conti da solo, con i titoli previsti dall'art. 36, mi recherei al comune X, prenderei visione leggendo da solo ed in silenzio dei bilanci, mi prenderei gli appunti su una relazione da fare e dopo aver preso visione dei bilanci sugli appunti e le considerazioni che dovrei fare, chiudo la mia seduta personale e, salutando i cortesi e silenziosi testimoni della mia revisione, me ne andrei alla mia sede, con la riserva di presentare al comune le mie considerazioni.

Cosa possano servire i due consiglieri in questa mia riunione personale silenziosa non ho capito bene, cons. Tribus, a meno che lei invece non volesse dire qualche cosa di diverso, noi riteniamo che dove è previsto che il revisore sia uno solo i due silenziosi e taciti testimoni di bilancio, non ne vedo né la necessità, né l'opportunità, tanto meno la logica, per cui non voteremo questo emendamento, anche perché - oserei dire - per contrapposizione logica, sarebbe più logico che ce ne fossero due, come indicava l'altra proposta, a testimonianza di una consultazione collettiva di tre rappresentanti, i quali ovviamente darebbero luogo nella revisione del bilancio a qualcosa di piuttosto movimentato e comunque discorsivo, ai quali i due testimoni potrebbero assistere, apprendendo o facendo considerazioni di parte o non di parte, ma la silenziosa presenza di due testimoni al revisore dei conti, che potrebbe anche portarsi il bilancio a casa, cons. Tribus, mi spiace, non ci trova d'accordo.

(Interruzione)

MONTALI: Ho finito, ho parlato 5 minuti. Cons. Boato, perché non parli tu per dirci i tuoi intelligenti pareri su queste cose?

PRESIDENTE: La parola al cons. Tribus.

TRIBUS: Caro cons. Montali, mi sono sbagliato, certo anche la presenza minacciosa di due mummie in un comune di un certo tipo non sarebbe male, piuttosto di niente, che uno che sta in un luogo segreto...

(Interruzione)

TRIBUS: Non ci posso nemmeno credere, "andare armati" è una parola che non conosco. Volevo dire la presenza naturalmente non si riduce al silenzio, ma loro possono intervenire, però non possono votare, cioè l'atto formale viene compiuto dal revisore dei conti e gli altri possono partecipare parlando ed intervenendo. E' l'atto formale che rimane al revisore, perché altrimenti si cambierebbe il senso della legge che qui viene introdotto, cioè la divisione fra la politica da una parte e l'atto del controllo che è riservato al tecnico.

PRESIDENTE: Nessuno chiede di intervenire e quindi pongo in votazione l'emendamento Rella. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti favorevoli, nessuna astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 9 astensioni, nessun contrario, e tutti gli altri favorevoli, l'art. 35 è approvato.

Art. 36

Revisore dei conti dei Consorzi e Unioni di Comuni

1. L'assemblea del Consorzio e il Consiglio dell'Unione applicano, per quanto riguarda la nomina dei revisori dei conti, le disposizioni dell'articolo 35 della presente legge, avuto riferimento per quanto riguarda i limiti demografici dettati dal comma 9 dell'articolo 35, alla popolazione complessiva del Consorzio o dell'Unione.

All'art. 36 è stato presentato un emendamento a firma del cons. Benedikter, ed un altro a firma del cons. Tribus, che sono identici. Ne dò lettura:

"1. L'assemblea del Consorzio e il Consiglio dell'Unione applicano, per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti, le disposizioni dell'articolo 35 della presente legge, avuto riferimento per quanto riguarda i limiti demografici dettati dal comma 9 dell'articolo 35, alla popolazione complessiva del Consorzio o dell'Unione."

Art. 36

Rechnungsprüfer der Konsortien und Gemeindenverbunde

1. Die Versammlung des Konsortiums und der Rat des Gemeindenverbundes verfahren bei der Ernennung der Rechnungsprüfer nach den Vorschriften des Artikels 35; die im Artikel 35 Absatz 9 angegebene Grenze der Einwohnerzahl gilt dabei für die Gesamteinwohnerschaft des Konsortiums oder Verbundes.

(BENEDIKTER + TRIBUS GLEICHLAUTEND): 1. Die Versammlung des Konsortiums und der Rat des Gemeindenverbundes verfahren bei der Ernennung, bei der Festlegung der Voraussetzungen und Unvereinbarkeiten der Rechnungsprüfer nach den Vorschriften des Artikels 35; die im Artikel 35 Absatz 9 angegebene Grenze der Einwohnerzahl gilt dabei für die Gesamteinwohnerschaft des Konsortiums oder Verbundes.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Intervengo per dire che siamo d'accordo sull'emendamento Benedikter, perché fa parte di quello che avevamo concordato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità l'emendamento Benedikter e Tribus è approvato.

Mi si dice che avendo votato l'emendamento abbiamo votato l'articolo.

Art. 37

Tesoreria comunale

1. Ogni Comune ha un servizio di tesoreria. Se richiesto dal Comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia, deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.

2. Il servizio di tesoreria del Comune o dei Comuni consorziati, consiste nella effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonché nella custodia e conservazione dei fondi, dei titoli e dei valori. Il servizio è affidato, a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di credito, a un istituto di credito ovvero a più istituti di credito tra loro associati aventi preferibilmente sede legale nella provincia e operanti, anche direttamente, con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia di appartenenza del Comune o dei Comuni consorziati.

3. L'azienda di credito che funge da capofila dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Sono stati presentati alcuni emendamenti, che leggerò e metterò in discussione.

Prego dare lettura dell'articolo in lingua tedesca.

Art. 37

Gemeindeschatzamt

1. Jede Gemeinde hat einen Schatzamtdienst. Auf Verlangen der Gemeinde muß der in der einschlägigen Regelung vorgesehene Konzessionsinhaber des Abgabeneinzugsdienstes die Einhebung der Einnahmen und die Zahlung der Ausgaben laut dem Gesetz über die Einhebung der Abgaben übernehmen.

2. Der Schatzsamtdienst der Gemeinde oder der zu einem Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden besteht in der Einhebung und Auszahlung sowie die Verwahrung der Gelder, Wertpapiere und sonstige Werte. Mit dem Schatzamtdienst wird durch Privatverhandlung nach vorhergehender halbamtlicher Ausschreibung eine oder mehrere zusammengeschlossene Kreditanstalten betraut, die vorzugsweise in der Provinz ihren Rechtssitz haben und, auch unmittelbar, anhand eines angemessenen Filialnetzes auf dem gesamten Gebiet der Provinz tätig sind, der die Gemeinde oder die zu einem Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden angehören.

3. Die federführende Kreditanstalt muß auch für die übrigen Kreditanstalten die Ausführung aller gesetzlich und im Vertrag vorgesehenen Aufgaben sowie die damit verbundene Haftung übernehmen.

PRESIDENTE: Al comma 2 è stato presentato un emendamento a firma del cons. Benedikter, che recita:

"2. Il servizio di tesoreria del Comune o dei Comuni consorziati, consiste nella effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonché nella custodia e conservazione dei fondi, dei titoli e dei valori. Il servizio è affidato, a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di credito, a un istituto di credito ovvero a più istituti di credito tra loro associati aventi sede legale nella provincia e operanti, anche direttamente, con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia di appartenenza del Comune o dei Comuni consorziati."

(BENEDIKTER): 2. Der Schatzsamtdienst der Gemeinde oder der zu einem

Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden besteht in der Einhebung und Auszahlung sowie die Verwahrung der Gelder, Wertpapiere und sonstige Werte. Mit dem Schatzamtdienst werden durch Privatverhandlung nach vorhergehender halbamtlicher Ausschreibung fünf zusammengeschlossene Kreditanstalten betraut, die in der Provinz ihren Rechtssitz haben und, auch unmittelbar, anhand eines angemessenen Filialnetzes auf dem gesamten Gebiet der Provinz tätig sind, der die Gemeinde oder die zu einem Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden angehören.

PRESIDENTE: A questo emendamento, ma direi che va bene anche al testo originale, è stato presentato dal cons. Kaserer un emendamento:

"Alla quartultima riga togliere la parola "tutto". Rimane "sul territorio della provincia".

La parola al cons. Kaserer per l'illustrazione.

KASERER: Hier geht es darum, daß nicht alle lokalen Banken auf das Land verstreut sind. Aber sie sind in einem Gebiete vorherrschend und diesen soll die Möglichkeit geboten werden, sich auch daran zu beteiligen, wenn sie auch nicht im ganzen Land kapillar vertreten sind. Nachdem hier noch drinnen steht "auf dem gesamten Gebiet der Provinz" ersuche ich um Streichung des Wortes "gesamten". Alles andere bleibt gleich. Natürlich sind wir nicht - nebenbei bemerkt - gegen den Antrag des Abg. Benedikter über die Ausdehnung auf 5 Kreditanstalten.

(Qui il problema é che non tutti gli istituti di credito locali sono distribuiti sul territorio. Ma sono prevalenti su una parte del territorio. E a loro deve essere data la possibilità di partecipare, anche se non sono distribuiti con adeguata capillarità su tutto il territorio. Poiché qui si dice "su tutto il territorio della provincia" io chiedo che si dica "sul territorio della provincia". Tutto il resto rimane invariato. Naturalmente - e lo dico per inciso - noi non siamo contro la proposta del cons. Benedikter di ampliare l'invito a 5 istituti di credito.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Avevamo concordato, visto che stavamo parlando di una legge regionale, che quando si parla di "aziende di credito aventi sede legale nella provincia" andava sostituito con la terminologia "aventi preferibilmente sede nella regione". In questo momento ho perfezionato l'emendamento, perché mi sono accorto che non c'era e lo consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE: Procediamo con un po' di ordine. Sull'emendamento Kaserer nessuno intende intervenire. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

E' stato presentato un emendamento a firma Romano:

"Al comma 2 le parole "aventi sede legale nella provincia sono sostituite dalle parole "aventi preferibilmente sede nella regione".

L'emendamento è stato già illustrato.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Es war vereinbart, daß das Wort "preferibilmente" gestrichen wird.

(Era stato concordato che si togliesse la parola "preferibilmente").

PRESIDENTE: Devo avere l'assenso del firmatario di questo emendamento. Assessore Romano, posso correggere io? Allora viene stralciata la parola "preferibilmente". Rileggo: "Al comma 2 le parole "aventi sede legale nella provincia sono sostituite dalle parole "aventi sede nella regione". Va bene?

La parola al cons. Montali.

MONTALI: Intento direi che sarebbe bene che pervenisse per iscritto a tutti i consiglieri, perché, mi consenta l'assessore Romano, vorremmo leggerlo per non aver capito male e leggere così questo articolo. Dovrebbero avere, se ho capito bene, sede legale nella regione ed operanti anche direttamente con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia", quindi praticamente devono avere sedi nella provincia, per quelli dei comuni della Provincia di Bolzano e nella Provincia di Trento per i comuni della Provincia di Trento. E' questo il senso? in lingua italiana, se resta così, questo è il senso, ed allora non capisco perché debbano avere una sede in Regione, se l'obbligo è che abbiano le rappresentanze nelle due Province. Ecco perché chiedevo che questo emendamento improvvisato venisse distribuito per iscritto, per capire esattamente come stanno le cose, perché detti così al microfono si possono anche perdere i particolari ed il senso logico dell'emendamento.

PRESIDENTE: Cons. Montali, se lei me lo chiede per la seconda volta sicuramente mi attiverò perché venga tradotto e distribuito, però vorrei dare la parola all'assessore Romano, perché possa chiarire e se questa convinzione le va bene evito di fare tutto un lavoro che porta via tempo.

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: E' abbastanza semplice. Intanto la parola "tutto" (su tutto il territorio) è stata stralciata. Qui si tratta di invitare aziende di credito che possono avere sede legale, quindi diciamo la "casa madre" in una o nell'altra Provincia, primo requisito, e, secondo, che comunque nella Provincia in cui c'è il comune che deve affidare la tesoreria, queste banche siano rappresentate capillarmente, quindi la sede legale può essere in una qualsiasi delle due Province, l'operare praticamente deve almeno avvenire in modo abbastanza capillare nella Provincia in cui c'è il comune che intende invitarle alla gara; quindi sono due cose differenti: sede legale in una delle due, ma operatività nella Provincia in cui dovrà poi affidarsi l'incarico.

PRESIDENTE: Voglio essere ancora più preciso, cons. Montali. E' stato presentato un emendamento ed andiamo a votarlo, ora lo rileggo, se non è chiaro e preciso mi attiverò per distribuirlo.

La proposta emendativa dell'assessore Romano recita:

"Le parole "aventi sede legale nella provincia" sono sostituite con le parole "aventi sede legale nella regione"."

Se il chiarimento e l'illustrazione fatta sull'emendamento da parte dell'assessore Romano la soddisfano, allora, se nessuno si oppone, metto in votazione questo emendamento, se invece insiste nei confronti della Presidenza, immediatamente mi attivo perché questo emendamento venga tradotto e distribuito. Va bene, cons. Montali?

MONTALI: Sono soddisfatto, signor Presidente, però, mi consenta, questo fatto che può essere facilmente comprensibile, è coinvolto immediatamente dopo da situazioni che sono delicatissime, sappiamo che cosa è successo in Provincia di Bolzano per la consegna, l'appalto, la concessione delle esattorie comunali alle banche della Provincia di Bolzano e sappiamo che cosa ne è venuto fuori, quindi non pigliamola alla leggera. "E operanti", perché dal passaggio dalla Regione alla distribuzione nelle due Province, l'articolo dice "e operanti anche direttamente", che cosa vuole dire "anche direttamente"?

Se operano, operano direttamente, "con adeguata capillarità", e chi la giudica l'adeguata capillarità? L'emendamento che abbiamo votato qualche minuto fa - mi sono astenuto -, richiesto dal cons. Kaserer, il quale per questo ci aveva, credo, chiesto sospensioni, il quale ha voluto togliere la parola "tutto", ma che cosa significa "capillarità su tutto il territorio della provincia"? Che differenza fa tra "sul territorio della provincia"? Ma il territorio della Provincia, anche senza la parola "tutto" è tutto il territorio della Provincia, qui giochiamo con i vocaboli.

Ecco perché dico che questa parte delicatissima non può essere lasciata per la parte che riguarda gli istituti di credito.

Torniamo un momentino indietro, assessore Romano, che non c'è. "Devono essere invitati almeno tre - qui c'era la proposta e c'è ancora, credo, come emendamento di cinque - istituti di credito, ad un istituto di credito ovvero a più istituti di credito tra loro associati", ma allora doveva dire: "invitati almeno tre istituti di credito, affidato a trattativa privata, proposta a cinque, ", oppure "a un solo istituto di credito", qui o i termini sono sbagliati - scusatemi - ma questo diventa incomprensibile, rileggetelo per favore, colleghi. Dopo di che si arriva a cambiare, si va alla Regione e poi si dice "aventi - abbiamo tolto "preferibilmente, attenzione - sede legale nella regione" e va bene, con "operanti anche direttamente" se operano nella Provincia è chiaro che operano direttamente, "con adeguata capillarità", qual è l'adeguata capillarità? E chi la designa?

Tanto per andare fuori dai termini: il Banco Ambrosiano Veneto, arrivato in questa Regione ed in Provincia da tre anni, che credo in Provincia di Bolzano abbia due sedi, sarà considerato come "istituto con adeguata capillarità"? Non lo so, perché bisognerà anche vedere chi giudicherà questa "adeguata capillarità" e "in tutto il territorio della provincia", Kaserer ha fatto togliere "tutto", non ho capito bene perché, comunque non guasta le uova nei panieri di chi ne ha interesse, ma ritengo, signor Presidente, che debba essere un momentino chiarita questa questione, anche perché ho l'impressione che il Consiglio regionale non ne colga esattamente la delicatezza e l'importanza, qui si parla di effettuare e di concedere i servizi di tesoreria dei comuni e poi di mezzo ci sono i grossi comuni, che, almeno per quanto ne sappiamo, in Provincia di Bolzano hanno sollevato delle questioni a livello politico, perché sappiamo che le nomine dei dirigenti delle banche sono politiche, a livello veramente scabroso, per cui consigliereei all'assessore di rivedere un momentino questo articolo, se gli va bene così, però mi deve anche rispondere a chi dovrà essere connessa la valutazione nella missione dei concorrenti a questo concorso, a chi spetterà, se a lui o al Presidente della Giunta la valutazione dell'"adeguata capillarità" per poter partecipare al concorso con tutte le conseguenze che ne derivano.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

(Interruzione)

PRESIDENTE: La prima parte dell'emendamento... Viene ritirato l'emendamento Tribus.

Sull'emendamento Benedikter nessuno intende intervenire.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

(Interruzione)

PRESIDENTE: Assessore Romano, non è una spiegazione che dò a lei, perché lei segue attentamente la legge, stiamo votando l'emendamento emendato Benedikter, che lei prima ha dichiarato di votare. Ci sono due emendamenti, uno presentato da Kaserer ed uno dalla Giunta, che abbiamo votato pochi

secondi fa.

Allora votiamo l'emendamento Benedikter emendato.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è

approvato.

L'emendamento Tribus viene ritirato. Non abbiamo nessun altro emendamento.

La parola sull'articolo al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte den Assessor Romano schon bitten, daß er auch die vom Abg. Montali aufgeworfenen Auslegungsfragen beantwortet, denn so wie jetzt dieser zweite Absatz lautet, könnte er tatsächlich Anlaß zu Auslegungsschwierigkeiten geben. Wie er also Ihrer Ansicht nach ausgelegt werden muß, denn es muß ja eine eindeutige Auslegung geben. Dieser scheinbare Widerspruch, es müssen fünf eingeladen werden, dann muß der Schatzamtsdienst einem Institut anvertraut werden oder mehreren Instituten, die unter sich vereinigt sind und die auch direkt, unmittelbar tätig sind... was heißt das bitte? Auch unmittelbar? "...Indem sie tätig sind" müßte es heißen... "mit hinreichender Streuung (capillarità) auf dem Landesgebiet der Provinz, dem die Gemeinde angehört". Also damit es eine eindeutige Auslegung gibt, für diejenigen, die das Gesetz dann anwenden sollen, wie es gemeint ist. Ich glaube, das ist schon wichtig.

(Io vorrei pregare l'Assessore Romano di rispondere ai quesiti interpretativi sollevati dal cons. Montali, in quanto così come è formulato ora il secondo comma, potrebbe effettivamente dar luogo a difficoltà di ordine interpretativo. Ci dica come dev'essere interpretato, perché dev'esserci un'interpretazione autentica. Questo controsenso, nel caso vengano invitati 5 istituti di credito, lascia pensare che allora il servizio di tesoreria debba essere affidato ad un istituto o a più istituti tra loro associati aventi preferibilmente...? Cosa significa? "...e operanti con adeguata capillarità sul territorio della provincia di appartenenza al comune..." Io credo che sia importante per coloro che poi devono applicare questa legge, che venga data un'adeguata interpretazione a tal proposito.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Non vedo queste difficoltà di interpretazione, a noi sembrava che fosse abbastanza chiaro: la trattativa privata deve essere il Consiglio a deliberarla, devono essere invitati 5 istituti di credito o istituti di credito tra loro associati, che hanno la sede legale nella Regione ed operano con capillarità, quindi nella Provincia in cui deve essere affidato l'appalto. Faccio l'ipotesi della Banca di Trento e Bolzano, che mi viene in mente in questo momento, che ha sede legale a Trento ed opera capillarmente, mi pare, anche nella Provincia di Bolzano, quindi deve trattarsi non solo di avere sede...

(Interruzione)

ROMANO: Non capisco quali altri problemi. Direttamente o indirettamente? Direttamente significa con degli sportelli, secondo la mia visione, quindi non ho capito dove ci sarebbe la difficoltà di interpretazione, qual è la frase che offre un qualche problema che si può anche vedere, ma non vedo frasi che portino dei problemi. Il servizio è affidato a trattativa privata, quindi delibera del comune; alla trattativa privata devono essere invitati 5 istituti di credito; il servizio viene affidato ad un istituto di credito o più istituti tra loro associati, che hanno la sede legale in una delle due Province ed operano approfonditamente nella Provincia in cui c'è il comune che affida il servizio. Se riuscissi a capire dov'è la difficoltà di interpretazione, forse potremmo anche guardare, ma così ad una lettura non riesco a vedere dove è la difficoltà.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la seconda volta.

BENEDIKTER: Also soweit, so gut: "die tätig sind - che operano". Aber das "anche direttamente", denn maßgebend ist ja der italienische Text, was heißt das? Sie sagen, sie müssen die Schalter dort haben. Aber "anche direttamente" heißt, sie können auch indirekt tätig sein. Sie können also direkt mit Schaltern tätig sein, oder auch indirekt. "Anche direttamente" heißt "anche non direttamente" auf italienisch. Insofern ist das Wort "anche" zuviel, kommt mir vor.

(Bene, fin qui ci siamo: "che operano..." Ma questo "anche direttamente", e fa fede il testo italiano, cosa significa? Lei dice che devono avere degli sportelli. Ma "anche direttamente" può significare che possono operare anche indirettamente. Possono quindi operare direttamente o anche indirettamente con degli sportelli. "Anche direttamente" significa implicitamente "anche non direttamente". La parola "anche" è quindi superflua, a mio avviso.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Montali.

MONTALI: Assessore Romano, ringrazio il collega Benedikter, che ha ripreso le mie perplessità ed ha richiesto dei chiarimenti. I chiarimenti sono determinati rileggendo il testo di questo articolo e riferiti proprio al "anche", scrivendo "anche direttamente" vuol dire che è consentito un "non direttamente", che però non ha senso dire "anche direttamente", è un'alternativa a qualche cosa che non esiste, perché dopo qui si chiede l'adeguata capillarità. Allora guardi che non diventa una critica all'impostazione dell'articolo, ma diventa una critica, e per quanto riguarda l'adeguata capillarità lei era fuori ed ho fatto un'altra domanda prima, dicendo che un'adeguata capillarità, siccome si tratta di una condizione per partecipare ad un concorso piuttosto delicato, chi la giudica? Adeguata capillarità significa avere 3 sportelli, 5, 8, oppure 1? E chi la giudica nell'ammissione al concorso, il consiglio comunale? Il comune? Mi pare che lei fosse presente, invece, assessore, quando ho fatto riferimento ad una situazione che lei sicuramente conoscerà, o avrà conosciuto o di cui sarà stato informato, e riguarda proprio le esattorie, ma non quelle del Comune di Cles, tanto per parlarci chiaro, che hanno posto in crisi gli istituti bancari, per cui è stata addirittura bocciata l'assegnazione e poi si è dovuto fare un consorzio; lei queste cose le conosce, è una materia delicatissima, perché ci sono sotto i denari. Allora aventi il "preferibilmente" è stato tolto, però l'avevate chiesto ed "anche preferibilmente" volevo vedere chi poteva decidere sulla preferenza o no se ci fosse rimasta la vostra indicazione. "Sede legale nella Provincia ed operanti" è diventato "nella Regione" ed operanti "anche direttamente", allora possono - Benedikter l'ha colto meglio di me - anche non direttamente, perché se lei dice "anche", allora l'"anche" va tolto: "e operanti direttamente" e "l'adeguata capillarità" - mi consenta, anche se lei dice che l'articolo è molto chiaro dal suo punto di vista - pone non la chiarezza dell'articolo, ma il quesito, e mi ero permesso prima di fare solo una domanda, come le ripeterò la domanda che ho fatto due ore fa, ma mi pare che l'articolo debba ancora tornare, non mi ricordo bene, sul significato delle comunità interessate. Ho chiesto solo un chiarimento, però non credo che lei saprà rispondermi su chi dovrà giudicare, nel momento della aggiudicazione del concorso, se la presenza capillare nella Provincia o nell'altra di questa sede sarà adeguata e questo resterà un giudizio lasciato alla facoltà di chi, assessore, non lo so, dalla legge non si evince, questa era la chiarezza.

Le dico che la sostanza non cambia, non è un giudizio di fondo sulla sostanza, ma deve essere tradotto in chiarezza linguistica affinché non si determinino domani contrasti che potrebbero chiamare in causa per errate interpretazioni, lasciate, penso, non so bene a chi, potrebbe chiamare in causa l'ente locale, nel caso specifico il Comune o addirittura la Provincia o la Regione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Intendo dire solo due cose: per quanto riguarda la capillarità, purtroppo non ho i testi, ma in tutte le normative che disciplinano i servizi di tesoreria è usata l'espressione "che operino capillarmente". Quello che non era chiaro, l'"anche direttamente", mi pongo una domanda: il servizio di tesoreria può essere anche affidato ad un istituto che fa parte di istituti associati; questo istituto che fa parte di istituti associati deve operare lui singolarmente direttamente nella Provincia in cui si affida il servizio oppure no? Questa è la domanda che rivolgo e questo è il senso, cioè si dava come esempio l'ipotesi di affidamento ad un istituto che facesse parte di un gruppo di istituti associati, ma questo istituto affidatario del servizio deve essere lui che opera direttamente sulla Provincia e non un altro degli associati, questo è il senso dell'"anche direttamente", era un'ipotesi abbastanza specifica proprio nel caso di banche associate...

(Interruzione)

ROMANO: Si toglie l'"anche", va bene. "Istituti di credito associati operanti direttamente", va bene.

(Interruzione)

ROMANO: A questo punto... Il motivo non è una cosa campata in aria, il motivo c'era. Non capisco le difficoltà di interpretazione, ogni parola ha un suo significato e serve una determinata fattispecie.

(Interruzione)

ROMANO: A parte che abbiamo già votato, ed allora che discutiamo a fare, mi pare che l'emendamento sia già stato votato.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Colleghi, vi ricordo che non si può fare la discussione due volte, dal momento in cui il Consiglio si è pronunciato ed ha votato non è possibile rivotare quello che già si è votato, perciò siamo in votazione dell'articolo, se nessuno intende prendere la parola, metto in votazione l'articolo così come è stato emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 37 così emendato è approvato.

Colleghi consiglieri, vi devo dire che sto presiedendo quest'aula da alcune ore ed è comprensibile da parte vostra anche la stanchezza del Presidente, ma so anche di fare forse dispiacere a qualcuno nell'interrompere i lavori questa sera alle ore 18.38, comunicando all'aula che domattina alle ore 9.00 è convocata la seconda Commissione legislativa.

I lavori del Consiglio sono chiusi, ci riconvochiamo domattina alle ore 10.00.

(ore 18.38)

